DELLE CONTROVERSIE TRA' IL SOMMO PONTEFICE PAVLO QVINTO, ET LA SERENISSIMA REPVBLICA DI VENETIA.

IL

Parere di Frate MARC'ANTONIO CAPELLO *Minor Conuentuale, Dottore di Teologia, Metafisico publico di Padoua.*

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

IN VENETIA,

Appresso Alessandro Caualcaluppo. M DCVI.

DELLE

CONTROVERSIE

TRA IL SOMMO PONTEFICE PAVLO QVINTO,

ET

LA SERENISSIMA REPVBLICA DI VENETIA.

I I.

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

IN VENETIA.

Appresso Alessandro Vecchi, ... M. DC VI.

PARTE PRIMA.

IN CVI SI CONSIDERA SE LA SCOMmunica ingiusta apporti danno allo scommunicato, & se deue essere temuta, & obedita.

LA materia della scommunica è graue, difficile, e pericolosa, poi che nõ ha la Chiesa del Signor Dio arma di maggior importanza, che questa, ne l'huomo ha cosa più cara, ò più pretiosa dell'anima. Però la decisione di tanta controuersia nõ deue pendere da' capricci d'ognuno, ma dalla sola auttorità de Santi Padri, dalla buona dottrina de Pari, & dalle determinationi de Sacrosanti Concilij, come quelli che illuminati dallo Spirito santo habbiano potuto chiaramente mirare il vero, e mostrarlo a noi fra le tenebre di tante difficoltà. Questi adunque ci faranno la guida in questo labirinto. Non citaremo i luoghi soli, come costumano di fare i leggisti, perche vediamo, che spesso molte cose sono citate, lequali sono contrarie à chi le cita; ma registraremo le auttorità intere, per leuare ogni scrupulo à lettori, & anco per solleuarli dalla fatica di ricorrere à i fonti.

La scommunica può essere ingiusta per molti capi. Cap. Primo.

LA scommunica maggiore è vna censura Ecclesiastica, ò vogliamo dire, vna pena spirituale grauissima, con laquale la Chiesa priua lo scommunicato (come maladetto, e separato da Dio) della communione de' fedeli, e lo constituisce in tale stato, che con lui non si può trattare senza peccato, non si può salutar senza peccato, non si può mangiar con lui senza peccato, & oltre che lo esclude dalla participatione de' Sacramenti, lo priua ancora del beneficio, che riceue ogni christiano dalle communi orationi, e suffragij di Santa Chiesa.

Questa censura, è la sentenza, con laquale il giudice Ecclesiastico dichiara vno incorso in questa maladittione, può essere ingiusta per tre capi, cioè *ex animo, ex ordine, ex causa*, così dico-

nò i Teologi, & Canonisti. La scommunica è ingiusta *ex animo*, quando viene fulminata per odio, ò per altro cattiuo affetto. *ex ordine*, quando viene fulminata, senza far prima le ammonitioni determinate da' Canoni, ò senza metterla in scritto; *ex causa*, quando chi viene scommunicato, non ha commesso peccato mortale, per caggion del quale è determinata questa grauissima pena.

Questa, che è ingiusta *ex causa*, è di due sorti, perche, ò la attione, di che è incolpato lo scommunicato, veramente è peccato, ma egli non la ha fatta; tuttauia in processo consta, che gli là ha fatta; ouero confessa d'hauer fatta quella attione, ma dice, che non è peccato, (& veramente non è) come sarà il non digiunare la vigilia di Santa Apollonia, il non andar a Messa il giorno feriale; ouero dirà, che è virtù, e veramente è, come se fusse scommunicato vno, perche facesse oratione, ò diffendesse vn suo figlio da' nemici, o proteggesse la giusta causa di qualche pupillo, di cui fusse tutore. La prima specie di scommunica ingiusta *ex causa*, la quale *per allegata, & probata* suppone nel reo la attione cattiua, & mortifera (che da lui però nō è stata veramente commessa) da Teologi, e da Canonisti vien chiamata scommunica ingiusta *ex causa*, & valida. Le altre due sorti di scommunica ingiusta *ex causa*, cioè quando il reo ò non ha fatto peccato alcuno, ò ha fatto opera virtuosa, le chiamano scommuniche ingiuste, e nulle. Quì non si cita alcun Dottore particolare, perche in questo conuengono tutti communemente, & prēdasi chi si voglia, che tratti questa materia, ognuno dirà lo stesso.

La scommunica ingiusta, ex causa, & nulla *non apporta danno alcuno allo scommunicato.* *Cap. II.*

SAn Girolamo registrato nè i Sacri Canoni alla *causa* 11. q. 3. dice. *Si quis non recto iudicio eorum, qui præsunt Ecclesiæ depellatur, & foras mittatur, si ipse antea non exijt, hoc est, non ita egit, vt mereretur exire, nihil læditur, in eo, quod non recto iudicio ab hominibus videtur expulsus, & ita fit, vt interdum ille, qui foras mittitur, intus sit, & ille foris, qui intus videtur retineri.*

Seguita subito Rabbano *de Ecclesiasticis pressuris libro primo. Nō in perpetuum damnamur, cum iniuste iudicamur, dicente Psalmista, nec*

damnabit illum, cum iudicabitur illi. Multi sacerdotum culpam zelo Dei se persequi, profitentur, sed dum indiscretè hoc agitur, sacrilegij facinus incurrunt, & dum præcipites quasi ad emendandum ruunt, ipsi quoque multo magis in deterius cadunt. Origene doppò questo nel Leuitico. *Cum aliquis exit a veritate, a fide, à timore Dei, a charitate, exit de castris ecclesiæ, etiam si per episcopi vocem minimè abijciatur: sicut ècontrario aliquis non recto iudicio foras mittitur, sed si ante non exierit, idest si non egerit, vt mereretur exire, nihil læditur. Interdum enim qui foras mittitur, intus est, & qui foris est, intus videtur retineri.* Interposto vn solo capitolo, seguita il testo della quinta sinodo. *Certum est, quod qui impius demonstratus est, omnino separatus est a Deo, sicut etiam ille, qui anathematizatus est, tamquam impius separatus est. Nihil enim aliud significat anathema, nisi à Deo separationem. Illicita ergo excommunicatio, ut ex præmissis apparet, non lædit eum, qui notatur, sed illũ à quo notatur.* Nell'istesso luogo è citato S. Agostino sopra il Salmo 102. *Qui iustus est, & iniustè maledicitur, præmiũ illi redditur.* S. Leone Papa 24. q. 3. c. *Illud planè non temere dixerim, quod si quisquam fidelium fuerit anathematizatus iniustè, potius ei oberit, qui facit, quam qui hanc patitur iniuriam. Spiritus enim Sanctus habitans in Sanctis, per quem quisque ligatur, aut soluitur, immeritam nulli ingerit pœnam. Per eum quippe diffunditur charitas in cordibus nostris, quæ non agit perperam. Pax ecclesiæ dimittit peccatum, & ab ecclesia pace alienus tenet peccata, non secundum arbitrium hominum, sed secundum arbitrium Dei; petra tenet, petra dimittit, columba tenet columba dimittit. Item Salomon: Sicut auis in incertum volans, & passer quolibet uadens, sic maledictum frustra volatum, venit super eum, qui misit illud.*

San Nicone in Epistola ad Enclistium, il cui fragmento si ritroua nel primo tomo della Biblioteca de Santi, dice: *Scias Pater, quod diuinę scripturæ cum diuinis canonibus definiunt, quod iniustæ, quæ imponuntur punitiones, apud Deum non ligant, etiam si Pontifex eas imposuerit, quanto magis si inferior, vt dicit D. Dionysius? Qui itaque inconsiderata sententia, & intemperante animo aliquem à fidelibus separauit, non solum eum non attingit, sed in eius etiam caput recurrit, sicut sanctę quoque synodi pronunciãt.* Et cita S. Nicolo, che dice. *Si Antistes pręter Dei scopum punierit, Deus eum non sequitur, & ecce inuenitur pœna, quę ab eo infligitur iniusta, & propterea inualida.* Sia dunque fulminata quanto si vuole vna tale scommunica in terra, non è fulminata dal Cielo, & non nuoce punto allo scommunicato innocente, ma solo al giudice, che lo scommunica ingiustamente.

L'istesso tiene Gabriele nel 4. delle sentenze d. 18. q. 2. come vederemo nella particella, che segue, in cui si registreranno le sue parole istesse.

La scommunica ingiusta, & nulla ex causa, non si deue temere, nè vbidire. Cap. IIII.

QVelle cose si temono di timor seruile, che possono apportare alcuna sorte di danno, come la fame, la sete, il freddo, l'infirmità, la morte, ogni disaggio, quelle, che non possono arreccarci danno, ò che ci sono di vtilità, non si temono, onde non temiamo gl'antipodi, perche non ci possono offendere, nè la gratia di Dio, perche ci può solamente giouare. Perche dũque si vorrà temere la scommunica ingiusta *ex causa, & nulla*, laquale, come dicono tutti quei santi Dottori citati di sopra, non solo non nuoce, ma gioua allo scõmunicato? Dunque animo generoso pauentarà l'imagine d'un Cesare? è semplice pittura questa, dice l'Alense, & il Gaetano 2. 2. q. 70. art. 4. però il temerla è cosa puerile.

La scommunica maggiore, per essere inteso da semplici, è come vna chiaue; il peccato mortale è come il ferro, ò altra sorte di metallo. Non sarebbe pazzo, chi sperasse di formar vna chiaue senza metallo? così anco, chi senza peccato mortale credesse, ò temesse d'esser scommunicato, & maladetto. Per laqual cosa, oltre il Concilio di Trento sess. 25. c. 3. anco il Concilio Meldense 11. q. 3. c. Nemo, dice. *Anathema est æternæ mortis damnatio, & non debet nisi pro mortali crimine imponi, & illis, qui aliter non potuerunt corrigi.*

Però Gelasio Papa, assicura la conscienza de i scommunicati innocenti 11. q. 3. con queste parole. *Cui est illata sententia, deponat errorem & vacua est, sed si iniusta est, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & eius Ecclesiam quemquam non potest grauare iniqua sententia. Ita ergo ea se absolui non desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Et iui pure San Girolamo sopra San Matteo. *Quomodo sacerdos mundum leprosum non facit, sic Episcopus, vel præsbiter non alligat eos, qui insontes sunt, nec soluit noxios.* Et S. Agostino, *de summo bono. Cepisti habere fratrem tuum tamquam publicanum, ligas illum in terra: sed vt iustè alliges, vide, nam iniusta vincula disrumpit iustitia.* Lo scommunicare è come il consacrare, & transostantiare; Iddio ha dato auttorità a' sacerdoti di consacrare, nõ già

ogni

ogni sorte di materia, ma il pane solo, & non ogni pane, ma il pane di formento, se il sacerdote adoperasse la forma della cõsecratione sopra carne, ò sopra pane di miglio, tal consecratione sarebbe nulla, & nissuno terrebbe quella materia per consacrata. Et pure Iddio gli ha dàta l'auttorità, & nondimeno chi dicesse, che quella materia fusse transustantiata, peccarebbe, perche non ha hauuto auttorità assoluta il Sacerdote di consacrare ogni materia, ma solo di consacrare il pane di formento, & leuato il pane di formento, non può consacrare altra materia in corpo, ne in sangue, altro che vino de Vite.

Così è appunto il nostro caso. Il Pastore ecclesiastico ha auttorità di scommunicare, come il sacerdote di consacrare, ma come questo non ha auttorità di consacrare, se non supposto il pane, & il vino; così il Pastore non ha auttorità di scommunicare, se nõ quando troua peccato mortale. Leuato il pane, quello non può consacrare, leuato il peccato mortale, questo non può scommunicare, perche quando Christo gli diede questa auttorità, disse: *si peccauerit in te frater tuus*, nõ disse: *si tibi videbitur, si tu oderis, &c.* ma *si peccauerit*, però nõ trouando pecato mortale, cessa la potestà di scommunicare. Come adunque si temerà la scõmunica, *nulla ex causa*, laquale in questo caso viene ad esser nulla, anco *ex defectu potestatis?* & (leuato il peccato) confessarà, lo stesso Santissimo Pastore, che non ha più auttorità di scommunicare, di quello, che habbia ogni minimo Christiano. Et però dicono quei Dottori grãdi nella particella antecedente, che in questo caso la scommunica è nulla, anzi che non è scommunica, si che il temerla, di timor seruile, è vn trepidare timore, *vbi non est timor*.

Et perche altri in simil caso apportano il Nauarro, & il Gersone, io apportarò Gabriele Dottore graue, & pietoso, che cita l'Hostiẽse, & il Paludano. Questi nel quarto delle sentenze dist. 58. q. 2. parlando della scommunica, dice: *Si vero sententia excommunicationis fuerit nulla ob defectum iurisdictionis, super excommunicatum simpliciter, vel in illo casu, quo fertur post appellationem legitimè interpositam, vel quia habet intolerabilem errorem expressum, aut quia nulla praecessit monitio, vel ob alium defectum, propter quem ipso iure est irrita. Tunc non opportet eam timere, nec se pro excommunicato gerere vitando communionem sacramentorum, & hominum; quoniam quod non est, nõ opportet timere, sed dum sententia est nulla, iam non est excommunicatio, neque quoad Deum, quia nulla est culpa, nec quoad Ecclesiam: quia secundum veritatem, nullam sententiam iuris incurrit, qui sententiam, quae nulla*

la est, non custodit Hostiensis in summa eo. tit. §. quis sit eius effectus, versic. hæc verba, dicit: Si sententia nulla sit ipso iure, nec timenda est, nec tenenda, timenda tamen est non sententia, sed scandalũ populi vulgaris nescientis sententiam esse nullam, & ad illud sedandum, seruanda est, in publico, quousque scandalum rationabiliter sedatum fuerit. Vnde si aliquis publicè excommunicatur, & denuntiatur nulliter, ex aduerso publicet sufficienter ipse causam, propter quam sententia est irrita, quo facto, non pareat sententiæ, & si aliquis tunc scandalizatur, non est scandalum pusillorum, sed pharisæorum, secundum regulam Christi. Matth. 15. contemnendum. Non tenetur eam seruare in occulto, ante scandali sedationem, sed neque in publico coram sapientibus, quibus nota est nullitas sententiæ, tenetur eam obseruare. Hæc est sententia Petri de Pallude. q. 1. art. 3. d. huius, così dice questo celebre Dottore.

Con vn luogo del Padre Sant'Agostino si dichiara, come non sprezza la Potestà Ecclesiastica, chi non vbidisce alla scommunica ingiusta ex causa, & nulla. Cap. V.

IL Padre Sant'Agostino sopra la Epistola à Romani al 13. registrato pure ne' sacri Canoni 11. q. 3. insegna, quãdo si deuono temere & quando no, quando vbidire, & quando no i superiori, & quando si sprezzano & quando nõ si sprezzano Le sue parole son queste.

Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, sed quid si illud iubeatur, quod non debeas facere? Hic sane contemne potestatem, ipsos tamen humanarum legum gradus aduerte; si aliquid iusserit Curator, faciendum est tamen contra, si Proconsul iubeat. Non vtique contemnis potestatem, sed eligis maiori seruire. Nec hinc debet minor irasci, si maior Prælatus est. Rursus si ipse Cõsul aliquid iubeat, & aliud Imperator, vel aliud Imperator, & aliud Deus. Da veniam ò Imperator, tu carcerem, ille gehennam minatur.

Insegna qui il S. Padre, che differenza sia da disprezzare à nõ vbidire, & per quali gradi si debba salire alla virtuosa, e perfetta vbidienza. Se vn Prelato inferiore ti cõmanda vna cosa, & il superior vn altra, nõ vbidire all'inferiore, ma al superiore. Se il sopremo capo ordina vna cosa, et Iddio vn'altra, vbidisci à Dio, et non à lui. Non però tu sprezzi la potestà, ma tu vbidisci, & serui, à chi ha maggior potestà, si che questa differenza è tra lo sprezzo, & la inobedienza, che lo sprezzo ha per oggetto la po-

testà, & il precetto del superiore da lui negletto; la inobediēza ha per oggetto l'ingiustitia del cōmādamēto; lo sprezzo mira il cōmandante, la inubidiēza innocēte mira la cosa cōmādata, si che all'hora si sprezza il superiore,& la sua potestà,quādo nō si vuole vbidirlo; ouero formalmēte,perche commanda,ouero in quelle cose che ne per se stesse sono ingiuste, ne da maggior di lui sono prohibite. La inobedienza è,quando non gli si vbidisce, perche ò le cose commādate sono ingiuste,o da maggior di lui si ha precetto contrario alla sua volontà. Et in vero questo non si deue chiamare sprezzo di potestà,ma inobidenza, anzi virtuosa, e santa vbidienza. & questo luogo è simile à quello assioma di legge,che quando cōcorrono due leggi,ò due ragioni,la minore cede alla maggiore, & non si chiamarà mai disprezzator di leggi q̄llo,che vbidisce alla maggiore. Et q̄sta è dottrina di S.Tho.& di tutti,i Theologi,& Canonisti.

Et però seguita il testo Canonico *cap.si is qui. Cum ergo subditi excommunicantur,ideo,quia ad malum cogi non possunt, tunc sententię obediendum non est: quia iuxta illud Gelasij, nec apud Deum, nec apud Ecclesiam eius quemquam grauat iniqua sententia.*

Et San Girolamo sopra la Epistola a gli Efesi. *Si bonū est,quod pręcipit,imperatoris exequere voluntatem, si malum,responde; oportet Deo magis obedire,quam hominibus.* Fanno à questo proposito tutti i seguenti capitoli, i quali,per che la cosa è nota, si tralasciano.

Resta adunque conchiuso da questo capo, che quando ci viene commādata alcuna cosa da qual si voglia superiore (che possa errare) non siamo tenuti di ciecamente vbidirlo, ma come dice S.Paolo, *debet esse rationabile obsequium nostrum.* Però non nuoce ma gioua il considerare; se giusto ò ingiusto, buono ò cattiuo, sia il commandamento,& oltre di ciò, se sia prohibito da maggiore di lui, perche in questi due casi non si deue vbidire il superiore, la cui potestà,e auttorità in questo nō viene punto offesa,ò disprezzata,dicendo S.Agost. *Non vtique contemnis potestatem,sed eligis maiori seruire.*

Si dimostra,che non solo le sentenze,& precetti nulli de Prelati inferiori, ma anco quelli del Sommo Pontefice et si possono,& si deuono talhora disubidire. Cap. VI.

Ma perche alcuni si danno à credere, che queste auttorità da noi apportate s'intendano de soli Prelati inferiori, ma

ma non già del Sommo Pontefice, à cui vogliono, che assolutamente, & senz'altra consideratione sempre si debba da ogni fedele prestare pronta, & humile vbidienza, & fuggono come heretico, chi altramente vuol dire. Et tanto più, perche si veggono cōfermati in tal opinione da certe scritture vscite da Roma con l'occasione di questi dispareri, nellequali la Serenissima Republica viene tassata cō titoli di scisma, e d'heresia, perche ricusa d'vbidire al Papa, tenēdo ella per cosa certa, & indubitata, anco per consiglio delle Vniuersità intere, non che di Dottori particolari, che la sentēza Papale voglia diuietar le attioni lecite, e conformi alle leggi diuine, & humane. Però per illuminare le tenebre di queste menti pupille, & far loro conoscere cō quanto poca conscienza, & quanto ingiustamēte que' tali scrittori si lascino trapportare (se non sono totalmēte ignoranti) ò da la malignità, ò da sfrenato disiderio di honore & di robba, à macchiare la sempre chiara & incontaminata fama di questa Pietosissima, & Religiosissima Republica, apportarò *ad litteram*, la dottrina d'alcuni graui Dottori diuotissimi della dignità, & auttorità Papale riceuuta, & approuata per Catolica, & già da tutta la Chiesa di Dio. Et questa douerà essere di gran stima appresso d'ogni animo ben composto, sì perche li scrittori sono continuamente in mano d'ognuno, & fin hora tutta Christianità li ha honorati come maestri delle conscienze Catoliche, sì perche hauendo essi scritto, quando non erano anco nate queste controuersie, haueran parlato liberi da ogni interesse.

La somma Angelica alla parola. Obedientia. al Nu. 2. dice. *Vtrum Papæ sit obedienduum in omnibus? Respondeo Papa in c. Inquisitioni de sen. excom. quod si preceptum sapit peccatum, tunc non est ei obediendum, quod intellige etiam de veniali. 11. q. 3. Quid ergo. Si vero præceptum non sapit peccatum, tunc ab ecclesiasticis personis est sibi obediēdum, licet videatur durum 19. dist. c. in memoria. Nisi quando ex obedientia præsumeretur status ecclesiæ perturbari vehementer, vel aliud malum futurū, siue scandalum. NAM TVNC ETSI PRÆCIPIAT, SVB POENA EXCOMMVNICATIONIS LATÆ SENTENTIÆ, NON EST EI OBEDIENDVM. Vt notat Panormitanus in c. si quando, & in c. cum adeo de rescript. Ex quo infert Panorm. in dicto c. si quando, quod quando mandat aliquid, ex cuius executione præsumitur scandalum futurum in ciuitate, non est ei obediendum, quia hoc fit auctoritate legis, vt in dicto c. si quando, & in aut. vt nulli iudicum. Sed debet rescribere Papa. Limita vero, quod non tenentur obedire, secundum Panorm. in c. cum olim de*

cler. coniug. quando Papa cum maiori parte Concilij indiceret continentiam certo generi personarum post promotionem eis resistentibus, quia continentia persuaderi potest, imperari non potest, 22.q.1. integritas. Et sic potest dici, quod nec Papa potest indicere eis vitam strictiorem contra eorum velle 74. dist. gesta. & quod ibi notatur, & in regula, quod omnes tangit de reg. iur. li. 6. ITEM SI PAPA CREDAT MANDATVM IVSTVM, ET IVSTE FACERE, SED TAMEN SVBDITO CONSTAT MANDATVM IN SE CONTINERE PECCATVM, NON EST EXEQVENDVM. vt in c. litteras de rest. spol.

A' secularibus autem, est obediendum Papæ in spiritualibus, & ecclesiasticis, quæ pertinent ad salutem, & ad bonorum morũ & necessariorum conseruationem. In temporalibus vero non tenentur ei obedire, nisi sint ei subiecti, vel ratione causæ, vel ratione personæ. Vnde si præciperet sæculari nulla ratione sibi subdito, quod det sibi bona sua, non tenetur obedire. Idẽ dic de Episcopis, & alijs Prælatis spiritualibus quo ad tẽporalia, & similiter de Prælatis secularibus quo ad spiritualia, & hoc sequitur Innoc. in d. c. Inquisitioni.

La Armilla all'istessa parola Obedientia, num. 6. *Si Papa, qui superiorem non habet, mandaret aliquid iniustum continens vel sapiens hæresim, vel continens peccatum, vel ex quo præsumeretur, vehementer ecclesiam debere turbari, vel aliqua mala futura, non esset ei obediendum, etiam si sub pœna excommunicationis præciperet secundum Pan. in c. Inquisitioni de sen. excom. & c. si quando de rescr. Si verò mandat seculari non sibi subiecto ratione ecclesiæ, causæ, vel personæ circa temporalia, vt quod det bona sua alteri, cui non tenetur, non tenetur ei obedire, quia in hoc non est ei subditus, secus si circa spiritualia secundum eundẽ Pan. vbi supra. Neq; religiosis vitã arctiorẽ præcipere põt, in regula, quo ad omnes tangit. in 6. Et si mãdat, vt alicui notoriè indigno assignetur certũ beneficium, in quonon potest dispensare, non est ei parendũ; secus quando põt dispensare, & cõstat expresse de eius intentione, secundũ Io. And. in c. Adeo de rescrip. & c. significauit de off. ord.*

La Tabiena all'istessa parola, num. 7. *Aut Papa, qui non habet superiorem præcipit aliquid iniustum, & tunc si sapit hæresim non est sibi obediendum vt in c. si Papa. 40. dist. Si verò non sapit, & tunc in spiritualibus, & ecclesiasticis, est sibi obediendum, quando præceptum non continet in se peccatum, licet in se videatur durum 18. in memoria. Idem in ecclesiasticis personis, nisi ex præcepto Papæ vehementer præsumatur statum ecclesiæ perturbari, vel aliqua mala futura, quia tunc non est sibi obediendum. & nota singulariter hoc dictum. Nam multum allegabatur in fauorem Cardinalium, qui recesserant à Gregorio, & Benedicto, & reuocabantur ab eis sub pœna excommunicationis. Nam dicebatur, quod non tenebantur obedire, quia fuisset impeditum Concilium, & vnitas ecclesiæ, & sic ex tali præcepto mala presumebantur futura, vel status ecclesiæ periculum, vel scandalum futurum*

rum vt in c. si quando. de rescr. Si vero mandatur alicui seculari sibi non subiecto ratione ecclesiæ, causę, vel personę, & mandat sibi circa temporalia, non est sibi obediendum. Vt puta: mandat Papa sine aliqua causa alicui laico, vt det sibi bona sua. Non enim tenetur sibi obedire, quia non est sibi subiectus, nec ratione causæ, nec ratione personæ in temporalibus: secus si mandaret aliquod spirituale, vel ecclesiasticum. Hęc Panor.

Et si quando Papa credat mandatum iustum, & iuste facere, tamen subdito constat mandatum in se continere peccatum, non est exequendum c. litteras. de restitut. spol. similiter si Papa præciperet continentiam alicui generi personarum, non tenentur obedire: quia continentia persuaderi potest, non imperari. 32. q. 1. integritas. De quo supra §. 4. Nec potest indicere religiosis vitam strictiorem contra eorum velle 74. di. Gesta. & in reg. quod omnes tangit. li. 6. Sed quid si Papa mandaret, vt notoriè indigno assignetur certum beneficium? Nunquid mandatarius tenetur obedire? Respondeo secundum Io. And. in c. cum adeo de rescr. & in c. significauit. de off. ord. quòd distinguendum est scilicet, quod non constat de intentione præcisè, & non debet obedire, sed rescribere, vel expectare secundam iussionem, c. si quando. de rescr. quia aliquando propter importunitatem, vel subreptionem concedit non concedenda, aut constat, quòd vult huic indigno prouidere, & tunc aut Papa potest in illa dispensare, & tunc est sibi obediendum, aliàs secus.

La Siluestrina all'istessa parola num. 5.

Quintò quæritur specialiter vtrum Papæ sit in omnibus obediendum ab ecclesiasticis, & dicit Panor. in c. Inquisitioni de sent. excom. c. quod non. Primo si præceptum sapit peccatum; & intellige etiam de veniali 11. q. 3. quid ergo. Intellige etiam si Papa credit mandatum iustum, & tamen subdito constat in se continere peccatum. De rest. spol. litteras. Nec secundo si ex obedientia præsumeretur status ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliud malum aut scandalum futurum, etiam si præciperetur sub pœna excommunicationis, latæ sententiæ, vt notat c. si quando. & in c. cum adeo. de rescr. ex quo ipse in d. c. si quando, infert, quod si mandat etiam sub pœna excommunicationis latę sententię aliquid, ex cuius exequutione præsumitur scandalum animarum, vel corporum futurum in ciuitate, non est ei obediendum, quia hoc fit legis auctoritate. Vt in d. c. si quando, sed rescribendum est Papę. Immo ex c. officij. de pęn. & remiss. habetur quod ius positiuum interpretatur, quod restitutio, quæ scilicet est de iure diuino, aliquando non fiat ratione periculi corporum, vel animarum, de quo supra. Consuetudo §. 9. Nec tertio secundum eundem Panor. in c. olim de cler. coniug. quando ipse cum maiori parte Concilij indiceret continentiam certo generi personarum post monitionem eis resistentibus: quia continentia persuaderi potest, imperari non potest. 32. q. 1. integritas. Et sic dici potest, quòd eis indicere non potest vitam strictiorem contra eorum velle 74. dist. gesta. & quod ibi notat in reg. quod omnes. in 6.

De

De quo vide supra matrimonium 8. §. 13. par. 7. & infra. Religio 6. §. 6.
Nec 4. est obediendum simpliciter, si rescribat pro notoriè indigno, vt assignetur ei certum beneficium, sed distinguendum est ex dictis Ioan. Andr. in c. Cum Adeo. de rescr. & in c. significauit, de offic. ord. Quia si non constat præcisè de intentione principis, mandatarius non debet obedire, sed expectare secundam iussionem dis. c. si quando. Quia quandoque princeps propter nimiam importunitatem, vel subreptionem non concedenda concedit. Si verò præcisè constet, quòd velit huic indigno pro tunc prouideri: aut Papa potest in illo actu dispensare, & illi parendum est, quia tunc videtur dispensare; aut dispensare non potest, quia est tanta indignitas, quòd sine peccato fieri non potest, & tunc non est illi parendum.

Sextò quæritur, vtrum Papæ sit in omnibus obediendum à secularibus, & dico, quod sit in spiritualibus, & ecclesiasticis pertinentibus ad salutem, & bonorum morum conseruationem: quia in Baptismo se obligarunt ad renuntiandum Sathanæ, & operibus eius; non autem in temporalibus, nisi sint ei subiecti ratione personæ, vel causæ. Vnde si præciperet seculari nulla ratione sibi subdito, quod sibi tribuat bona sua, obedire non tenetur. Et idem dic de alijs spiritualibus Prælatis quoad tẽporalia, & similiter de alijs temporalibus dominis quoad spiritualia, de quo vide Panormitanum, vbi supra, & Innocent. in dict. c. Inquisitioni, hoc tenentem.

Trà le molte cose, che dicono questi Dottori, auuertisco, che l'infrascritte possono essere molto à proposito, & però le noto come corolarij di questa Dottrina.

1 Può il Papa commandare cosa, che sia peccato.
2 Può il Papa credere, che non sia peccato, & ingannarsi, & il suddito può conoscer la verità.
3 Se bene il Papa dice, & crede, che nõ sia peccato, & il suddito conosca, che sia peccato, egli non deue obedire al Papa, ancora che fulmini scommunica, & maladittione.
4 Il Papa non può obligarmi à far molte cose buone, come è la continentia, &c.
5 Vn secolare non suddito al Papa, non è obligato di vbidirlo, in temporalibus, & particolarmente quando gli cõmanda, che gli dia i suoi beni. Oue raccordo, che le giuriditioni sono annouerate ne i beni de i Prencipi.
6 Non siamo tenuti d'ubidire il Papa, quando dall'ubidirlo può seguir scãdalo, ò dãno allo stato della Chiesa di Dio.

Da

Da questa cõmmune dottrina restano confutati quelli, che trattano da temerarij i Christiani, i quali cõsiderano le sentenze de' Papi, & le loro determinationi in quelle cose, doue possono errare, & conoscendole nulle, e dannose alla Chiesa Santa, e non vogliono vbidirle, e consigliano ancora altri à così fare. Perche se io sono tenuto di non vbidire al Papa, quando mi commanda cosa, che sia peccato, come farò peccato à considerare, se la cosa commandata sia peccato, ò nò? Forse si può conoscere la natura d'una cosa senza consideratione? Gli animali irragioneuoli soli conoscono per natura le cose buone, e nociue senza consideratione, ma l'huomo non può conoscerle senza discorso, e senza giudicio, anzi che per tal fine è dotato da Dio della ragione. Et certo, che da questa loro opinione ne seguita conclusione di grandissimo pregiuditio alla dignità del Sommo Pontefice, & alla pietà Christiana, & eccone la proua. Chi vbidisce il Papa, mentre commanda cosa, che sia peccato, pecca; Chi considera, se commandi cosa, che pur sia peccato, pecca. Che adunque si ha da fare? ò conoscere il peccato senza considerarlo, ilche è impossibile; ò disubidire ciecamente il Papa, ilche è temerario. Eccola in forma. E' lecito non vbidire. Non è lecito considerare. Adunque è lecito non vbidire senza considerare. Et però vedano questi, che mentre vogliono cauar gli occhi all'ubidienza, acciecano ancora la inobidienza, errore perniciosissimo, & quando si apra la porta à questa empietà, quando mai sarà vbidito il Sommo Pontefice? ne si può altramente corregere questa iniquità, chi non confessa, che è lecito à chi deue obidire, di considerare, & essaminar bene le determinationi, & i precetti del Papa.

E vana ancora quell'altra ragione. Il Papa ha potestà soprema sopra il peccato; adunque quãdo egli ha determinato, che vna cosa deue farsi, ò nò, non è lecito a' Christiani giudicare diuersamente, & ecco la dimostratione di questa vanità.

Non possono i Christiani disubidire al Papa, se prima non giudicano il cõtrario di quello, che ha giudicato la Sãtità sua; perche *voluntas non fertur nisi in praecognitum*. Ma non è lecito ad alcun Christiano di mai giudicare il cõtrario di quello, che ha determinato; adũque ad alcũ Christiano mai nõ è lecito il disubidirlo. Adunque anco quando commanda peccato, bisogna vbidirlo? E chi ardirà con nome Catolico difendere questa conclusione? Come starà San Pietro, & tutti gli Apostoli;

Opor-

Oportet Deo magis obedire, quàm hominibus? Come si difenderasiho tutti i Dottori di Teologia, & di legge Canonica, che in tal caso negano l'ubidienza al Papa? Hor dunque se tale conclusione è falsa, perniciosa, & empia; tale sarà anco il fondamento, da cui segue necessariamente, che è quello, che quando il Papa ha giudicato, ò ordinato, che si faccia vna cosa, non è lecito a' Christiani giudicare diuersamente, & conseguētemente resterà vera la sua opposta. Quando il Papa ha commandato, & ordinato, vna cosa, è lecito a' Christiani di giudicare, & esseguire il cōtrario. Questo però si deue intendere solamente nelle materie, nellequali può errare.

Si dichiara l'auttorità di San Gregorio Homil. 26. in Euang. sententia Pastoris, siue iusta, siue iniusta fuerit, timenda est. Cap. VII.

E Così volgata, & così frequēte citata ne' sacri Canoni l'auttorità Gregoriana. *Sentētia pastoris, siue iusta, siue iniusta fuerit, timenda est.* Che la potiamo chiamare assioma Canonico. Dice questo santissimo Padre, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia, si deue temere, onde concludono alcuni, che generalmente ogni sentēza del Pastore sia da temere, perche la sentenza del Pastore ò giusta, ò ingiusta, si deue temere, ogni sentenza, è ò giusta, ò ingiusta, adunque ogni sentenza si deue temere.

Come adunque si hanno da accordare tāti Santi Padri, tāti Papi, & Concilij che dicono, che la sentenza ingiusta non si deue temere, con questo Santissimo Padre, che afferma, che anco la sentenza ingiusta deue essere temuta? lo Spiritosanto ha spirato, & dettato ambe le parti; pero ambe dicono bene, se siano bene intese, & dichiarate.

Prima io dico, che conuengo con quelli, che dalla indefinita di San Gregorio, cauano la vniuersale, cioè, che ogni sentenza, ancor che ingiusta si deue temere, perloche, se la sentenza sia fatta per odio, ò per ira, &c. (pur che vi sia la matetia della scommunica) si deue temere, perche dice San Tomaso, che se bene il giudice *iniustè facit*, il reo, *iuste patitur*, così ancor quando è fulminata, *non seruato ordine iuris*, (se vi sia la occasione di scommunica, che è il peccato mortale) si deue temere, perche

se

se bene il giudice ha errato, nondimeno per l'attione cattiua, il reo merita quella pena, & però almeno in foro conscientię deue temere la scommunica, poi che ancora in foro conscientię per il suo peccato si conosce maladetto, e separato da Dio. 11.q.3.c. *Non solum*. Si deue anco temere la scommunica ingiusta *ex causa*, (quando giudiciariamente la causa sia prouata) per che già per le proue la Chiesa suppone questi vero reo, però almeno in foro exteriori deue reggersi come scommunicato: Ne basta il testimonio della sua conscienza à farlo libero dalla censura, in foro exteriori, per che così la scommunica mai non sarebbe osseruata, potendosi scusar ognuno in questa maniera, & se egli non volesse vbidirla, per che dicesse di non hauer peccato in conscienza, la Chiesa, che non giudica de occultis, ma per allegata, & probata potrebbe in foro exteriori procedere contro di lui, come contro sprezzatore delle sue giuste, & valide censure; & quando i Teologi parlano di scommunica ingiusta ex causa, che si deue temere, & vbidire, parlano sẽpre di questa; la quale ancor che ingiusta, & nulla sia appresso Dio, è nondimeno valida, & è scommunica appresso la Chiesa, che (come si ha detto) non giudica de occultis, ma per allegata, & probata; & così è vero, che ogni sentenza & scommunica ben che ingiusta si deue temere, & vbidire.

Ma la scommunica & sentenza, di cui parliamo, che viene fulminata ò per opera buona, ò per cosa, che non è peccato, nõ è sentenza, nè scommunica, come ho dimostrato nel terzo capo, & però di questa non parla San Gregorio, perche dice; *sententia Pastoris*; onde suppone, che sia sentenza, ma questa non è sentenza, come insegnano San Tomaso, & il Gaetano, 2.2.q.70.ar.4. citando S to Isidoro 18. Ethimol. 15. riferito anco da Gratiano 23.q.2.cap. 1. *Iudicium si non sit iustum, non est iudicium*, per che anco *iudex, si non est iustus, non est iudex*, & però vniuersalmẽte tutti Teologi, & i Canonisti la chiamano sentenza & scommunica nulla, che è l'istesso, che dire, che ella nõ ha di sentenza & di scommunica altro, che il nome solo, nel resto è nulla, & conseguentemente non è sentenza, ne scommunica. Confessiamo adunque ancor noi, che ogni sentenza del Pastore si ha da temere, ma neghiamo, con S. Bonauentura S. Tomaso, l'Alẽse, Gabriele, l'Hostiẽse, il Paludano, e tutti, che questa sia sentẽza, ò scõmunica, & però affermiamo, che questa non si deue temere. Così con la Glossa 11.q.3. c. sententia tengono communemente i Canonisti, & i predetti Teologi

ne i luoghi citati da noi, nella quarta particella, & così è vero quello, che dice San Gregorio, & quello, che dicono gli altri Padri, & non sono contrarij, per che egli parla della sentenza vera ma ingiusta, questi di quella, che non è vera sentenza, ne vera scommunica, ma oltre il nome di sentenza, & di scommunica è nulla.

Aggiungo di più quello, che pietosamente, & vniformi aggiungono graui Dottori, cioè che à fare che la sentenza nulla, nō deua temersi, & vbidirsi, è necessario, che l'errore sia espresso, & certo, per che quando non fusse espresso nella sentenza, & fusse dubbioso, se fusse errore, ò nò, in quel caso bisognarebbe temerla, sì per che *in dubijs tutior pars est eligenda*, sì perche nelle cose dubbiose, & non decise, il giudicio del Prelato, (massime quando è il sopremo Pontefice capo della Chiesa di Christo) non si deue stimare vano senza proue, che leuino probabilmente que' dubbij, che possono far sospettare cō ragione della giustitia della sua sentenza. Per che tutti tengono communemente, che chi dubita, se vna cosa sia peccato mortale, & la fà, pecca mortalmente, essendo che, quantum in se est, si mette à rischio di peccato mortale. Per ciò chi dubitasse, doppo il douuto essame, se la sentenza del Pastore obligasse à così, giusta, ò ingiusta, lecita, ò nò, sarebbe, tenuto à temere la scommunica, & sentenza fulminata almeno fino à tanto, che in alcuna maniera rimouesse il dubbio; perche l'officio del Pastore è dirizzar al bene, & però mentre non siamo certi di tal certezza, che almeno supponga ragioneuole, & probabile opinione, che il Prelato comandi cosa cattiua, si deue presumer buono il commandamento come anco in dubijs si presume buona la legge. E verò adunque, che non solo la sentenza ingiusta, ma anco la nulla si deue temere, quando doppo il maturo essame, ò consiglio si dubita, se sia ò non sia nulla, ma quando è nulla indubitatamente all'hora non si deue temere.

Oltra di questo dirò quello, che per colmo di pietà, & di religione si deue fare, cioè che quando ancora la sentenza è nulla certa, & indubitatamente, all'hora pure si deue temere, & per ciò si ha da auuertire, che il timore filiale, (che già è escluso il seruile) è di due maniere altro si può chiamare alla scolastica timore obedientiale, altro timore riuerentiale, ouer diciamo, che il timore si prende non sempre per l'affetto, ma tal'hora per gli effetti del timore, & in questo secōdo senso San Gio. Damasceno de Orthodoxa fide lib. 2. c. 15. citato dall'Alense, 3. par.

3, par. q. 66. memb. 1. annouera fino à sei specie del timore, tra le quali noi potiamo riporre ancora la riuerenza, & la vbidienza, per che chi teme riuerisce, & chi teme vbidisce.

Hor dico, che quando il Prelato commanda cosa ingiusta, & in honesta, ò proibisce, & condanna per cosa lecita, & honesta, & però anco fulmina sentenza & scommunica euidentemente nulla, non si deue temere con vbidienza, ò con timore obedientiale, perche dice San Pietro; *oportet Deo magis obedire, quam hominibus*, & Santo Agostino dice *hic sanè contemne potestatẽ*, & poco doppo. *Non semper malum est, non obedire præcepto, cum Dominus iubet ea, quę sunt contraria Deo*. La ragione perche non si deue temere si ha 11. q. 3. cap. *nemo. Non enim est homo, qui ligat, sed Christus*, & è certo, che Christo non legarà mai vn' innocente, che non voglia fare cosa illecita, perche sarebbe vn lapidar il Christiano de bono opere, vn anteporre la volõtà humana alla diuina, un castigare il seruo, che vbidisce a i commandamenti di Dio suo supremo Signore, che sono tutti errori intolerabili. Questa sentenza non si deue adunque temere con timore obedientiale, come parimente si ha d. 8. c. Quæ contra.

Dico bene che si deue temere con timore riuerentiale, cioè non si ha da trattare col Prelato superbamente, & con disprezzo, non gli si ha da rimprouerare l'errore con sfacciataggine, ma come figli vn caro Padre si ha da far auuertito del suo fallo. Perche chi uolesse trattar co'l suo Prelato superbamente, & senza riuerenza, all'hora *ex cõtemptu dignitatis, & potestatis*, prenderebbe forza la scommunica, che prima *ex euidenti defectu materia era nulla*. Cosi oltre la Glossa. 11. q. 3. c. *Non solum*. si dichiara San Gregorio istesso, con queste parole. *Is autem, qui sub manu pastoris est, ligari timeat vel iniustè, nec pastoris sui iudicium temerè reprehendas, nam & si iniustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia culpa, quæ non erat, fiat* & la ragione, perche non si deue sprezzare il Pastore, ancor che erri; si caua dal capitolo nemo. citato di sopra. *Non enim est homo, qui ligat, sed Christus, &c.* Si deue nella persona di quel Prelato rispettare la dignità, che tiene, per che il Signor Iddio lo ha fatto degno di grado così sublime, che quello, che egli lega in terra, da lui è legato in Paradiso, & però come rappresentante Christo douiamo non sprezzarlo.

Si deue auuertire di piu, che ogni attione morale è retta da qualche virtù, & che ogni virtù, consiste nella mediocrità, essendo vitiosi ambi gli estremi, onde come peccarebbe, chi per viltà vbidisce à vn Superiore, mentre commanda cosa contra-

ria alla volontà del Signor Dio; così peccarebbe, chi nel difenderſi, & opporſi al ſuo commãdamẽto, eccedeſſe i termini della virtù, & però dicono tutti, che le difeſe deuono farſi *cum moderamine inculpatæ tutellæ*, come per eſſempio, vno mi aſſaliſſe per darmi morte, s'io poſſo difendermi ſenza offenderlo, io ho tenuto di farlo, & ſe l'offendo, pecco, perche all'hora eccedo i termini della difeſa incolpata, così ſe poſſo difendermi à baſtanza con le parole, & vengo à fatti, pecco, perche eccedo i termini della virtù predetta, & ſe poſſo difendermi co'l ferirlo, & voglio vcciderlo, pecco medeſimamẽte, & trappaſſo queſti termini di virtù. In ſomma la difeſa incolpata conſiſte in far ſolamente quello, che baſta, & in non tralaſciar quello, che è neceſſario conforme allo ſtato della perſona, con queſta conditione, che quello, che ſi fa, ſi faccia ſolo per ſaluare ſe ſteſſo, non per nuocere al proſsimo; ſiche quando ſi poteſſe far vno ſenza l'altro, volontieri ſi farebbe.

Però chi per difenderſi da vn tal precetto del ſuperiore, faceſſe contro di lui, ò de' ſuoi miniſtri più di quello, che gli è neceſſario, peccarebbe, come anco peccarebbe, quando tralaſciaſſe di far coſa, che fuſse neceſſaria per ſua difeſa, & più toſto deue perdere la vita, & quanto hà al mondo, che commettere il peccato, che gli è commandato dal Superiore, & ci ſerue l'eſſempio di S. Paolo, che arditamente s'oppoſe à S. Pietro, & lo ripreſe publicamente, perche inſegnaua coſe cattiue.

Conchiudo dunque, che chi vuole diſubidire ſenza peccato mortale, anzi con merito ad vna ſcommunica, è neceſſario, che dal Paſtore ſia cõdannato per coſa, che euidentemente conſti, che ſia attione virtuoſa, ò che non ſia peccato, & in queſto caſo, quello che non vbidiſce al Superiore, mà dal precetto ſi difende *cum moderamine inculpatæ tutellæ*, ancorche fuſſe il Sommo Pontefice, non pecca, anzi merita, mẽtre però prima manifeſti al mondo la cauſa della nullità della ſentenza. Nè contro di queſto ſi può procedere, come contro diſprezzatore di cenſure, & della Poteſtà Eccleſiaſtica, perche à ſofficienza habbiamo dimoſtrato, che egli non ſprezza ne queſta, ne quelle.

La moltitudine per dottrina di S. Agoſtino non può eſſere ſcommunicata. Cap. VIII.

PEr chiuſa di queſta prima parte, voglio raccordare, che trà le molte conditioni, lequali deuono hauer in cõſideratione

ne quelli, che fulminarnò questa horrenda maladittione, questa è principalissima, & essentiale, che mai non si può scommunicare vna moltitudine.

Et se *de facto* ella vēga scommunicata, oltre che lo scommunicatore pecca grauemēte, la scommunica s'intende nulla. Nè gioua al Prelato Ecclesiastico procedere conforme alle regole Canoniche nel resto; nè gli basta vedere i peccatori in pericolo di dannatione euidente, che in somma quando i peccatori sono molti; non posson o essere scommunicati.

Potrei raccontare molti Dottori moderni, & antichi, Santi, e non Santi, fautori di questa Dottrina; ma per non annoiare i Lettori con le citationi; à me basterà di addurre il Maestro solo de tutti i Teologi Agostino Santo, ilquale con ragioni, & con fondamenti della Scrittura Sacra difende questa conclusione contra i Donatisti heretici lib. 3. contra Epist. Parmenanni, cap. 2.

S. Agost. difende questa conclusione cōtra Donatisti.

Apporto volontieri la dottrina di questi libri, perche alcuni vogliono persuadere il Mondo, massime i semplici, & quelli, che non leggono, & non intendono, ò non hanno per mano i libri, che i Signori Venetiani, siano in quello stato istesso; che erano i Donatisti già; nondimeno chi legge tutto Sant' Agostino non trouerà altrettāti luoghi fauoreuoli alla Serenissima Republica, quanti ne trouarà in queste opere sole; lequali paiono dettate dallo Spiritosanto, per difesa di questa innocente, & pudica Susanna. La chiamo con questo nome nō già per offendere il giudice, (che Dio lo guardi;) ma solo per notare la proprietà di quello, che sotto mentito nome di F. Gregorio da Spilimbergo, in lettera à persona finta cō questi freggi denigra la innocētia di questa santissima Republica. È vero, che l'auttorità è lunga, tuttauia chi non ha i libri, hauerà auantaggio di leggerla senza comprarli, & chi li ha, schifferà la fatica di riuoglierli.

Opinione, e fondamēti de' Donatisti.

Gli heretici Donatisti trà i molti loro errori haueuano opinione, che nella Chiesa di Dio non potessero dimorare i peccatori; & però voleuano, che diffamato vno d'un peccato, subito douesse essere fulminata scommunica cōtro di lui, & egli s'intendesse separato dalla communione de' fedeli fino à tanto, che si pentisse. Et frà i molti luoghi della Scrittura Sacra, che apportauano à suo fauore, era vno quello di San Paolo a' Corinti al 5. capitolo della prima lettera. *Scripsi vobis in epistola, non commisceri fornicarijs, non fornicarijs huius mundi, aut auaris, aut ra-*

ptoribus, aut idolis seruientibus, alioquin debueratis de hoc mundo exisse, nunc autem scripsi vobis nõ commisceri. Si is qui frater nominatur inter uos, est fornicator, aut auarus, aut idolis seruiens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum huiusmodi, nec cibum sumere. Quid enim mihi de his, qui foris sunt iudicare? Nonne de his qui foris sunt vos iudicatis? nam eos, qui foris sunt Deus iudicabit. Auferte malum ex vobis ipsis. Da questo luogo concludeuano i Donatisti, che era necessario scommunicare ogni peccatore.

Opinione è fondamẽti di Sant' Agostino, & de' Catolici.

Dall'altro canto Sant' Agostino cõ tutti i Catolici era di parere, che si douessero tolerare nella Chiesa, non solo i peccatori occulti, ma spesso ancora i famosi, & apportaua l'auttorità di Christo in S. Matteo al 13. ilquale insegna questo con la parabola del Padre di famiglia, che non volse, che fusse cauata la zizania dal formento, per tema di non cauare il formento con la zizania; ma lasciò crescere fino al tẽpo della raccolta vno & l'altro insieme, & all'hora fatti fasci di zizania, la diede al fuoco, & ripose il formento nel granaio. La Chiesa è il campo, formento sono i buoni, zizania i peccatori, serui sono i Prelati, Iddio Padre di famiglia, il tempo del raccolto è il fine di nostra vita, Granaro il Paradiso, Fuoco l'Inferno.

Opinione de moderni vicina à quella de' Donatisti.

Concludeua adunque il P. Sant' Agostino, che da Dio fusse vietato a' Prelati Ecclesiastici, il separare con la scommunica i cattiui dalla communione de' fedeli, quando però erano molti, & si correua rischio di suellere i buoni insieme con i rei, di far nascere tumulti, seditioni, & discordie. Si che quelli, che a i nostri dì insegnano, che si debba scommunicare chi merita, sia chi si voglia, & seguane ciò che può seguire, co'l dire, che è scandalo accetto, & non dato. Vedano (li prego nelle viscere di Christo Signore di questo campo, di cui essi sono semplici seruitori) che non rinouino gli errori già tanto tempo estinti, & mentre vogliono fare altri Donatisti di nome, non si facciano essi Donatisti di opere, & di Dottrina; perche forse non piacerà alla Diuina Prouidẽza di suscitare noui Agostini al mondo per medici di questa infermità.

Si parla di scommunica sempre in numero singulare.

All'hora solamente, diceua il santo Padre, si deue adoperare la scommunica quando il peccatore è solo, & non si corre rischio di far tumulti, discordie, diuisioni, & però anco quãdo nella Scrittura si parla di scommunicare, sempre si parla d'un solo. San Paolo dice: *Si is qui frater nominatur,* dice: *Eijcite malum.* Christo dice: *Si peccauerit inter frater tuus.* Prego ogn'uno à leggere il primo, & il secõdo capitolo del terzo libro di Sãt' Agostino

ſtino cõtrà le lettere di Parmeniano, che reſterà a pieno informato di quāt'io ho detto. A me baſta di trapportar qui il principio del libro, & parte del ſecondo capitolo. Il principio è queſto.

Cum omnis pia ratio, & modus Eccleſiaſticæ diſciplinæ vnitatē ſpiritus in vinculo pacis maximè debeat intueri, quod Apoſtolus ſufferendo inuicem præcipit cuſtodiri, & quo non cuſtodito medicinæ vindicta non tantum ſuperflua: ſed etiam pernicioſa, & propterea iam nec medicina eſſe conuincitur, illi filij mali, qui non odio iniquitatum alienarum: ſed ſtudio intentionū ſuarum infirmas plebes iactantia ſui nominis irretitas, vel totas trahere, vel certè diuidere affectant, ſuperbia tumidi, peruicatia veſani, calumnijs inſidioſi, ſeditionibus turbulenti, ne luce veritatis carere oſtendantur, vmbram rigidæ ſeueritatis obtēdunt, & quæ in ſcripturis ſanctis ſalua dilectionis ſinceritate, & cuſtodita pacis vnitate ad corrigenda fraterna vitia moderationis curatione fieri præcepta ſunt, ad ſacrilegium ſchiſmatis, & ad occaſionem præciſionis vſurpant dicentes. Ecce ait Apoſtolus: Auferte malum ex vobiſipſis, quod malum vtique ſi integris, inquiunt, non obeſſet, nec iuberetur auferri, interim videamus, ne fortè non fruſtra non dixerit Apoſtolus, Auferte malos a congregatione veſtra: ſed, auferte malum ex vobiſipſis:

La pace è fine della Diſciplina Eccleſiaſtica.

Vana, e perniccioſa la diſciplina, che rompe la pace.

Rigida ſeuerità de' Donatiſti.

Parole ponderate piu diligentemente dal ſanto Padre nel ſecondo libro delle retrattationi al cap. 17.

Nelle Scritture Sacre s'intēde la ſcommunica ſolamente ſalua pace.

Nel ſecondo riſolue la difficultà con le ſeguenti parole, grā parte delle quali ſono riposte ne i ſacri Canoni 23. q. 4. c. *Non põt.*

In hac velut anguſtia quæſtionis non aliquid nouum aut inſolitum dicā, ſed quod ſanitas obſeruat Eccleſiæ, vt cum quiſque fratrum: ideſt, Chriſtianorum intus in Eccleſiæ ſocietate conſtitutorum, in aliquo tali peccato fuerit deprehenſus, vt Anathemate dignus habeatur, fiat hoc vbi periculum ſchiſmatis nullum eſt, atque id cum ea dilectione, de qua ipſe alibi præcipit dicens, vt inimicum non cum exiſtimatis, ſed corripite vt fratrē, non enim eſtis ad eradicandum, ſed corrigendum. quod ſi ſe non agnouerit, neque pœnitendo correxerit, ipſe foras exiet, & per propriam voluntatem ab Eccleſiæ vnitate dirimetur: nam, & ipſe dominus cum ſeruis volentibus zizania colligere, dixit, ſinite vtraque creſcere, vſque ad meſſem; præmiſit cauſam dicens, ne forte cum vultis colligere zizania, eradicetis ſimul, & triticum, vbi ſatis oſtendit, cum metus iſte non ſubeſt, ſed omnino de frumentorum certa ſtabilitate, certa ſecuritas manet, ideſt, quando ita cuiuſquē crimen notum eſt omnibus, & omnibus execrabile apparet, vt vel nullos prorſus, vel non tales habeat defenſores, per quos poſſit ſchiſma contingere, non dormiat ſeueritas diſciplinæ, in qua tanto eſt efficacior emendatio prauitatis, quanto diligentior confirmatio charitatis. Tunc autem hoc ſine labe pacis, & vnitatis, & ſine læſione frumētorum fieri poteſt, cum congregationis Ec-

Solue la queſtione il Santo Padre conforme all'uſo di Santa Chieſa.

Non deue eſſere ſcommunicato chi merita, ſe v'è pericolo di diuiſione.

Fondamento della opinione Catolica.

Non vi è pericolo di diuiſione, quā

clesiæ

clesiæ multitudo ab eo crimine quo anathematizatur, aliena est. Tunc enim adiuuat Præpositum potius corripientem quam criminosum resistentem: Tunc se ab eius coniunctione salubriter continet, vt nec cibum quisquam cum eos umat non rabie inimica, sed coertione fraterna. tunc etiam ille & timore percutitur, & pudore sanatur cum ab vniuersa ecclesia se anathematizatum videns, sociam turbam, cum qua in delicto suo gaudeat, & bonis insultet, non potest inuenire; ad hoc enim & ipse Apostolus ait, si quis: nihil aliud videtur significare voluisse, nisi eum posse tali modo salubriter corrigi, qui inter dissimiles peccat, idest, inter eos, quos peccatorum similium pestilentia non corrumpit. in eo verò, quod ait, nominatur, hoc nimirum intelligi uoluit, parum esse, vt sit quisque talis, nisi etiam nominetur, idest famosus appareat, vt possit omnibus dignissima videri, quæ in eum fuerit anathematis prolata sententia. ita enim & salua pace corrigitur, & non interfectorie percutitur, & medicinaliter vritur: propterea & de illo dixit, quem tali medicina sanari voluerat, satis huic est correptio, quæ fit a multis, neque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi cum ille corripitur, qui non habet sociam multitudinem, cum verò idem morbus plurimos occupauerit, nihil aliud bonis restat quam dolor, & gemitus, vt per illud signum quod Ezechieli sancto reuelatur illæsi euadere ab illorum vastatione mereantur, ad eum enim, qui errare non potest clamant, ne perdas cum impijs Deus animam meam; & cum viris sanguinum vitam meam, ne cum voluerint colligere zizania, eradicent simul & triticum. nec per diligentiam segetem dominicam purgent, sed per temeritatem potius inter purgamenta numerentur. Ideoque idem Apostolus cum iam multos comperisset, & immunda luxuria, & fornicationibus inquinatos ad eosdem Corinthios in secunda Epistola scribens, non itidem precipit, vt cum talibus nec cibum sumerent; multi enim erant, nec dici de his poterat, si quis frater nominatur fornicator, aut idolis seruiens, aut auarus, aut aliquid tale, cum eiusmodi nec cibum quidem simul sumere; sed ait, ne iterum cum venero ad vos, humiliet me Deus, vt lugeam multos ex ijs, qui ante peccauerunt, & non egerunt penitentiã super immunditia, & luxuria, & fornicatione quam gesserunt: per luctum suum potius eos diuino flagello coercendos minans, quam per illam correptionem, vt ceteri ab eorum coniunctione se contineant. Consequenter enim dicit, ecce tertiò hoc venient ad uos; vt in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. prę dixi & prædico sicut præsens secundò, & nunc absens ijs, qui ante peccauerunt, & ceteris omnibus; quia si venero iterum, non parcam, quia probationem queritis eius, qui in me loquitur Christus. Quid aliud dixit hic, non parcam? nisi quod superius ait, & lugeam multos: vt luctus eius impetraret flagellum a domino, quo illi corriperentur, qui iam propter multitudinem non poterant ita corripi, vt ab eorum coniunctione se ceteri continerent, & eos erubescere facerent, sicut faciendum est, si quis frater in aliquo ceteris dissimili crimine nomi-

[Margin notes:] do il peccatore è solo, ma quãdo sono molti.

Non è salubre la corretione, che si fa à molti.

Quando molti peccano, non vi è altro rimedio, che piãgerli, e sospirarli.

S. Paolo nõ scõmunica i Corinthi, quãdo erano molti.

nominatur, & reuera si contagio peccandi multitudinem inuaserit, diuinę disciplinę seuera misericordia necessaria est; nam consilia separationis & inania sunt, & perniciosa, atque sacrilega, quia & impia & superba fiunt, & plus perturbant infirmos bonos, quam corrigant animosos malos, Sicut enim ille fidelissimus testis auaritię collegarum, cum ea mala tribulationum; quæ patiebatur illo tempore Ecclesia, censurę diuinę & disciplinę tribueret, commemoratis, quos nouerat Episcoporum pessimis moribus, qui esurientibus fratribus habere argentum largiter vellent, fundos insidiosis fraudibus raperent, vsuris multiplicantibus fœnus augerent. Quid non, inquit, perpeti tales pro peccatis huiusmodi mereremur? & deinde adhibet testimonium de Psalmis dicens, cum iam pridem monuerit & dixerit censura diuina, si dereliquerint filij eius legem meam, & in iudicijs meis non ambulauerint: si iustitias meas profanauerint, & mandata mea non custodierint, visitabo in virga iniquitates eorum, & in uerberibus peccata eorum. Misericordiam autem meam non dispergam ab eis. Misericorditer igitur corripiat homo, quod potest: quod autem non potest, patienter ferat, & cum dilectione gemat, atque lugeat, donec aut ille desuper emendet, & corrigat, aut vsque ad messem differat eradicare zizania, & paleam ventilare: vt tamen securi de salute sua, bonæ spei Christiani inter desperatos, quos corripere non valent in vnitate versentur, auferant malum a se ipsis, idest vt in ipsis non inueniatur quod in moribus aliorum eis displicet. cum enim dixißet Apostolus, quid enim mihi de ijs, qui foris sunt iudicare, nonne de ijs qui intus sunt vos iudicatis? de his autem, qui foris sunt Deus iudicabit; tanquam illi responderent, quid agimus, cum improborum multitudine præmimur, vt iudicium nostrũ in aliqua coerctione non possimus exercere? auferte, inquit, malum ex vobisipsis; idest, si non potestis auferre malos ex medio vestrum, ipsum malum auferte ex vobis ipsis. quod si quisque velit sic intelligere quod dictum est, auferte malum ex vobis ipsis: vt per correptionem separationis de congregatione fratrum malus quisque auferendus sit; studio tamen sanandi, non odio perimendi esse faciendum nemo dubitauerit. & quis adhibendus sit modus temporaque seruanda, ne pax ecclesię violetur, in qua maxime tritico parcendum est, ne simul cum zizanijs eradicetur, quod in præsentia visum est necessarium, disseruimus; hoc qui diligenter cogitet, nec in conuersatione vnitatis negligit disciplinæ seueritatẽ, nec imoderatione coerctionis dirumpit vinculum societatis. nam hoc ipsum quod ait Apostolus, cum eiusmodi nec cibum simul sumere, quam multi boni Christiani faciunt de ijs de quibus familiarius curam gerunt, vt a quorum consortio se potuerint separare, quos tali correptionę posse corrigi sentiunt, vel quos omnino corrigi posse desperant, ne alios colloquiorum malorum contagione corrumpant, non dubitant facere. facit hoc bene id est, humili charitate ac benigna seueritate, qui sic prę{e}st fratri-

I cõsigli di scommunicar moltitudine infetta di peccati vani, perniciosi, sacrileghi, impij, superbi, piu dannosi a' buoni, che giouevoli a i cattiui.

Quello, che non si può correggere si sopporti patiẽtemente piangendolo, ò sospirando lo fino alla morte senza separarsi con la scommunica.

Tempo, & ocasione di scommunicare.

Quanto è piu facile scommunicare e separare un solo, tãto piu difficile separar moltitudine.

bus ut eorum seruum se esse meminerit, sicut sese habent ipsius Domini & præceptum, & exemplum. Tunc enim fit sine tipho elationis in hominem, & cum lutu deprecationis ad Deum. Sed quam facilè de gradu clericorum quisque ab Episcopo, vel de numero pauperum quos pascit Ecclesia, vel de ipsa congregatione laicorum, siue ab episcopo, siue a clero, vel quocumque pręposito, cui est potestas, eximitur, ita vt cum eiusmodi à cęteris, quibus hoc pręcipi potest, nec cibus sumatur, tam facile malorum multitudo in quolibet ordine Ecclesiæ non potest à bonorum commixtione separari, & expelli; nam & in domibus suis quique boni fideles, ita disciplinam suorum moderantur, & regunt, vt ibi quoque obtemperent Apostolo pręcipienti; cum eiusmodi nec cibum sumere; cum & de filijs suis & de domo pacis hoc faciunt, vel fieri iubent; cum eos vident ita viuere, vt hoc eis esse faciendum ipsa, quam habẽt in eos charitas suggerat.

La moltitudine si deue rispondere solamente con parole generali. & quando Id diomanda qualche flagello.

Turba autem iniquorum cum facultas in populis promendi sermonem generali obiurgatione ferienda est, & maxime si occasionem, atque oportunitatem prębuerit aliquod Domini flagellum desuper, quo eos appareat pro suis meritis uapulare. Tunc enim aures humiles, posset emendatis sermoni calamitas auditorum, faciliusque in gemitum confitendi, quam in murmura resistendi afflicta corda compellit, sicut tunc Beatus Ciprianus de collegis suis fortasse illa non diceret, nisi eum desuper diuina seueritas adiuuaret. eo quippe tempore illa dicebat tam molesto, tam calamitoso, atque luctuoso, vt illi non solum succensere non auderent, sed etiam vix à succensentibus veniam se posse impetrare sentirent. quanquam & si nulla calamitas tribulationis premat, cum facultas datur, vtiliter corripitur in multitudine multitudo. nam sicut separata sęuire, sic in ipsa congregatione obiurgata gemere consueuit.

S'ha da osseruare il precetto Apostolico della scommunica quando nõ si corre rischio di rõper la pace.

quamobrem & illud pręceptum Apostoli nullo modo negligendum est, cum sine periculo violandę pacis fieri potest, quia nec ipse aliter fieri voluit, vt à congregatione bonorum separetur malus, & eiusdem illud præcipuè attendendum est, ut sufferentes inuicem studeamus seruare vnitatem spiritus in vinculo pacis. Item Domino in Euangelio dicenti, in illo obtemperare debemus, vbi ait, si neque Ecclesiam audierit, sit tibi tanquam Ethnicus, & Publicanus: & in illo vbi prohibuit colligi zizania, ne simul eradicetur, & triticum. potest enim vtrunque custodiri ab eis, quibus dictum est; Beati Pacifici quoniam filij Dei vocabuntur.

Quando si deue osseruare il precetto di Christo della scommunica.

Resta dunque chiaro per la dottrina del Padre Santo Agostino, di San Paolo Apostolo, e di Christo istesso, che la moltitudine non può scommunicarsi, & non è quella la causa, che nella moltitudine ve ne sia sempre alcuno d'innocente; ma perche scommunicandosi molti, si corre pericolo di disunioni

sunioni, risse, discordie, odij, &c. le censure Ecclesiastiche si deuono solamente adoperare, *custodita pacis vnitate, & salua dilectionis sinceritate*, ilche non è mai dice il Santo Padre, *se non quando multitudo ab eo crimine, quo anathematizatur, aliena est*. perche in tal caso solamente, si può facilmente suellere la zizania senza pericolo di suellere anco il formento; & chi vuol cauar vno con rischio di cauar anco l'altro, è seruo, che fa contro il precetto del suo padrone. Et cosi conchiudo questa prima parte.

PARTE SECONDA

In cui ſi eſſamina la priggionia delli dui Chierici.

Si diuide il rimanente dell'opera, ſi ſcopre l'ordine da ſeruarſi, & ſi moſtra la ſcommunica nulla per vn capo. Cap. Primo.

E noi vogliamo ſapere quello, che il mondo con tanta auidità brama d'intẽdere, cioè, ſe queſta Sereniſſima Republica ofenda Iddio, non oſſeruando la ſcommunica, & cẽſure fulminate dalla Santità del Papa contro di lei, & non permettẽdo, che alcuno le oſſerui, ne' ſuoi Stati, fa di meſtiero applicare al particolare gli vniuerſali dichiarati nella prima parte.

Prima dunque haſsi à eſſaminare, ſe quello, perche ſono ſcõmunicati queſti noſtri Signori, ſia peccato mortale, ò nò.

Secondo, ſe non è peccato mortale, euidentemente, & indubitatamente.

Terzo, ſe hanno auuertito il ſopremo Padre con filiale riuerenza, & non ſuperbamente della giuſtitia della cauſa loro.

Quarto, ſe hanno fatto manifeſta al mondo la cauſa della loro diſubidienza.

Quinto, ſe nel diſubidire, & reſiſtere al commandamento Paſtorale, ſono ſtati ne i termini della difeſa incolpata.

Tralaſcio di conſiderare quella conditione della moltitudine, perche (al parer mio) per quel capo non ha dubbio alcu no, che la ſcommunica preſente è contraria a i precetti euangelici, alla dottrina de' Santi Padri, al commune conſenſo de' Dottori, & però ingiuſta è nulla. Eſſendo, che è ſcommunicato il Doge, & il Senato, che è vna moltitudine di più di 220. perſone. Ma cõſidererò quelle altre cõditioni, lequali poſſono hauere alcuna ſorte di dubbio. Et laſciarò carico al Padre Sãt'Agoſtino di difenderſi da chi vorrà impugnarlo in queſta materia della moltitudine, auuertendo, che guardi bene, chi vuole dire contra à quel Santo Padre, perche la opinione contraria fu de heretici Donatiſti. Ne dica alcuno, che in quel luo go il Santo Padre non tratti della ſcommunica, perche non può dir queſto, ſe non, chi totalmẽte è ignorante della lingua latina. Ma è neceſſario ò confeſſare la ſcommunica ingiuſta, ò ne-

ò negare, che il Senato sia moltitudine, ò dire, che Sant'Agostino non intendesse la Scrittura Sacra, & dicesse la bugia, che la parte sana della Chiesa a' suoi tempi fusse del parere di lui, e mettesse in vso la sua dottrina.

Quanto al primo punto si suppone: che per tre cose siano scommunicati.

1 Perche hanno impriggionati due religiosi incolpati, & accusati all'Eccelso Tribunale di graui, & enormi delitti, come di offesa Maestà, di patricidio, fratricidio, di stupro, di molti homicidij, & altre infinite scelerità, nellequali gli è opposto, che co'l lungo habito si fussero resi affatto incorrigibili.

2 Perche hanno fatto vna legge, che non si possano fabricar Chiese ne i loro stati, senza licēza del Serenissimo Principe, ò suoi rappresentanti.

3 Perche hanno rinouato vna legge fatta già molti anni prima, che quei beni, che nell'auuenire da' laici saranno lasciati a' luoghi pij; da religiosi, ò altri custodi siano venduti nel termine di dui anni, & quel danaro inuestito à beneficio di quei luoghi; conforme alle leggi Sacre, purche non sia inuestito in stabile de Laici.

4 La quarta de i beni enfiteotici, che è la prima in ordine, nō si considera per quei rispetti, che si diranno à suo luogo.

Si Propone la difficoltà della cattura Clericale, & con la douuta riuerenza propone l'Auttore la conclusione per la Serenissima Republica, & la via di dimostrarla. Cap. II.

LA maggiore difficoltà in queste controuersie è la carceratione di quei dui religiosi, perche gli oppugnatori delle attioni Venete gridano ad vna voce, che è contraria alle leggi non pure humane, ma diuine ancora, lequali, come dicono, si accordano tutte à leuare ogni Potestà a' Prencipi temporali di giudicare gli Ecclesiastici, non solo ne' casi Ecclesiastici, & meri Spirituali, ma ancone i tēporali & politici. Et confesso ingenuamente, che per qualche giorno ho temuto ancor io, & dubitato molto di questo capo; ma quando poi ho riuolti i libri, che possono, & sogliono illuminare il vero senza interesse, ò rispetto veruno, & veduto con diligenza i Sacri Concilij, i Santi Padri, & ho posto in vso la ragione naturale, vera inuestiga-

ueſtigatrice della verità, confeſſo ingenuamente, così Iddio mi aiuti, che de i capi conteſi non mi pare che habbia tanta ragione in alcuno la Sereniſſima Republica, quãta hà in queſto.

E lecito di confutare i ſcritti d'huomini grandi, e pij, quando ſi ritrouano contarij al uero.

Non douerà l'Illuſtriſſimo, & Reuerendiſſimo Signor Cardinal Bellarmino, & altri ſuoi coadiutori hauere à ſdegno, che vn Fraticello ſi opponga, & ardiſca di contradire alla loro dottrina; perche mi difenderà il B. Santo Agoſtino appreſſo Gratiano d. 9. c. Neque, con queſte parole. *Neque quorumlibet diſputationes quamuis Catholicorum, & laudatorum hominum, velut ſcripturas Canonicas habere debemus, vt nobis non liceat, ſalua honorificentia, quæ illis debetur hominibus, aliquid in eorum ſcriptis improbare, atque reſpuere, ſi forte inuenerimus, quod aliter ſenſerint, quam veritas habet diuino adiutorio ab alijs intellecta, vel à nobis.* Honoro l'Illuſtriſſimo Signor Cardinale con tutti quei titoli, & nomi che debbo; gli altri che hanno ſcritto in tali materie da me ſono tenuti à i luoghi loro, tutti li riuériſco come ſi conuiene, ma però ſe la loro dottrina non mi pare conforme alla verità, alla ſacra ſcrittura, à Santi Padri, alla determinatione de Concilij, alla ragion naturale, non debbono eſſi, che ſon tenuti alla perfettione, ingiuriarmi; è coſa d'animo vile, & irreligioſo il contendere con maledicenze, è coſa da Dottori il contendere con dottrina, & con ragione. Sentano lo ſteſſo Santo Padre Agoſtino, che appreſſo Gratiano diſtinct. 9. capit. *Ego ſolis,* m'inſegna com'io debbo leggere i loro ſcritti, *eis ſcriptorum, qui iam canonici appellantur didici hunc timorem, honoremque referre; vt nullum eorum ſcribendo erraſſe audeam credere, aut ſi aliquid in eis offendo, quod videatur cõtrarium veritati, nihil aliud exiſtimen, quam mendoſum eſſe codicem, vel non eſſe aſſequutum interpretem quod dictum eſt, vel me minimè intellexiſſe non ambigam. Alios autem ita lego, vt quantalibet ſanctitate, quantaque doctrina polleant, non ideo verum putem, quia ipſi ita ſenſerunt, ſed quia mihi per alios Authores, vel Canonicas, vel probabiles rationes quod vero non abhorret, perſuadere potuerunt.* Et nel c. Neque precatio. *Talis ego ſum in ſcripturis aliorum, quales volo eſſe intellectores meorum.*

Solo i ſcrittori Canonici crede S. Agoſtin. che nõ habbian potuto errare. La ragione fondamẽto per cui ſi credeua, à ſcrittori bẽ che grandi per ſantità, & dottrina, il P. S. Agoſt.

Quello, che dice di queſta controuerſia l'Illuſtriſſimo Bellarmino nelle ſcritture, che hà date alla ſtãpa, cõtra l'Auttore dell'otto propoſitioni, & altri, lo prende di peſo tutto dalle ſue controuerſie gia ſtampate; però noi attenderemo à confutar quello che hà detto nelle controuerſie, & laſciaremo carico di difendere quella ſcrittura à chi lo hà preſo, ad ogni modo tanto la innocẽza della Sereniſſima Republica ſarà in queſta maniera difeſa, & io non mi interporrò à fare l'officio altrui.

Dico adunque, che la Sereniſſima Republica di Venetia in politicis può giudicare, & caſtigare i Chierici per delitti graui; perche in queſto ſtato particolarmente, in politicis non ſono eſſenti i Chierici dalla poteſtà politica; ilche io dimoſtro, prima con ragion naturale, ſeconda con la legge Moſaica, terza con la legge Euangelica, quarta con determinatione di Concilij, quinta con Dottrina de Padri, ſeſta finalmente con l'vſo vniuerſale di tutta Chriſtianità per molte centinara d'anni.

Cõcluſione dell'Auttore.

Sei ſtrade con le quali egli uuol prouarla.

Si moſtra con dottrina dell'Illuſtriſſimo Bellarmino la naturale neceſsità, che ha tutta la natura humana della poteſtà Ciuile, & ſi cauano alcuni corolarij. Cap. III.

NOn ſaprà ſe il medico faccia bene l'vfficio ſuo, chi non conoſce qual fine ſia prefiſſo alla medicina; non conoſcerà ſe il Nochiero guidi bene vna Naue, chi non sà à qual porto ei debba condurla; et così noi combatteremo da ciechi, & giudicaremo da temerarij del peccato, & eccesso delle Poteſtà Eccleſiaſtica & Temporale, ſe prima nõ ſapremo à qual fine ambe ſiano ordinate da Dio nella ſpecie humana, & qual'vfficio ad vna, & altra ſia impoſto dalla Prouidenza Diuina; & per nõ accreſcere le controuerſie importunamente & non far la ſcrittura lunga, fuori di propoſito, tralaſcierò le citationi, & allegationi d'altri auttori, doue l'Illuſtriſſimo Bellarmino ci fauoriſce; baſtando nelle conteſe la confeſſione dell'Auuerſario per cõuincerlo. Auuerſario lo chiamo per la cauſa; Padre lo chiamo per la perſona, per l'vfficio, per la dottrina, & per mill'altri titoli. Prenderò adunque im preſtito per hora à tal effetto da ſua Signoria Illuſtriſs. il quinto Capitolo del ſuo terzo libro de laicis, doue cõ S. Thomaſo opuſc. 20. lib. 1. c. 1. & Ariſtot. 1. polit. c. 2. Dichiara il fine della poteſtà temporale con queſte parole, lequali fedelmente tradurrò in volgare, perche ogn'vno l'intenda.

Non conoſce gli errori dell'arteſice, chi non conoſce il fine dell'arte, & mal giudica l'attione, che non conoſce il fine dell'agente.

Il Prencipato politico è così naturale, & neceſſario al genere humano, che non ſi può leuare ſenza diſtruggere la Natura iſteſſa. Percioche la Natura dell'huomo è, che egli ſia animale ſociale, eſſendo gli animali irragioneuoli ſi fattamente formati dalla Natura, che ciaſcuno può baſtare à ſe ſteſſo, ma l'huomo, ha biſogno di tante coſe, che in maniera alcuna non può viuer ſolo. Naſcono i brutti veſtiti, & armati, la loro eſti-

L'huomo per natura è animal ciuile.

Gli irragieneuoli ſono ſufficienti à ſe ſteſſi, l'huomo ſo lo no.

Naturale inopia dell'huomo.

matiua è così determinata a tutte le cose loro cōuenięti, naturalmente senza maestro veruno, subito sanno fabricarsi il Nido, cercare il Vito, & farsi medicine. Ma l'huomo nasce senza vesti, senza casa, senza alimēti, bisognoso di tutte le cose, & anchor che habbia le mani, & la ragione, co' quali può prouedersi di tutti gli strumenti; ricerca ad ogni modo ciascuno d'essi lungo tempo, & così lungo, che è impossibile, che vn solo huomo sia bastante à far tutte le cose, massime nascendo noi rozi, & imparandosi l'arti piu tosto da maestri, che coll'isperienza: è necessario adunque, che viuiamo insieme, & ch'vno aiuti l'altro. In oltre benche ognuno fusse bastante di viuere da se stesso, nondimeno non sarebbe bastante solo di difendersi dall'impeto delle fiere, & d'Assassini; ma per tal effetto è necessario di ragunarsi insieme, & assembrate le forze fare resistenza.

L'huomo solo non può difendersi da fiere, & da Assassini.

Et benche fusse anco bastante à difendersi da nemici solo, ad ogni modo ei restarebbe rozo priuo di sapienza, di giustitia, & di molte altre Virtù, (e pure noi siamo nati al mondo per adoperar principalmente l'intelletto, & la volontà;) percioche le scientie, e l'arti in lungo tempo, e da molti sono state ritrouate, ne senza maestro si puonno imparare, & la Giustitia non si può essercitare se non nella compagnia, essend'ella vna Virtù, che constituisce le equalità trà molti.

L'huomo solo priuo di molte virtu.

Finalmente il dono della fauella, & dell'vdito, cioè di capire distintamente le parole, à che fine è dato all'huomo, se egli ha da viuere solitario? Però dice bene Aristot. nel primo della Politica al 2. cap. che l'huomo è animale più ciuile dell'api, e delle grue, e d'ogni altro animale, è chi viue vita solitaria, è ò Bestia, ò Dio. cioè cosa ò maggiore, ò minore dell'huomo. Ne questo è contra i nostri Eremiti; percioche quelli, che vissero totalmēte solitarij, come Paolo primo eremita, Maria Maddalena, Maria Egittiaca, & altri tali, potiam dire, che hauessero più che del l'huomo non per natura ma per gratia, percioche erano nodriti miracolosamēte da Dio, come è notorio. Gli altri poi bēche dimorassero nelle solitudini, non dimeno spesso si congregauano insieme, & erano soggetti a i loro Abbati, come si ha dimostrato nella disputa de Monachis.

A l'huomo solo uana è la fauella.

L'huomo solo è bestia, ò Dio.

La solitudine heremitica difesa.

Hor dunque se la Natura humana ricerca vita sociale, certamēte ricerca ancora e Reggimento, e Reggitore; percioche è impossibile, che vna moltitudine duri lungamente, se non vi sia alcuno, che la tenga vnita, & che habbia cura del ben commune, come in ciascuno di noi subito si disunirebbono tutte le

cose, se non fusse l'anima, che tiene vnite le parti, a le potenze, e gli elementi contrarij, de' quali siamo composti. La onde ne' prouerbij al'xi. *Vbi non est gubernator, populus corruet.* Di più, la compagnia è vna moltitudine ordinata, perche vna moltitudine cõfusa non si chiamerà compagnia; & che altro è l'ordine, che vna serie vna dispositione delle cose superiori, & inferiori? Adũque necessariamente si hanno da hauere i Rettori, se si ha da viuere in compagnia.

Che cosa sia compagnia.

Sin'hora hà parlato l'Illustrissimo Bellarmino ad literam, di cui anco sono le seguenti parole cauate, & tradotte con egual fedeltà dal sesto capitolo di quello istesso libro alla prima osseruatione.

La potestà Politica considerata vniuersalmente non discendendo in particolare alla Monarchia, alla Aristocratia, alla Democratia, è immediatamente da Dio solo; percioche segue necessariamente la Natura dell'huomo; & conseguentemente viene da colui, che ha fatto la Natura humana. In oltre questa potestà è de iure naturæ; percioche non dipende da consenso d'huomini; essendo che vogliano, ò nò, deono esser retti da alcuno, se nòn vogliano che perisca il genere humano, il che è contro l'inclinatione della Natura; & la legge di Natura è legge diuina, adunque per legge diuina, è introdotto questo gouerno. Et questo è quello, che pare propriamente voglia l'Apostol. al 13. de' Romani, mentre dice. *Qui autem resistit, Dei ordinationi resistit.*

La potestà politica immediatamente da Dio.

La potestà Politica de iure naturæ.

La potestà Politica de iure diuino.

Da questa Dottrina verissima del Signor Cardinale io cauo alcuni corolarij molto degni.

1 Non può essere la Natura humana senza il gouerno Politico.
2 Tutta la Natura humana ha da esser retta dalla Potestà Politica, si che chi da essa nõ è retto, è aut Deus, aut Bestia.
3 La potestà Politica non dipende da arbitrio d'huomini, ma da Dio solo fattore della Natura humana; & però da huomini non può esser leuata.
4 Il fine della potestà Politica è il ben commune, & la conseruatione della ragunanza d'huomini.
5 La difinitione della potestà Laica adunque è questa.

Definitione della potestà Politica. La Potestà Politica è vna facoltà data da Dio immediatamente alla natura humana, con cui hanno da essere gouernati necessariamente tutti gli huomini per viuer bene, & Beati in compagnia conforme alla ragione naturale. Et questa definitione è simile à quella del Nauar. c. Nouit. not. 3.

Perche sia instituita la potestà Ecclesiastica; come si distingua dalla ciuile, la sola Ecclesiastica è data al Prelato Ecclesiastico per dottrina Bellarmina. Quanta ingiuria facciano à chierici quelli, che gli essentano dalla potestà ciuile. Cap. IIII.

Origine della potestà ecclesiastica. SE l'huomo non hauesse l'anima immortale, & come gli animali brutti totalmẽte nella morte s'estinguesse, questa sola Potestà sarebbe bastãte alla natura nostra; ma essendo noi posti come disse vn sauio, nell'orizõte della eternità, & del tempo & douendo viuere due vite, vna mortale, l'altra eterna, vna in terra, l'altra in cielo, vna cogli huomini, l'altra cogli Angeli; fu necessario che Iddio Signor nostro ci prouedesse d'vn'altra potestà, la cui cura fusse di guidare a guisa di buon nochiero la naue della natura humana al porto della eterna felicità. Et questa si chiama potestà ecclesiastica ò spirituale, laquale fu raccommandata à religiosi, capo de quali da Christo, fu instituito S. Pietro Apostolo & il Pontefice Romano successor di lui. Sono adunq. diuersi i fini di queste due potestà, vna ha per fine la felicità ciuile, e terrena; l'altra la felicità spirituale, & eterna; & però ad essi si arriua con mezi tal'hora diuersi, tal'hora contrarij. A vna sono necessarie le richezze, all'altra gioua la pouertà; à vna gioua la castità, all'altra la propagatione, per vna è vietato il portar arme, all'altra è necessario, per vna si merita co'l perdonar l'ingiurie, per l'altra co'l vendicarle: & però dalla diuersità de i fini il Padre S. Thomaso quodlib. 12. art. 24. Conclude che molte cose sono ingiuste in iure canonico, che in iure ciuili sono giustissime.

Cura ecclesiastica. A soli clerici questa cura è commessa.

Diuersità delle due potestà.

E' vero, che molti Dottori han voluto far vn miscuglio di queste potestà, & l'hanno attribuite ambe al Vicario di Christo; ma oltre, che questa è opinione poco ragioneuole, è anco reprobata dal Signor Cardinal Bellarmino dottissimamente de Romano Pont. libro 4 c. 2. 3. 4. 5. Però essendo io d'accordo

in que-

in questa conclusione con sua Signoria Illustrissima, con cui si disputa, non mi affaticarò à prouarlo; ma supporrò come vero, che il Papa non ha hauuto da Dio altra potestà, che la spirituale, ò ecclesiastica, restando la Politica ne' soli Prencipi temporali.

La potestà ecclesiastica sola cõmessa al Papa, la temporale sola al Prẽcipe Laico.

Tutta adunque la natura humana ha da esser retta dalla potestà ecclesiastica, e tutta dalla potestà temporale; dalla ecclesiastica ha da esser guidata alla felicità eterna, dalla temporale, alla felicità politica; & se la temporale si volesse ingerire nell'vfficio della ecclesiastida, eccederebbe i suoi termini, & parimente la ecclesiastica eccederebbe i suoi, se volesse essercitare l'vfficio della temporale, & questo seguirebbe, quando la spirituale volesse come capo guidar gli huomini alla felicità ciuile, ò la politica, come capo, volesse condurli alla felicità eterna. Eì ben vero, che essendo ambe queste potestà, come due braccia della Republica Christiana, vna deue aiutar l'altra, come appunto fanno le braccia del corpo humano, da quali esse han preso tal denominatione. Non dico però, che ancorche per se stesse siano distinte, tal'hora non possano accompagnarsi insieme, e stare amendue nell'istessa persona, ma questo è per accidente, & non essentiale delle potestà; come per accidente auuiene, che il Medico formi statue, & lo Statuario risani. Così tiene anco il Signor Cardinale libro 4. de Rom. Pont. cap. 9. & 10.

Hormai è tempo, che si adoperi la materia preparata, & gli si dia la forma, che ricerca il nostro fine: però senta il Signor Cardinale, come i suoi fondamenti dichiarati dimostrano assai manifestamente l'errore della conclusione, che hora difende contro la Serenissima Republica di Venetia.

Prima ragione.

De iure naturæ, ogni huomo ha da esser retto da Potestà Politica, & chi non è retto da lei, è aut Deus, aut Bestia. Gli ecclesiastici sono huomini; adunque de iure naturæ, hanno da esser retti da potestà Politica; & se da lei non fussero retti, sarebbono, ò Dei, ò Bestie.

Il Pontefice, come Pontefice non può reggerli in Politicis, perche come tale non ha cura ò potestà Politica, essendo che la potestà Politica, è ad fœlicitatem temporalem: l'ecclesiastica ad fœlicitatem æternam solamente: resta adunque vna di due, ò che debbano esser retti dal Prencipe temporale, il che diciamo noi: ò che essendo essenti dalla potestà temporale, il che afferma il Signor Cardinale, non possano esser retti in Po-

liticis da alcuno, & conseguentemente siano, ò bestie, ò Dei. Da queste premesse verissime, e dalla sua propositione che siano essēti da potestà politica, ne seguita necessariamēte la sopradetta conclusione temeraria ingiuriosissima a Dio, & al Sacrosanto grado Clericale: però veda il Signor Cardinale chi honori più il Chierico, ò noi mentre non lo facciamo essente dalla potestà temporale, ò egli mentre lo libera da lei.

Opinione Bellarmi. ingiuriosa al grado Clericale.

Oggetto adequato d'ambe le potestà è la natura humana tutta, & seconda ragione per la potestà Politica. Cap. V.

Stimo assai opportuno, prima che si passi più oltre, & che la dottrina dichiarata qui ināzi esca di mente a lettori, auuertire cosa, che è di molto momento in queste difficoltà. Et è che ambe le potestà, Politica, & Ecclesiastica, han da reggere non parte; ma tutta la natura humana; tutta dico, per non escludere alcuna parte essentiale di lei dalla soggettione d'ambedue, & tutta per non eccettuare da esse indiuiduo alcuno, a cui s'estēda il loro fine. Alcuni semplici si danno a credere che sia diuiso l'Impero di queste potestà in tal maniera, che Iddio habbia commesso la cura del corpo humano alla potestà temporale, & la cura dell'anima alla ecclesiastica: si che, per dirlo con termine di scola, l'oggetto adequato d'vna sia l'anima sola, & dell'altra il corpo solo, cosa ridicola, & pericolosa insieme.

Ambe le potestà rettrici ai tutta a natura humana.

Errori de semplici.

Se il Prencipe temporale con la potestà sua, ch'è la politica non può toccar punto l'anima humana, ei non potrà far legge veruna, poiche la legge ciuile indiriccia gli animi & nō i corpi humani per la strada di virtù alla felicità ciuile. Le leggi sue non potranno obligare a peccato, & a dannatione eterna i transgressori, poiche il peccato è nella volontà potenza dell'anima humana; & per lo peccato l'anima principalmente ha da essere afflitta. E chi vuol vedere confutata questa opinione legga il Signor Cardinale Bellarmino de Laicis libro 3. cap. 11. Parimente se l'ecclesiastico ha da trattenersi ne' soli confini dello spirito, come in suo proprio, & adequato oggetto, non potrà egli commandar digiuno, vietare concubinato, sforzare alla restitutione delle facoltà, & dell'honore altrui,

Confutatione dell'errore.

Leggi temporali obligano a peccato mortale.

errori

errori manifesti. Versano adunque ambe le potestà in tutto l'huomo, come in propria materia, ambe hanno lo stesso oggetto, e parimēte deuō reggere tutta la natura humana, si che la distintione, ch'è trà esse nō ha origine dalla materia, ch'è l'istessa d'ambedue, ma dalla forma, e dal fine, cose totalmēte diuerse.

Potestà ecclesiastica s'estende a beni temporali.

Mi seruirà per essempio appresso de' semplici, che i dotti senza difficoltà m'intendono, le potenze del viso, & del gusto, che sono due diuerse, nondimeno con ogn'una d'esse potiam sentire il mele; ma il viso può conoscerlo come colorato solamente, & non come dolce, & il gusto per lo contrario può sentirlo, come dolce, & non come colorato. La medicina, & la filosofia naturale sono facoltà diuerse; nondimeno vna, e l'altra considera, & conosce il corpo humano; ma la diuersità nasce dal fine, & dalla forma di conoscere; perche la medicina lo cōsidera per sanarlo, la filosofia naturale, per conoscerlo solamente, & però quella con diuersa maniera da questa. La medicina come sanabile, la filosofia naturale, come corpo naturale, & oltre di queste, lo considera anco la filosofia morale, con diuersa maniera, & sotto diuersa forma, & con diuerso fine. Ha per fine renderlo felice, per tanto lo considera come capace di felicità. Et però è verissima propositione, & nelle scole communemente riceuuta, che la distintione de gli habiti, & delle potenze non nasce dall'oggetto materiale, ma dall'oggetto formale, non dalla materia, ma dal fine, non dalla cosa considerata, ma dal modo di considerare; & vna istessa cosa può essere oggetto di diuerse potenze, di diuersi habiti, ma sotto diuerse forme, & per diuersi fini. Non eccede mai vna facoltà i suoi termini, per conoscere quello, ch'è soggetto d'vn'altra, ma quando sotto la maniera, ch'è propria altrui, vuol conoscerlo; come per essempio; stà ne' suoi termini la potenza del viso, mētre conosce il mele come colorato, ma se lo volesse conoscere come dolce, gli eccederebbe; stà ne' suoi termini il naturale mentre considera l'huomo come corpo naturale, ma se vuol considerarlo come sanabile, esce de suoi confini, & intacca le giuridittioni del medico. L'oggetto adequato adunque della potestà ciuile è tutta la natura humana, & questa istessa è oggetto adequato della ecclesiastica. Ma la ecclesiastica hà per fine di condurla alla beatitudine eterna, & la temporale di guidarlo alla felicità politica; & però la ecclesiastica l'ha da reggere, come beatificabile, & la temporale come ciuile, & non è eccesso di potestà, quando vna giudica quello, che è soggetto del-

L'istessa cosa oggetto di due potenze sotto diuersi rispetti.

L'istesso soggetto di tre discipline, ma per diuerso fine.

Distintione de habiti si prende dal soggetto formale, nō dal materiale.

Quando vna facoltà eccede i termini proprij.

Soggetto adequato d'ambe le potestà è tutta la natura humana.

dell'altra: altramente non potrebbe l'ecclesiastica giudicar mai alcuno secolare; ma all'hora intacca ognuna le giuriditioni della compagna, quando la vuol reggere sotto la forma, che non è sua propria, cioè, ò quando l'Ecclesiastica vuol reggerla come ciuile, ò la temporale, come beatificabile. Si ha da auuertire oltra di ciò che seguita sempre la cōseguenza à *quatenus ipsum ad omne*. Come per essempio: Il colorato come colorato è oggetto adequato del viso; adunque ogni cosa colorata, come colorata è oggetto del uiso. Il corpo naturale come naturale è soggetto della scienza naturale; adunque ogni corpo naturale, come tale è soggetto di lei. Parimente adunque seguitarà nel caso nostro. La Natura humana come capace di felicità politica è soggetto adequato della Potestà ciuile; adunque ogni huomo, che è capace di felicità ciuile, sarà soggetto alla Potestà ciuile; sed sic est, che non si troua huomo, che non sia tale, essendo che la ciuiltà è naturale dell'huomo, come la risibilità, per dottrina del Signor Cardinal Berllarmino dichiarata di sopra; adunque non si troua huomo alcuno, che non sia soggetto alla Potestà ciuile. Come anco seguita. Il Christiano come Christiano è soggetto adequato della Potestà Ecclesiastica; ogni Christiano adunque gli è soggetto.

Consequēza necessaria à quatenus ipsum ad omne.

Seconda ragione.

Risposta dell'Illustrissimo Cardinale, e dell'Vgolino, & confutatione della prima Cardinalitia, & d'ambe le Vgoline. Cap. VII.

STimano alcuni, che la Potestà temporale per natura totalmente dipenda dalla ecclesiastica, & sia subordinata à lei, come sono le discipline instrumētali alle principali; & i fini secondarij all'architettonico, & s ingannano al parer mio. La natura delle discipline instrumētarie è tale, che in tāto ci seruono, in quanto ci sono ministre ad altre discipline, & però leuate quelle, a cui seruono, non si apprezzano punto, & sono vane. Come per essempio, l'arte del fare spade, elmi, & corazze, è subordinata all'arte militare: però leuata l'arte militare, si leuarebbe ancor questa, & sarebbe totalmente vana. L'arte del fillare è subordinata all'arte del tessere; però leuata l'arte del tessere, che si ha da fare della filatoria? Ma nō è così nel nostro caso; perche leuata la Potestà Ecclesiastica dalla Natura humana, non si leua la Potestà politica, & vediamo per isperiēza

Opinione d'alcuni della subordinatione di Potestà.

Arist. 1. ethic. c. 1.

Natura delle subordinate, & instrumentarie.

Essēpi delle subordinate.

che

che poche genti son rette dalla Ecclesiastica: ma tutte benche fiere, & barbare son rette dalla politica; però non è subordinata, ò dipendente per natura questa da quella. Dirò di più, che la Natura humana può stare senza la Ecclesiastica; ma nō senza la politica, & la ragione è questa. Che la politica ha per oggetto l'huomo come animal ciuile; & è impossibile, che si ritroui huomo che non sia animal ciuile, perche è tale per natura, & però è anco impossibile, che si ritroui la Natura humana senza Potestà Politica, come dimostra il Signor Cardinale de Laicis libro terzo, contra gli Anabattisti, & Trinitarij. La Ecclesiastica ha per oggetto l'huomo come capace di Beatitudine eterna, & l'huomo non è per natura capace di questa, ma per gratia; anzi per Natura è inhabile à tanto bene, & viene reso capace di lei dalla gratia diuina con la fede, & cō'l santissimo Sacramento del Battesmo: però come può essere la Natura humana senza Battesmo, & senza fede, così può essere senza Potestà Ecclesiastica, si che la Potestà Ecclesiastica prende possesso sopra l'huomo nel Battesmo solo; la onde se volessimo parlare rigorosamēte douerressimo dire col Nauar. in c. Nouit. de Iud. not. 6. nu. 14. & 31. che l'oggetto di questa Potestà è l'huomo, come Christiano, o'l Christiā come Christiano parole più espressiue del vero, & più facili ad intēdere; perche ogni huomo, che è capace di felicità eterna, è Christiano. *Qui crediderit, & baptizatus fuerit, saluus erit*. Nè può saluarsi alcuno, che non sia Christiano. *Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spirituſancto, non intrabit in regnū Cælorum*. Et ogni Christiano, come Christiano è capace di felicità eterna, si che Christiano, & capace di felicità eterna sono termini conuertibili.

Consideratione di questa ragione.

Non può ritrouarsi la Natura humana senza la potestà Ciuile, ma ben senza l'Ecclesiastica.

Formiamo adunque così la ragione. L'essentiale non dipende dall'accidentale. La potestà politica è essentiale alla Natura humana, la Ecclesiastica gli è accidentale, perche *potest adesse, & abesse sine corruptione humanitatis*. Et è necessaria solamente ex suppositione. Adunque la Politica non dipende dalla Ecclesiastica. Si proua ancora che non sia subordinata à lei come instrumentale all'architettonica così. Quelle cose sono subordinate ad altre come instrumentali ad architettoniche, le quali sono disprezzabili, & vane, leuate le architettoniche; ma leuata la potestà Ecclesiastica dalla Natura humana, resta ancora necessaria la Potestà politica; adunque questa non è subordinata à quella, come secondaria, & instrumentale à principale, & architettonica.

Simil-

Independenza dell'Imperio dal Ponteficato.

Similmente è confutata dall'Illustrissimo Cardinale questa opinione de Rom. Pont. lib. 5. c. 6. In luogo di cui egli ne apporta vn'altra, laquale sarà essaminata oportunamente. Et la independenza dell'Imperio dal Ponteficato è prouata con ragioni, & con auttorità dottissimamente dal Signor Cardinale istesso de Rom. Pont. lib. 4. c. 3. & seqq. Sopra di che si può formare quest'altra ragione. Doue non è dipendenza, iui nõ è subordinatione. L'Imperio, ò Dominio temporale non dipende dalla Potestà Ecclesiastica; adunque à lei non è subordinato. La maggiore è nota ad ogni principiante, la minore è del Signor Cardinale, si che essendo l'argomento in buona forma, la conclusione parmi necessaria.

3. Ragio-

Da questi fondamenti io cauo vna tal dimostratione. Le cose che sotto vn rispetto sono soggette naturalmente ad vna potenza, à vn'habito, à una facoltà; se si soggettano ad habito, ò potenza di genere diuersa; non però *ex vi istius subiectionis*, si liberano dalla prima, ancor che la seconda sia piu eccellente, & più nobile della prima. Gli huomini tutti per natura sono soggetti alla potestà ciuile; adunque se bene con l'habito clericale si soggettano alla potestà ecclesiastica di genere diuersa dalla ciuile, sia ella pure quanto eccellente si voglia, non però *ex vi istius subiectionis*, si liberano dalla prima. La maggiore si ha dichiarata, & prouata di sopra molto diffusamẽte. Et chi non si contenta delle nostre proue, si rammenti che l'infedele, che si batteggia, si sottopone al Prelato Ecclesiastico, & nondimeno resta soggetto al suo Prencipe Politico. Et la minore si ha pur prouata con l'auttorità del Signor Cardinale istesso.

Risposta dell'Illustrissimo Cardinale, e dell'Vgolino; & confutatione della prima Cardinalitia, e d'ambe le Vgoline. Cap. VI.

Risposta Bellarmina.

Risponde l'Illustrissimo à questa ragione, ò ad vna simile di Medina; de Cler. c. vlt. che sono due sorti di soggettione, vna che esclude la soggettione ciuile, come repugnante à se stessa; l'altra che come non pugnante seco la admette. Il Battesimo, & la legge Euangelica admettono come cosa non repugnante la soggettione ciuile, la onde chi si fa Christiano non è liberato da lei, ma resta nello stato istesso di prima. Ma al clericato repugna la soggettione ciuile; & di questa repugnanza

gnanza apporta due proue. La prima, che non può il chierico, ò monaco far bene l'ufficio suo, se non è essente dalla pòtestà ciuile. La seconda perche repugna all'ordine di natura, che il padre sia soggetto al figlio, la pecora al pastore, le cose spirituali alle tem porali.

Quanto alla prima parte della risposta veramente à me non pare soluta la mia ragione, ne meno quella del Medina. Perche ha da mostrare il Signor Cardinale, che il chierico non potrebbe fare l'ufficio suo, se fosse soggetto al laico, ilche nō mostra; ma supplisce per sua Signoria Illustrissima, un certo Vgolino in un trattato messo alla stampa questi giorni cōtro la Serenissima Republica di Vinetia, doue proua quello che doueua prouare il Signor Cardinale con queste parole c. 3. *Secundo capiendis ecclesiasticis personis, in carceremque coniiciendis, & in foro laicorum ipsis vexandis, à diuinis officijs amouentur, ex quo in iudicio laicorum iudicandi sunt, quibus ecclesiasticæ personæ sæpius odio sunt, ut experientia in casu nostro præsertim nunc docet, vt infra etiam diximus*. Et già che questi vuole farsi Hercole ad Atlante, uediamo di gratia con licenza del Signor Cardinale, come sodisfaccia bene all'ufficio suo.

Mancamento dell'Illustrissimo Bellarm. l'Vgolino supplisce per l'Illustrissimo.

Non uoglio considerare la grammatica di quest'huomo, perche se egli non s'ha formato noue regole, & ignote al mondo, certo ha fatto tanti errori, quante parole ha detto, & se andarà dal suo pedagogo, & construisca queste parole, conoscerà d'hauersi scordato la grammatica, & essersi ridotto a tale, che ne pur si raccorda le concordanze dell'aggiettiuo, co'l sostantiuo. Ma passiamo, dico, questi errori di parole, & veniamo alle cose, che trouaremo di questo composto tale la materia qual'è la forma. Due cause apporta, per le quali il Prencipe non deue giudicar i Chierici, ò carcerarli. La prima, perche mentre li carcera, sono impediti da' diuini officij. La seconda perche per lo più i Chierici sono odiati da' Laici. Signor Vgolino (sia detto con pace vostra) la prima proua è impertinente & pericolosa; la seconda è d'un'heretico. Se noi riduciamo il uostro argomento in forma, non può stare se non così. Chi carcera i Religiosi, gli impedisce da' diuini uffici, Il Prencipe di Vinetia carcera i religiosi, adunque gli impedisce da diuini vffici. Chi gli impedisce da diuini uffici pecca, adunque il Prencipe di Vinetia pecca.

Grammatica dell'Vgolino.

Prima proua impertinente dell'Vgolino.

Hora sentiamo come bene concluda questa vostra ragione. Chi carcera i religiosi, li impedisce da diuini uffici; i Prelati ec

clesiastici carcerano i religiosi; adunque gli impediscono da' diuini vffici. Chi gli impedisce da diuini vfficij, pecca; adunque i Prelati ecclesiastici peccano Sig. Vgolino portate questa vostra ragione nõ trà Cattolici, che stimano vfficio diuino il castigare i peccati; ma trà gli Anabatisti, che essi ve la pagaranno a peso d'oro. Dunque i Religiosi da nissuna potestà deuono esser giudicati?

2. Ragione dell'Vgolino di Parmeniano Heretico Donatista.

L'altra ragione del Sig. Vgolino è di Petiliano Heretico Donatista contra il Padre Santo Agostino ilquale heretico riprendendo il Padre Santo, che essendo Religioso fusse ricorso à Prẽcipe secolare dice appresso l'istesso P. cont. litt. Petil. donat. lib. 2. c. 92. *Quid autem vobis est cum Regibus seculi, quos nunquam Christianitas nisi inuidos sentit?* Et così con vna lunga diceria s'affatica di prouarlo. Et il Padre Santo Agostino replicate le parole di Petiliano, soggiunge. *His verbis prohibes vtique nos ad reges seculi accedere.* Et poi dimostra con efficacissime ragioni la impertinentia heretica, & inculca più volte il giudicio fatto da Costantino in causa di Religiosi cioè di Ceciliano, quando questo Vescouo fù assolto dalle accuse de gl'heretici, & à vn tempo stesso ci scopre, come nel foro laico il Chierico può essere attore, e reo, attore era Santo Agost. reo fù Ceciliano. Si solue adunque questa ragione co'l scoprire d'onde sia cauata, che maestri habbia hauuto, & contra chi fusse formata, & chi vuol vedere solutione più ampla, legga Santo Agostino, in quel luogo. Hor dunque già che quest'Hercole si fiacca sotto'l peso, attenderemo, che l'Illustrissimo Atlante meglio lo rega; & io pregarò Dio, che illumini questo Dottore à non essere, tanto ardito che voglia misurare tutti i Laici, & particolarmẽte i Prencipi co'l suo braccio.

S. Agostino insegna che il Chierico può essere attore, è reo nel foro laico.

Facile confutatione della seconda risposta Bellarmina, e quarta ragione à fauore della Republica.
Cap. VIII.

Secõda ragione dell'Illust. Bellarmino.

L'Altra ragione del Signor Cardinale è, che si peruerterebbe l'ordine di natura, se i Chierici fussero soggetti à laici, perche sarebbe vn soggiogare il padre al figlio, la pecora al pastore, le cose spirituali alle temporali; parmi assai leggiera, & con la dichiaratione sola dell'equiuoco si confuta.

Il Padre Santo Agostino sopra il Salmo 109. Apporta que-

sto dubio intorno à Christo, & lo solue con queste parole. *Ita admiratis hoc, quasi & in rebus humanis ista non fiant? Si contingat filium cuiusquam Regem fieri patre priuato, nonne erit Dominus patris sui? sed & Episcopus factus laici filius fit pater patris sui.*

Chi dunque argomentasse cosi. Chi fa soggetto il padre al figlio, peruerte l'ordine di natura. Chi fa il figlio Vescouo del padre, fa il padre soggetto al figlio; adunque peruerte l'ordine di natura. io sono sicuro, che questo argomento sarebbe ributtato da Santa Chiesa con brutti titoli; perche tira seco conseguenze perniciosissime; & pure la minor propositione non ha difficoltà alcuna, ma tutta la difficoltà consiste nella maggiore, che è il fondamento del Signor Cardinale. Parimente chi dicesse, chi fa soggetto il pastore alla pecora peruerte l'ordine di natura; il Papa è Pastore di tutti i Christiani; adunque non può soggettarsi ad alcuno d'essi senza peruertire l'ordine di natura. Ma mentre si confessa dal suo padre spirituale, gli si fa soggetto; adunque peruerte l'ordine di natura, & conseguentemente pecca. Chi non conoscerà la fallacia di questo discorso? & pure non ha dubio alcuno in altro che nella maggiore propositione fondamento del Signor Cardinale.

1. Errore in fede, che seguita la ragione Bellarmina.

2. Errore.

Finalmente chi cosi discorresse. Chi soggetta le cose spirituali alle temporali, pecca, & peruerte l'ordine di natura. Il medico ha potestà temporale, carnale, & corporale; il Papa ecclesiastica, & spirituale; adũque se il Papa si sottopone al medico, & a' i suoi precetti, sottopone cosa spirituale, & Ecclesiastica, a mondana, e temporale; & conseguentemente peruerte l'ordine di natura, & pecca. Io so che ogn'uno benche semplice conoscerebbe l'equiuoco della maggior propositione causa dell'errore, & si riderebbe di questo argomento.

3. Errore.

Non si può fuggire alcuna di queste conseguenze, chi non dice, che la uera repugnanza si ritroua nelle cose sotto l'istesso, & non sotto diuersi rispetti considerate; *contradictio est affirmatio, & negatio eiusdẽ de eodem eodẽmodo accepto*, cosi insegnasi nelle scole. Nauar. c. Nouit. de iud. not. 6. num. 24. & ibi alleg. & perciò repugna si all'ordine di natura, che sotto quel rispetto, che vno è padre sia anco figlio, sotto quello, ch'è pecora sia pastore, sotto quello che è superiore sia soggetto, ma sotto diuersi rispetti, non repugna.

Repugnanza si proua de' termini sotto l'istesso rispetto.

Però anco il Vescouo si può considerare come figlio naturale, & come Prelato Ecclesiastico, come figlio naturale re-

pugna, che ſia ſuperiore al padre; ma come Prelato Eccleſiaſtico non repugna. Coſi anco il Papa può conſiderarſi come Vicario di Chriſto, & come peccatore penitente; come Vicario di Chriſto repugna che alcun Chriſtiano gli ſia padre; ma come peccatore penitente non repugna, che ſia figlio, & ſuddito del ſuo Confeſſore. Finalmente può conſiderarſi lo ſteſſo Sommo Pontefice, come Pontefice, & come huomo infermo, come Pontefice, & poteſtà ſpirituale non è ſoggetto al medico, ne alla medicina; ma come huomo infermo à Medici è ſottopoſto.

Il Chierico ſi può cõſiderare ſotto dui riſpetti, & ſotto qual riſpetto gli repugna la ſuperiorità del laico.

Parimente noi diciamo, che i Chierici poſſono conſiderarſi, come huomini, & Cittadini; & anco come Chierici, & Duci del genere humano al Paradiſo. Come Chierici repugna, che ſiano ſoggetti alla Poteſtà de i laici, perche come Chierici ſono padri, ſono paſtori; ma come Cittadini non repugna; perche come tali ſono figli, ſono pecore della Poteſtà ciuile; la quale riſiede nella perſona de' Prencipi temporali, come in rappreſentante la Maeſtà Diuina; & però non ſi peruerte l'ordine di Natura, ne deono ſdegnare queſta ſoggettione. Et in vero ſe non repugna, che il Papa come infermo ſia ſottopoſto à un Medico, perche repugnarà, che il Chierico come parte della città ſia ſottopoſto al Vicegerente del noſtro Creatore Iddio? Forſe è più nobile il Medico, che il Prencipe? ò pure ogni minimo Religioſo del Sommo Pontefice?

4. Ragione.

Se il Signor Cardinale vuole la dimoſtratione di queſta nõ repugnanza, eccola. A quello, cui nõ repugna vna natura, molto meno repugnano le conditioni, ò proprietà eſſentiali di quella natura; ma al grado clericale non repugna la natura humana; adunque al grado Clericale non repugnano le conditioni, & proprietà eſſentiali della natura humana. Ma l'eſſere animal ciuile, & conſeguentemente ſoggetto a Poteſtà Politica, è proprietà eſſentiale della natura humana; come ſi ha dimoſtrato di ſopra; adunque al grado Clericale non repugna eſſere ſoggetto ad una tal poteſtà. Et in uero queſta parmi ragione molto forte, & molto naturale, & confeſſo, che sforza l'intelletto mio à coſi credere.

Quinta ragione per il Prencipe laico con due risposte de gli auuersarij, & la confutatione della prima, da cui si caua la sesta ragione per il Prencipe.

Cap. IX.

A Tante ragioni aggiungerò quest'altra, di cui anco si seruono gli Ecclesiastici. A tutte quelle cose s'estende la Potestà, le quali sono capaci del fine della Potestà; come la medicina s'estende à tutti gli huomini, perche tutti gli huomini sono capaci della sanità fine medico. La Potestà Ecclesiastica s'estende à tutti i Christiani; perche tutti i Christiani sono capaci di felicità eterna fine suo. Soggiungo io; il fine della Potestà temporale s'estende anco à Chierici, perche tutti sono capaci di felicità ciuile; adunque anco a' Chierici s'estende la Potestà Politica.

5. Ragione. La potestà s'estende dounque arriua il fine suo proprio.

Due risposte ho vdito à questa ragione, la prima, che conclude la superiorità temporale, mentre il Chierico, non sia da lei fatto essente. La seconda, che conclude, che il Prencipe possa condur si i Chierici alla felicità ciuile, ma non già, che possa castigarli mentre peccano.

2. Risposte à questa ragione.

La prima risposta mi pare totalmente inetta, e puerile. Perche replico. I Chierici essētati dalla Potestà ciuile restano huomini, ò nò? Se restano huomini, adunque animali Politici, & conseguentemente soggetti à Potestà Politica; si che non vedo altra strada essentarli da questa Potestà, che liberarli dalla humanità, & parmi repugnanza grande dire, animal ciuile essente da potestà ciuile.

Confutationi della prima risposta.

Non vorrei già, che da questa mia ragione concludesse alcuno, che io credessi, che ò il Sig. Dio, ò i Prencipi del mondo non hauessero potuto essentare i Chierici dal foro laico; perche io non sono di questo pensiero. Ma dico bene, che la essentione si può fare in due maniere, *per subtractionem à potestate simpliciter, & per communicationem potestatis.* Per subtractionem à potestate politica simpliciter, i Chierici s'intenderebbono essenti, quando Iddio, ò gli huomini li hauessero constituiti in stato tale, che da nissuna Potestà Politica douessero esser gouernati, perche di nissuna hauessero bisogno, & ognuno d'essi da se si potesse condurre al fine politico,

Crede l'autore, che i Chierici possano essere essēti. 2. Maniere di essentione. 1. Maniera.

Seconda maniera propria. co, & questo (salua la douuta censura,) è intelligibile appresso di me, & reprouato con le ragioni addotte di sopra. *Per communicationem potestatis*, s'intende, che Iddio, ò i Prencipi Ciuili, i quali soli da Dio hanno hauuto la potestà politica, habbiano communicato tal potestà a i Prelati ecclesiastici, con cui possano reggere i Cherici in Politicis, si che da i Prencipi i Prelati siano chiamati a parte dell'vfficio loro, & così io credo, che si intenda la essentione, si che altro è dire, che i Chierici sono essenti dalla potestà politica, altro, che sono essenti da i Magistrati Politici de' Laici; da i magistrati de Laici possono essentarsi, ma non già dalla potestà politica. Però se in Politicis hanno da esser retti dal suo Prelato, è forza, ch'egli habbia potestà politica; altramente sarebbe come vno non marinaro, che volesse guidar vna naue, il non medico, che volesse risanare, il non chirugico, che volesse cauar sangue, & in somma sarebbe vn *mittere falcem in messem alienam*, & voler giudicare *vltra crepidam*. Come adunque io credo, che Iddio habbia potuto essentarli da questi magistrati, così de facto io tengo che non li habbia fatti essenti, massime supposto vero quello, che di sopra si hà insegnato con dottrina dell'Illustrissimo Bellarmino, & lo dimostro.

Quinta ragione. Non possono esser liberi i Cherici da i magistrati Politici de Laici de iure Diuino, se de iure diuino, & dalla mano di Dio nõ sia communicata la potestà politica a i Prelati ecclesiastici. *Sed sic est*, che a Prelati ecclesiastici Iddio non ha commessa la potestà, ò cura politica, ma la sola spirituale, & ecclesiastica, la quale è ordinata ad *fœlicitatem æternam*; adunque i Cherici da Dio non sono fatti essenti da' magistrati Laici. La maggiore si ha & dichiarata, & prouata, la minore è dell'Illustrissimo Bellarmino, come si mostrò nel principio di questa parte, si che non sò come si possa ben fuggire la forza di questa ragione. Et quando Sua Signoria Illustrissima volesse ridirsi, & dare ambe le potestà al Prelato, non ci mancarebbono ragioni, & Dottori per confutarla. Resta adunque esclusa quella risposta, che dice, i Laici non poter sopra i Cherici, perche questi sono essenti da potestà politica; & però vediamo quanto vaglia l'altra.

Con-

Confutatione della seconda risposta, e varie ragioni per il giudicio Laico. Cap. X.

SVpposto, che la potestà temporale da Dio sia raccommandata a Prencipi Laici soli, & che però tutto il genere humano da questi debba essere guidato alla felicità ciuile, & conseguentemente anco i Cherici come gli altri: stimo che sia grande inconueniente, & cosa molto irragioneuole il dire, che possono essere regolati dal Prencipe per la felicità ciuile, ma che però non possono essere giudicati, & condannati da lui, mentre peccano contra di lei. Et questo lo dimostro con quegli istessi fondamenti, co' quali gli ecclesiastici mostrano, che il Prelato ecclesiastico può castigare i Laici delinquenti. Franc. Bozio de temp. eccl. monar. & iurisd. lib. 1. c. 22. forma questa ragione, nella quale io muterò solo il nome di ecclesiastico in temporale. *Idem est iudex recti, & obliqui, ita in artibus, & scientijs non solum qua recta sunt constat aperiri, sed falsitatem detegi, quò eà vitentur. Ita Logica verbi gratia de elenchis ait, & sophismatibus, physica non dari vacuum, ethica de vitijs euitandis, quare cum practico modo debeat Princeps temporalis inducere ex officio homines ad fælicitatem temporalem, propterea vti potest potestate coactiua, quando contumaces sint subditi, & nolint acquiescere.*

Confutatione della seconda risposta.

Prima ragione ecclesiastica a fauore del Prencipe Laico.

Ma supponiamo ancora, che i Prencipi Laici habbiano la cura de' soli Laici, & questi soli debbano condurre alla felicità ciuile; sentiremo come la ragione immediatamente seguente dell'istesso auttore conclude, che quando i Cherici impediscono la felicità ciuile de' Laici, possono ad ogni modo dal Prencipe essere castigati. *Nisi foret eiusdem potestatis inducere ad bonum, & tollere impedimenta (vt dicebamus supra) frustra foret ea potentia, qua non sufficienter potest ad eum finem perducere. Quare pluribus docet Clemens Alexandrinus, eiusdem esse facultatis, benefacere, & iustè punire; Plato scientiæ omnis esse vtilia capere, mala abijcere. Ad hæc videmus in naturalibus vim quandam rebus inditam, qua & conseruent sese, & propulsent contrarium. Ita in animantibus est vis attractiua, qua alimentum percipiant, & expulsiua, qua noxia depellant, & excrementa; alia animalia vnguibus, rostro alia, & similibus sese defendunt. An id negabitur potestati temporali ad beneficium publicum, & ad salutem communem?*

Seconda ragione ecclesiastica a fauore de Prencipi.

A queste due ragioni de gli auuersarij istessi, aggiongiamone vn altra pure appoggiata sopra i loro medesmi fondamẽti. Argomentano così tutti vniformi. Il Prelato ecclesiastico è

pastore, adunque ha potestà non solo di reggere le pecore mà di ferire, & di ammazzar i lupi, che infestano il gregge, & di qui concludono la potestà coattiua.

Vale la stessa ragione per la potestà coattiua de laici.

Supposto adunque, che siano dui distinti greggi il laico, & il Chierico, & che il Chierico non habbia Potestà politica rispetto del laico, ne il laico rispetto del Chierico, ma ogn'uno debba hauer cura in politicis del suo proprio gregge, (cosa che douerà concedere anco chi fa il chierico essente dalla potestà laica de iure diuino,) ne seguita ad ogni modo, che se il chierico à guisa di lupo assalti, & infesti il gregge laico, dal pastor di quel gregge debba essere perseguitato, ferito, e morto.

Il Prencipe laico è pastore.

Che il Prècipe laico sia chiamato pastore, lo confessano tutti quelli, che fanno monarca temporale il Papa, anzi che dicono che le parole, pastore, & pascere, si prendono nella Scrittura Sacra per gouernar temporalmēte, & per il Prencipe temporale. Di Dauide habbiamo nel Salmo. 79. *Sustulit eum de grege ouium, & de post fœtantes accepit eum, pascere Iacob seruum suum*. Il primo del Paralipomenon all'xj. *Tu pasces populum meum Israel, & tu eris Princeps super eū*, Michea al quinto, *suscitabimus super eum septem pastores, & octo primates homines*. Et però San Cirillo Alessandrino nel secondo commentario della Genesi parlando di Abel dice. *Perinde enim atque homines regeret, rem ipsam summa cum sapientia exercebat, ob quam etiam causam presules quoque gentium, ciuitatum, populorumque, tam scriptura sacra, quam gentiles ipsi pastores soliti sunt appellare*. Ilche si vede in Homero, che più d'vna volta chiama Agamennone ποίμενα λαῶν, cioè pastore de popoli. Con questi & altri testimoni prouano i politici ecclesiastici, che i Prencipi tēporali si chiamano pastori. Congiungiamo adunque questi dui fondamenti loro insieme, & vederemo come concludano per noi efficacissimamente.

Officio pastorale.

Il Pastore ha potestà di castigare i lupi, che infestano il suo gregge, il Prencipe temporale è pastore politico de' laici, de quali non è pastore politico l'ecclesiastico. Adunque quando alcun si fa lupo, & infesta il gregge suo, a lui tocca farnelo pentire, & ha potestà di castigarlo in quello che è pastore. A me pare, che faccia gran torto alla prouidenza diuina, chi fa Iddio tal padre di famiglia, che habbia fatto tali pastori d'un gregge, che non possano perseguitare, ferire, dar morte à lupi, ma solo con la uoce possano aiutar le pecorelle sue; sarebbon questi pastori non pastori, poiche mancarebbono della piu essentiale conditione del pastore. Come adunque non è necessario, che

che il lupo sia del gregge del Pastore à fine, che lo possa castigare, ma basta che assalisca, & inquieti il gregge suo, così non è necessario, che il reo sia suddito del Prencipe, ma basta che offenda la quiete de suoi sudditi, (altrimenti il Prencipe di Vinetia, non potrebbe castigare un micidiale Spagnolo, ò Francese:) ma può, perche quello, che per altro non è suddito, ratione delicti, si fa suddito. *Reus sortitur forum ratione delicti*; & per la ragione naturale, *commisso uno, censentur commissa & illa, sine quibus pediri non potest*. *Nauar. cap. Nouit. de iudic. not. 3. imo etiam illa, sine quibus expediri quidem potest sed non commodè*. Chi non è suddito per natura, si fa suddito per delitto. Per tanto quando anco il Prencipe laico non fusse superiore al chierico, ne seguita, che egli ratione delicti gli si soggetti, & possa da lui essere castigato come lupo inuasore del suo gregge. Et così appare manifesto contra la seconda risposta, che i chierici possono essere puniti, & corretti dal Prencipe temporale tanto se egli è loro pastore politico, quanto se non è pastor loro, ma de laici soli. Queste sono le ragioni naturali, lequali mi persuadono, come uera questa conclusione, laquale vedremo confermata, & stabilita dalla scrittura sacra nel vecchio testamento, che è la seconda uia delle proposte.

Non è necessario che il lupo sia del gregge del pastore, ne il reo suddito naturale del Prencipe, che lo ha da giudicare.

Chi non è suddito per natura, si fa suddito per delitto.

Prima ragione cauata dal Testamento vecchio, Risposta degli Auuersarij, & sua confutatione. Cap. X.

LA prima ragione, che si caua à fauore della Republica dal testamẽto uecchio, è, che quando il Signor Dio instituì nel popolo Hebreo le due potestà sacra, e politica, e la sacra ripose nella persona di Aron, e de suoi posteri, e la politica raccommãdò a Mose, & a Giudici suoi successori. I Leuiti che erano ministri delle cose sacre, e la figura de nostri religiosi, restarono soggetti al giudicio, & alla potestà non solo di Aron Sommo Pontefice, ma anco di Mosè Prencipe laico, a quello nelle cose spirituali, e sacre, a questo nelle ciuili, e profane. Et è ragione formata dal Medina, & dal Soto in questa materia.

Risponde l'Illustrissimo con tutti i suoi aderenti, e bene in questo, che Mosè era non solo Prencipe laico, ma anco sacerdote; dal che inferiscono poi, che i Leuiti fussero da lui giudicati non come da Prencipe, ma come da sacerdote. Et io, presa con ogni humiltà licenza da sua Signoria Illustrissima, dico,

che i Leuiti furono soggetti a Mosè non come a sacerdote, ma come à Prencipe, & che nella legge vecchia la distintione del foro nasceua dalla distintione delle cause, e non dalla distintione delle persone. Si che tutte le cause spirituali aspettauano al Pontefice, e à suoi ministri; e le politiche tutte senza distintione alcuna al Prencipe laico, & à suoi magistrati.

E per leuar le nubi, che ci apporta il sacerdotio di Mose, in cui essendo congiunte ambe le potestà, nõ si conosce facilmente di qual di esse ei si valesse in giudicare i Leuiti, ci seruirà bene quella regola, che ci da Aristotele nel primo della Posteriora, acciò che in tali dubij ci gioui à conoscere il vero. Et è, che *à quatenus ipsum ad omne tenet consequentia affirmatiuè, & negatiuè ab omne ad quatenus ipsum*. Come per essempio. Io voglio sapere se il fuoco ascende come elemento, & però mi formo la ragione per questa regola. Il fuoco come elemento ascende; adunque ogni elemento ascende. Veggo che è falso il conseguente, & però riuolto l'argomento per l'istessa regola, e dico; ogni elemento non ascende; adunque il fuoco come elemento non ascende. Ma s'io dicessi. Il fuoco ascende come cosa lieue; adunque ogni cosa lieue ascende, veggo il conseguente esser verissimo; però conchiudo, che il fuoco realmente ascenda come cosa lieue. Parimente s'io volessi sapere, se consacro come chierico, ò come sacerdote, essendo che sono e vno, & altro; subito ricorro a questa regola, e dico. Io consacro, come chierico, adunque ogni chierico consacra; veggo falso il conseguente; però per questa regola conchiudo falso anco l'antecedente. Et dico ogni chierico non consacra, adunque io come chierico nõ consacro. Ma s'io dicessi. Io come sacerdote consacro, adunque ogni sacerdote consacra; veggo verissimo il conseguente, & però conchiudo vero ancora l'antecedente. Applicando questa dottrina à proposito dico, che se vogliamo sapere, se Mose giudicaua in politicis i Leuiti, ò come Prencipe politico, ò come Pontefice, douiamo riguardare a tutti gli altri Prencipi, e Pontefici, che da questo verremo in cognitione sotto qual titolo ei li giudicasse; perche se i Leuiti in Politicis non furono giudicati mai da Pontefice alcuno, ma da soli Prencipi temporali, ne seguiterà demostratiuamente, che ancor Mosè li giudicasse non come Pontefice, ma come Prencipe temporale.

Giosuè ilquale successe nella potestà temporale à Mosè, e resse come Prencipe politico, e giudicò tutto Isdraelle, come anco faceua Mosè senza distintione alcuna, non fu sacerdote,

o Leui-

o Leuita, ma fù di Effraim, come si vede nel libro de numeri al decimo terzo, e nel primo dei Paralipomenon al settimo. Othonielle fù Giudice di tutto Israel, & come si vede nel c. 3. de Giudici, fù della Tribu di Iuda. Aiot fù della Tribu di Beniamin & pur giudicò tutto Israele. Che si dirà di Delbora, di cui dice il Testo nel 4. cap. che *ascendebant ad eam filij Israel in omne iudicium?* Fù pur donna, & giudicò tutto Israele: Thola fù della Tribu de Isacar, & in somma nessuno dei Giudici registrati in quel libro, che pur sono molti, fù della Tribu de Leui. Hora dico io, se Mosè fosse stato vniuersale, & supremo Giudice Politico di tutto Israele, come Sacerdote, & Pontefice, tutti i suoi successori sarebbono stati Sacerdoti, & Pōtefici; perche dice la regola, che a propositione *quatenus ipsorum ad propositionem de omni tenet consequentia*. Adunque se niuno di questi fu Pontefice, anzi se vi fù sino vna donna, è segno, che non come Pontefice, ò come Sacerdote, ma bene come Prencipe ciuile giudicaua, tutto Israele, in cui come parte nel tutto erano inclusi anco i Leuiti. Ecco adunque, s'io non erro, l'argomento del Medina in piedi, & la risposta del Signor Cardinale in terra; Ma passiamo a ragion più efficaci.

Tre altre ragioni pure del Testamento Vecchio. Cap. XI.

MOsè ordina nel Deuteron. al 16. che ogni città debba hauere Giudici della Tribu, di cui ella fusse, i quali alle porte di lei douessero fare i giudicij. Se vn figlio d'vn Sacerdote d'vna città della Tribu di Isacar, di Giuda, ò d'altra, fosse stato inhumano al Padre, & alla Madre, chi lo haueua da giudicare? il Pontefice nò; perche dice il Deuteron. al 22. che questo peccato fosse giudicato da i Giudici delle porte della città, oue si commettena il delitto, & conseguentemente da altra Tribu, che da quella di Leui. Se vn Sacerdote hauesse voluto accusar la moglie di non hauerla ritrouata vergine, a chi doueua accusarla? & se non fosse stato il vero, chi lo haueua da condannare? questo giuditio aspettaua a gli ordinari delle porte nel c. 22. perche Mosè dà la legge a tutto Israele, & commanda, che in tal caso tutti vadano alle porte. Se vn Sacerdote non hauesse voluto maritarsi nella moglie vedoua del suo fratello, a chi aspettaua il giuditio, se non a Giudici delle porte ordina-

rij? Deuter. 21. Et in somma se si scorreranno tutte le leggi Politiche, vederassi, che il Giuditio ciuile di tutto Israele senza alcuna eccettione era tutto del Giudice Politico, & non si ritrouarà pur vna causa ciuile giudicata da vn Sacerdote semplice, che non hauesse potestà ciuile accompagnata con la sacra.

Che ciò sia il vero, che de facto fossero giudicati i Sacerdoti insieme co' gli altri da i Prencipi Laici, leggiamo nel primo de i Re al cap. 8. che tutti i Prencipi di tutto Israele congregati insieme domandorno a Samuele vn Re, con queste parole: *Constitue nobis regem, vt iudicet nos, sicut & vniuersæ habent nationes*, & poco di sotto replicano l'istesse parole. Se dunque anco i Prencipi de Leuiti co gli altri domandano vn Re che li giudichi; chi può dubitare se dal Prencipe temporale fossero giudicati?

Il Sacerdote non haueua auttorità maggiore, che quella, che gli è concessa dal Signor Dio, & espressa nella Scrittura Diuina, & nella scrittura Sacra, non ha altra auttorità espressa, che di giudicare le cause sacre, adunque le sole cause sacre aspettauano al suo officio. Che ciò sia il vero, sentiamo vn bel passo della sacra Scrittura considerato anco dall'Illustrissimo Bellarmino lib. 3. de Verbo Dei capitolo quarto, con queste parole: *Accedat vltimò illud ex lib. 2. Paralip. cap. 19. vbi sic loquitur ad Sacerdotes Rex optimus Iosaphat; omnem causam, quæ venerit ad vos fratrum vestrorum, qui habitant in vrbibus suis inter cognationem, & cognationem, vbicumque quæstio est de lege, de mandato, de ceremonijs, de iustificationibus; ostendite eis, vt non peccent in dominum. Amarias autem sacerdos, & Pontifex vester in his, quæ ad Deum pertinent, præsidebit; Porrò Zabadias filius Ismael, qui est Dux in domo Iuda, super ea opera erit, quæ ad Regis officium pertinent. Vides hic quam clarè destinguat rex officium Pontificis ab officio regis, & soli Pontifici tribuat iudicium de dubijs legis?* Doue si ha da considerare prima, che come dice l'Illustrissimo Bellarmino, il Re ottimamente distingue l officio del Pontefice dal officio del Re. Secondo, che l'officio del Pontefice, qui è di giudicare solamente le cause, doue si tratta della legge, & de' precetti del Signor Dio, delle ceremonie, delle giustificationi; onde ne seguita, che tutte l'altre cause aspettino all'officio Regio. Come dunque si potrà dire, che al Pontefice de iure diuino, s'aspetti il giuditio ciuile delle persone sacre, poiche, & la scrittura Sacra dice l'opposito, & il gran de' propugnatore della libertà Ecclesiastica, cioè l'Illustrissimo Bellarmino dice, che qui ottimamente si distingue l'officio

cio regio del Pontificale? Leggiamo a nostra voglia il Testamẽto Vecchio de officio Pōtificis, & non si trouarà pur vn luogo, in cui il Sig. Dio gli dia auttorità di giudicare altro che cause sacre, Num. 3. & 18. Et è impossibile, se hauessero auttorità dal Sig. Dio di giudicare cause ciuili, che non se ne trouasse memoria & essempio in qualche luogo. Et l'Illustrissimo Bellarmino accerrimo difensore della libertà ecclesiastica, & della auttorità Sacerdotale, quando tratta questa particolare propositione della imunità del giudicio, che è la terza nel libro primo, de Clericis al cap. 18. non apporta pure vn luogo della scrittura sacra, ma solo alcuni Canoni de Concilij Prouinciali, certe leggi Pontificie, & altre Imperiali, si che dalla sua maniera di trattare, si conosce chiaro, che tiene, che questa immunità del giudicio per legge humana sia introdotta & non per legge diuina. Dalle auttorità veniamo a gli essempi.

Si dimostra la superiorità del Prencipe temporale co'l bando di Abiatar Pontefice, & si confuta la risposta Bellarmina. Cap. XII.

NEl terzo de i Re al cap. 2. Salomone Re bandisce da Gierusaleme Abiatar Pontefice, dico, che lo bandì, non lo priuò del Ponteficato, (errore communemente riceuuto) ma restò Pontefice, & che ciò vero sia, Salomone lo scaccia, nel secondo capitolo, & nel quarto capitolo di questo libro istesso è scritto Pontefice insieme con Sadoch, dopo ch'egli era stato bandito. E' ben vero, che essendo bandito nō poteua essercitar l'officio del Ponteficato, che consisteua in esser Presidente alle cose sacre del Tempio, & però fù necessario far vn altro Pontefice. La causa, perche lo bandì, è causa Politica, cioè, perche fauoriua Adonia al regno, il quale senza consentimento di Dauid suo padre voleua vsurparsi quella dignità; legasi il primo, & il secondo di quel libro. Et però Salomone riprendendo sua Madre, che domandaua vna gratia per Adonia, dice: *Postula ei, & Regnum, ipse est enim frater meus maior me, & habet Abiathar sacerdotem, & Ioab filium Saruiæ.* Et così subito fece morire Adonia, & Ioab, & sbandì Abiathar da Gierusalemme, dicendogli, che anch'egli meritaua la morte, ma che gli faceua dono della vita, perche era stato cōpagno di Da-

uid suo Padre nelle sue miserie. Questa dunque fù la vera causa, per cui Abiathar fù bandito, & conseguentemente, per cui perdè il Pontificato.

E' vero che l'Illustrissimo Bellarmino, de Romano Pontifice lib. 2. cap. 29. dice, che Salomone priuò Abiathar non come Rè, ma come Profetà, & lo proua per il resto, che dice. *Eiecit Salomon Abiathar, ut non esset sacerdos domini, ut impleretur sermo Domini, quem locutus est super domum Heli in Sylo.* Ma sia pur detto con riuerenza di tanto Padre, l'opinione sua è contraria al testo; Perche nel testo al primo, & secondo capo è troppo chiara causa, perche Salomone bandì Abiathar, che fù l'esser fattionario d'Adonia vsurpatore del Regno. Et non è buona consequenza: fù predetto, che la casa de Heli doueua perdere il Pontificato; adunque Salomone come Profeta depose Abiathar; perche fù anco predetto, che Christo douea esser Crocifisso, nondimeno i suoi Crocifissori, non lo crocifissero come Profeti. Altroue dice sua Signoria Illustrissima, che lo fece come ministro di Dio, adunque, dicò io, lo fece come Prencipe temporale, perche il Prencipe temporale è definito da San Paolo *minister Dei, vindex in iram ei, qui malum agit*, ma che cosa si hà da rispondere al testo, che dice *eiecit Salomon Abiathar, vt impleretur sermo domini, quem locutus est super domum Heli in Sylo?* Tomaso Staplatone nouello Apostolo dell'Inghilterra, nel Prontuario catolico contra gli heretici sopra l'Euangelio della sessagesima considerando quel passo di S. Luca all'ottauo, *vt uidentes, non videant, audientes, non audiant, & intelligentes, non intelligant*, mentre che risponde alla oggettione de gli heretici, che da quella particella, *ut*, inferiscono, che il Signor Dio, come causa effettiua, accieca le nostre menti, & conseguentemente causa la nostra dannatione, sodisfà anco per noi all'Illustrissimo Bellarmino con queste parole. *Responde: illam particulam, vt, non causam dicere, sed consequutionem, idest, non significare, cur non uideant, sed quod de facto non videant, sicuti alibi frequenter. Matth. 2. vt impleretur quod dictum est per Profetam, nō enim ideo Christus fugit in Aegyptum, ut talis Profetia impleretur, quasi illa Profetia necessitatem fugiendi iniecerit Christo, sed Christus de facto fugiendo ostendit consequēter, illam Profetiam esse veram; sic apud Joan. 1. Propterea non poterant credere, quia dixit Esaias: Excęcauit oculos eorum, & indurauit cor eorum, ut non videant oculis. non est sensus, quod illa Profetia esset causa cęcitatis Judęorum, sed cęcitas Judęorum ostendit illam Prophetiam esse veram, quare illud, (quia dixit) exponendum est consequntiuè, non causaliter.* A questi si può aggiungere

gere Sã Matt. al 27. che i manigoldi si diuisero le vesti di Christo, *vt impleretur quod dictum est per Prophetã.* Et pure è, cosa certa, che quei tristi non si diuisero le vesti, perche si adimpisse la Profetia, & cosi in San Gio. al 20. che gli Hebrei non spezzorno le gambe a Christo, & gli apersero con la lancia il costato, accioche s'adimpiscero le scritture dell'Exodo al cap. 12. de' numeri al quinto, di Zaccaria al 12. è pure non furno queste le cause che li mossero. Cosi anco questo luogo de i Rè si deue interpretare, come s'interpretano queste, e tutte l'altre Profetie, & il suo senso sarà: che Salomone scacciò di Gierusalemme Abiathar, & che all'hora si verificò la profetia fatta ad Heli, che la sua famiglia perderebbe in Pontificato, & vederebbe Põtefice il suo emulo, ma però questa nõ fù la causa che mosse Salomone a bandirlo, ma si bene l'esser fautore di Adonia, come si vede chiaramẽte dal testo. Et in vero chi volesse espor re, come l'espone l'Illustrissimo, la particola, *ut*, che dicesse causa, ò mouẽte, ò finale, mentre apporta le predittioni, & profetie, ne seguitarebbbono troppo grandi inconuenienti contro la nostra fede, & quelli appunto, che gli heretici ci oppongono, mentre ci vogliono leuare il libero arbitrio.

Resta adunque certo, & vero, che Abiathar fù bandito da Salamone per causa Politica, & però quando lo bandì, non gli disse, che lo priuaua del sacerdotio, perche cosi voleua il Signor Dio, ma: *Vade in Anathoth ad agrum tuum, & quidem uir mortis es,* (& certo non meritaua la morte per il peccato di Heli, ne per la profetia) *sed hodie te non interficiam, quia portasti arcam domini tui coram David Patre meo, & sustinuisti laborem in omnibus, in quibus laborauit Pater meus.* Et quì Salomone finisce il suo precetto. Quello poi che seguita, è detto dallo scrittore dell'Historia (come sogliono fare anco gli Euangelisti) per suo discorso, il quale ueduta questa attione cõclude, che Salamone scacciò Abiathar, & però da questo bando, come da causa ne seguitò, che s'adimpisse quella predittione fatta contra Heli nel primo de Rè al cap. 2.

Con altri essempi, e con auttorità de graui Dottori si mostra la superiorità del temporale nel testamento vecchio. Cap. XIII.

IL secondo essempio è di Gieremia, il quale perche profetaua contro la città di Gierusaleme, fù preso da Sacerdoti, &

accusato

accusato a i Giudici temporali, da quali fu assoluto come innocente, e pure fu Sacerdote Gieremia, & se hauessero hauuto libera potestà di giudicarlo i Sacerdoti, che l'odiauano, & gli desiderauano la morte, non hauerebbono aspettato il giudicio altrui. Hierem. 2.

L'istesso Gieremia al 37. cap. fu preso dal Guardiano delle porte della città, perche sospettò, ch'egli volesse fuggire all'essercito nemico, & lo condusse legato alli Prencipi, i quali lo fecero battere, e poi lo possero in priggione, ne mai Gieremia si dolse, che si vsurpassero l'auttorità, che non haueuano, ma difendeuasi con l'innocenza. Et a 38. cap. si vede la potestà assoluta, che haueua, il Re d'assoluere, & condannare Gieremia, benche fusse Sacerdote.

Il Terzo, è in Giosue al 20. doue i Sacerdoti, & Leuiti volendo la decima delle città, & luoghi habitabili, non ricorsero ad Eleazaro solo, che era Pontefice: ma anco a Giosue, che era Giudice temporale, & pur la cosa, che essi domandauano era decima, che è cosa ecclesiastica.

Quarto, tralascio, che Dauid & Salamone ordinassero le cose del Tempio, & gli officij de i Leuiti, perche mi si risponderà, che lo fecero, come Profeti, & per ordine speciale del Signor Dio, ma non si potrà dir così di Giosafat Re di Giuda, il quale non fu Profeta, & pure nel secondo del Paralip. al 19. cap. instituisce il giudicio ecclesiastico, & da legge a i giudici, che cosa hanno da fare, & fin a che termine si hanno da stendere.

Quinto, finalmente si vede in cento luoghi della scrittura, che i Leuiti andauano alla guerra, & nel primo del Paralip. particolarmente al 27. si dice, che Banaia figlio de Gioiada Sacerdote era Capitano di 24. milla soldati. Chi dirà, se questi hauesse fatto vn'assasinamento, ò mancamento nell'officio suo, che Dauid l'hauesse mãdato al Pontefice per giudicio, & per castigo? Horsù concludo questo capo, & credo d'hauere sufficientemente dimostrato, che nella legge, & scrittura vecchia, i Sacerdoti furono soggetti nelle cause Politiche al Giudicio temporale, il che hauerebbe anco confessato il Padre San Bonauentura, chi gli hauesse fatto tal domanda, poiche nel 4. delle sent. dist. 24. confessa, che nella legge vecchia il Sacerdotio pendeua dal Regno, lo stesso tiene San Tom. Opusc. 20. lib. 1. c. 14. Innoc. in psal. Miserere. Henr. quodlib. 6. q. 23.

Con dottrina, & principij Bellarmini ad hominem si mostra il Prencipe Laico superiore al Chierico de iure Diuino nel Nouo Testamento. Cap. XIV.

NOn mi biasimi il Signor Cardinale, ne si marauigli che io mi sia fermato tanto in questa consideratione della legge vecchia, perche era necessario di farlo, essendo, che sua Signoria Illustrissima appoggia la immunità de Chierici come sopra ferma base nella scrittura vecchia, & sopra la essentione de Leuiti. La onde da gli essempi della scrittura vecchia conclude, che i Chierici siano essenti de iure diuino dalla potestà temporale. Et però nel libro de Clericis capit. 28. prop. 5. dice: *Sed antea tamen obseruandum est, nos per ius diuinum non intelligere præceptum Dei propriè dictum, quod extet expressè in sacris litteris, sed quod ab exemplis, vel testimonijs testamenti veteris, vel noui per quandam similitudinem deduci possit.* Et nel 30. cap. rispondendo al primo argomento di Couaruuia, & di Medina, dice: *Sed iam ostendimus, non pauca extare testimonia scripturæ veteris, ex quibus per probabilem consequentiam ducatur argumentum ad probandum iure diuino, Clericos liberos esse a iurisdictione Principum sæcularium, neque obstat, quod testamentum vetus obrogatum iam sit per testamentum nouum. Nam tametsi abrogata sint ceremonialia, iudicialiaque præcepta, non tamen sunt abrogata moralia, idest, quæ continent, vel declarant ius naturæ. Et præterea cũ cæremoniæ Iudæorum figuræ fuerint rerum nostrarum, vt Apostolus docet 1. Cor. 10. Gal. 4. & Heb. 7. non male ducimus argumenta per similitudinem à ritibus Iudaicis.*

Et per questa causa hauendo, al suo giudicio, dimostrato nel vecchio Testamento i Leuiti essenti, nel cap. 29. dice: *Constat autem id esse nunc in ecclesia Clericos, quod erãt Leuitæ in testamento veteri, &c.* onde conclude: *Sequitur igitur, vt quemadmodum in testamento veteri liberi erant Leuitæ iure diuino a potestate principum sæcularium, ita sint etiam Clerici in testamento nouo.*

Noi dunque appoggiati sopra i suoi fondamenti stessi, & sopra la verità della scrittura Sacra, potressimo formare una ragione *ad hominem* così efficace, che non sò, come bene sua Signoria Illustrissima potesse sbregarsene. Diremmo adunque: Quello che si caua da gli essempi della scrittura Sacra Vecchia, ò Noua, s'intende essere de iure diuino (questa propositione è dell'Illustrissimo) da gli essempi del Testamento Vecchio, si uede il Laico superiore al Leuita in temporali-

bus; (di questa si vede dipinta tutta la scrittura) dagli essẽpi del testamento vecchio, si vede il laico superiore al Leuita in temporalibus. I chierici sono nella Chiesa nostra quello, che erano i Leuiti nel testamento vecchio (cosi dice il Signor Cardinale) adunque come i Leuiti de iure diuino erano soggetti al Prencipe temporale, parimẽte deono essere soggetti i chierici. Vegga sua Signoria Illustrissima, come facilmente le si riuolgono le sue arme contra, & io sentirò volentieri come farà, a negare la conclusione, & a saluare i suoi principij, perche per me non so veder strada, che ei possa far dimeno, che non vrti in vno di questi due scogli. Però con gran desiderio attenderò, che questo chiarissimo sole illumini la mia notte. & raccordarò fra tãto a chi legge, ch'io argomento ad hominem.

Due luoghi del testamento nouo con la risposta Bellarmina, & il modo d'impugnarla. Cap. XV.

DEl nouo testamento, che era la terza via proposta, due luoghi soli apportaremo, i quali da gli altri anco ordinariamente sono apportati. Vno è di San Paolo al 13. de Romani. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, l'altro di S. Pietro epi. cap. 2. *Subiecti estote omni humanę creaturę propter Deum, siue Regi tanquam precellenti, siue Ducibus tanquam ab eo missis*. Risponde a queste autorità l'Illustrissimo Bellarmino de cler. capitolo trigesimo, che gli Apostoli altro non ordinauano, se non, che ogni uno fusse soggetto, & obediente a' suoi legittimi superiori. Onde soggiunge. *Quare non potest ex his testimonijs Apostolicis probari, clericos principibus sęculi, vel ipsorum legibus obtemperare debere, nisi prius probetur, Reges sęculi esse legittimos superiores, & iudices clericorum, quod certè probari non poterit, nisi probetur, oues pastoribus, filios parentibus, & temporalia spiritualibus preminere*. Et in somma in tutta questa opera si dichiara, che i Prencipi temporali non sono superiori a i chierici in cosa alcuna, & che i chierici non sono ne anco obligati, à osseruare le leggi ciuili de' Prencipi, se non in certi casi, & che dal Prencipe temporale non possono essere sforzati ad osseruare le leggi sue, benche giuste et necessarie alla conseruatione publica. Si che la somma è, che il Prencipe laico non habbia potestà alcuna sopra il chierico. Io dunque mosso dal desiderio della sola verità, & giustitia, supplico questo Sire, & padre mio, non sdegnare, che da me humilissimo suo figlio

glio, & seruo gli sia ricordato quello, che contra la sua opinione hanno insegnato i santi, hanno determinato i Concilij, ha costumato la Chiesa, perche se bene in quel sacratissimo collegio risplende, come sole per la sua singolare dottrina, ad ogni modo Christo disse. *Confiteor tibi pater, quia abscondisti, hæc a sapientibus, & prudentibus, & reuelasti, ea paruulis;* Due difficoltà sono in questa propositione vna nel soggetto, l'altra nel predicato; nel soggetto, se dalle parole (*omnis anima*) siano compresi, i chierici; nel predicato, se con le parole (*potestatibus sublimioribus*) San Paolo voglia intendere vniuersalmente ogni superiore, ò pure i soli Prencipi temporali; però quando noi hauerem dimostrato, che il soggetto abbracia anco i chierici, & che il predicato s'intenda solamente de i Prencipi temporali, il Signor Cardinale douerà ceder la causa, & noi hauerremo fatto conoscere Prencipi temporali legittimi superiori de chierici, & insieme confutati quelli, che dicono commettersi ampliatione nel soggetto, & restrittione nel predicato di questa propositione; & qui concorrerà la dottrina de concilij; e de santi Padri, come si ha promesso.

S'impugna la risposta Bellarmina con l'auttorità di sei Concilij. Cap. XVI.

ERa sequestrato il Concilio sacro Efesino primo da gli Imperatori Theodosio, è Valentiniano, i quali oltre di ciò haueuano anco incarcerati dui Vesconi Santissimi Legati del Papa in colpati a torto (come vederemo di sotto) di seditione. Il concilio scriue al clero di Constantinopoli; che formi vna supplica a gli Imperatori, a nome del Concilio vniuersale; il clero vbidisce, come si vede nel tom. quarto, al cap. 16. & la supplica poco doppo il principio dice così. *Professionis nostræ scopus, pijssimi Reges, inter alias leges, omnibus quoque principibus obediendum esse cauet (dummodo tamen huiusmodi obedientia animæ saluti detrimentum non afferat.)* Ecco, come questo Concilio, (della cui dottrina chi dubitasse, da S. Gregorio è scommunicato) confessa che il religioso deue ubidire al Prencipe temporale, in tutte le cose, che non sono contrarie all'anima; & lo riconosce per suo giudice, & però tratta seco con suppliche, & domanda che ascolti la causa, & faccia giustitia. Et si hà da auuertire, che dice, che per legge diuina, deue vbidire al Prencipe temporale, con quelle parole,

pum conterantur, ipsamque disciplinam, quam ecclesiæ vtilitas exercere non præualet, ceruicibus superborum potestas principalis imponat, & vt venerationem mereatur, virtutem potestas impertiat. Cognoscant principes sæculi Deo debere, se reddere rationem propter ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam siue augeatur pax, & disciplina ecclesiæ per fideles principes, siue soluatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam ecclesiam credidit. Adunque la potestà temporale s'estende anco sopra le persone ecclesiastiche.

Nel Capitolo 8.

Constat, potestatem regalem omnibus sibi subiectis secundum æquitatis ordinem consultum ferre debere, & idcirco oportet, vt omnes subiecti fideliter, & vtiliter, atque obedienter eidem pareant potestati, quoniam qui potestati a Deo resistit ordinatæ, Dei vtique ordinationi, iuxta Apostoli documentum resistit, sicut enim subiecti, a rege sibi volunt piè, & iustè opitulari, il che vogliono particolarmente i Chierici, *ita specialiter, ei primum ad salutem animæ suæ procurandam, deindè generaliter ad honestatem, & vtilitatem regni secundum Dei voluntatem disponendam, atque ministrandam, in dissimulanter, atque irretractabiliter solatium opportunum debent exhibere. Quod cum faciunt, & diuinum præceptum adimplere,* si considerino bene queste parole, *& fidem regi debitam euidenter probantur conseruare. Huiusmodi ergo obsequium a subiectis regię potestati impendi debere, & legalia præcepta aperte testantur, & Dominus in Euangelio admonet dicens, reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo, Petrus quoque ait. Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum, siue regi, quasi præcellenti, siue Ducibus tamquam ab eo missis, &c. & non post multa. Deum timete, regem honorificate. Paulus etiam Apostolus, in idipsum concordans ait, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi a Deo, quæ autem sunt a Deo ordinata sunt, itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, & cætera, quæ de huiusmodi potestate Apostolicus sermo latius exequitur. Idem etiam scribit ad Titum. Admone illos principibus, & potestatibus subditos esse.* & di sotto conclude; *Quapropter NECESSE EST, VT VNVSQVISQVE FIDELIS* Ecco, che il Concilio dichiara, chi siano i soggetti del Re, cioè vnusquisque fidelis, adunque i Chierici, che sono nel suo stato, & nel suo regno non sono liberi dalla sua potestà *tantæ potestati ad salutem propriam, & honorem regni, secundum Dei voluntatem, vt potè membrum capiti opem congruam ferat, plusque in illo generalem profectum, & vtilitatem, atque honorem regni quam lucra quærat mundi, quatenus his saluberrimis opitulationibus sibi*

inuicem suffragantes æterno regno pariter mereantur perfrui fælices. Che cosa più chiara si può desiderare?

Il Concilio d'Acquisgrana sotto Lodouico pio al num. 12. sopra il 2. capitolo. *Constat igitur quia quicunque potestati a Domino datæ resistit, iuxtà Apostolicum documentum, Dei ordinationi resistit. Et idcirco in commune statuimus, vt si quispiã episcoporum, aut quilibet sequentis ordinis ecclesiastici, deinceps, timore, aut cupiditate, aut qualibet suasione a Domino, & Orthodoxo Lodouico Imp. defecerit, aut etiam sacramẽtum fidelitatis illi promissum violauerit, & eius contrarijs maleuola intentione quolibet modo se copulauerit, gradum proprium canonica, atque synodali sententia amittat.* Ecco come questo Concilio con l'auttorità di San Paolo mostra il Re superiore al Vescouo, & ad ogni grado Clericale, & che il Vescouo pecca, che non lo riconosce per superiore, e però lo depone.

Il Concilio Meldense al 14. cap. *si quis potestati regiæ, quæ non est iuxta Apostolum nisi a Deo*, (noti bene l'Illustrissimo Cardinale, che vuole che sia *ab electoribus*) *contumaci, & inflato spiritu cõtra auctoritatem, & rationem pertinaciter contradicere præsumpserit, & eius iustis, & rationabilibus imperijs secundum Deum, & auctoritatem ecclesiasticam, ac ius ciuile obtemperare irrefragabiliter noluerit, anathematizetur.*

Il Concilio Triburiense, i capitoli del quale sono freqnente apportati da Gratiano nel Decreto, nella prefatione de i Padri dice: *Quapropter rex regum, cuius regnum, vt psalmista canit, regnum est omnium sæculorum, omnibus ecclesiasticæ sublimitatis ordinibus, necnon, & sæcularis potentiæ dignitatibus nouum principem Arnulphum regem, pacificò ordine perpetuæ tranquilitatis, præferre dignatus est.* Habbiamo veduto il Prencipe dichiarato legittimo superiore del Chierico, per le auttorità, & dottrina de Concilij, uediamo le auttorità de Dottori, & Santi, & poi gli essempij di questi & di quelli.

S'impugna la risposta Bellarmina con la dottrina di otto Santi Padri, e Dottori della Chiesa.

Cap. XVII.

SAn Gio. Damasceno nella seconda oratione de *imaginibus*. *Reddite omnibus debita Paulus clamat Apostolus; cui tributum tributum, cui vectigal vectigal, cui timorem timorem, cui honorem honorem;*

Regum

Regum est ciuilis administratio, ecclesiastica verò constitutio Pastorum, atque Doctorum; & di sotto. *Paremus tibi ò rex in ijs, quæ ad vitæ ciuilis negotia pertinent, vt in tributis, vectigalibus, congiarijsque soluendis, quorum tibi, quantum ad nos spectat, munus est creditum, ac demandatum.*

San Gregorio Nazianzeno *ad ciues Nazianzenos graui timore perculsos. Subijciamur tum Deo, tum alij alijs, tum ijs, qui imperium in terra gerunt, Deo quidem omnibus de causis, alij autem alijs propter charitatis fœdus principibus denique propter ordinem, publicæque disciplinæ rationē, idque tanto etiam magis, quanto clementioribus, moderatioribusq; illis vtimur.* Et poco di sotto.

Jam verò inter cæteras doctrinæ nostræ leges, hanc quoque habemus cōprimis laudandam, & spiritu, (qui id, quod præstare possumus, cum eo, quod honesti ratio poscit, explorauit, legeque sanxit) præclarè constitutam: quæ vt serui heris suis, & vxores viris, & ecclesia Christo, & discipuli magistris, ac Pastoribus dicto audientes esse, atque obtemperare iubentur, ita nobis etiam præscribitur, vt præcellentibus potestatibus pareamus, non solum propter iram, sed propter conscientiam, vt qui pendendo tributo simus obnoxij: nec committamus vt ob scelera, & flagitia nostra, legem odio insectemur, & vindicem gladium expectemus, quin potius id agamus, vt per timorem purgati laudem a potestate, & magistratu consequamur.

San Basilio Constit. Monast. capite vigesimo tertio, *Paulus Apostolus in ea Epistola, quam ad Romanos scribit, ipsis præcipit, vt excellentioribus illis potestatibus omnibus subiecti sint: potestatibus, inquam, mundi,* che dirà il Signor Cardinale? è leuata la difficoltà del predicato? *non spiritualibus; quo in loco, qui vel minimum potestati resistit, eum, ait, Deo ipsi resistere, si igitur, qui mundo huic præsunt, & ex lege humana illam imperandi potestatem habuerunt, ijs diuina lex pietatis cultores,* che sono i religiosi, si che è leuata anco quella del soggetto, *tantopere voluit esse subiectos; & quod maius est, quorum vita tota tunc erat impietas, quam magna tandem ei a pietatis cultore præstanda obedientia est, qui a Deo constitutus præses sit, & imperandi potestatem a Dei legibus accepit?*

Sant'Anselmo, ilquale citano gli auersarij à suo fauore dichiarando questo luogo nel cap. 13. a Romani. *Cum enim constemus ex anima, & corpore, & quam diu in hac uita temporali sumus, etiam rebus temporalibus ad subsidium eiusdem uitæ vtamur, oportet nos ex ea parte, quæ ad hanc uitam pertinet, sudditos esse potestatibus, idest res humanas cum aliquo honore administrantibus.*

Theodoreto. *Omnis anima &c. Siue est sacerdos aliquis, siue Antistes, siue monasticam uitam professus, ijs cedat, quibus sunt mandati magistratus neque enim pietatem subuertit ista subiectio.*

Ecume-

Ecumenio. *Hanc etiàm subiungit admonitionem, omnem animam instruens, siue sacerdos sit quispiam ; siue monachus, siue Apostolus, vt magistratibus subdantur: nam hęc subiectio non euertit pietatem;* & il Signor Cardinale dice, che *euertit pietatem*.

Theofilato. *Hanc etiàm adducit ab hortationem, erudiens, & instituẽs omnem animam, siue sacerdos quispiam fuerit, uel monachus, vel Apostolus, subijci, adeoque obedire principatibus. Ipsa enim subiectio non euertit pietatem.*

Non è il douere, che si tralasci Santo Agostino; perche con la sua dottrina cõtra de Donatisti meglio difenderemo la nostra conclusione. Apportaua il S. Padre cõtra de Donatisti questo luogo dell'Apostolo per mostrar, che se bene erano religiosi, poteuano essere giudicati dal Prencipe tẽporale. Respondeuano gli heretici, che quest'auttorità s'intẽdeua come la interpreta il Sig. Cardinale, cioè d'ognuno al suo legitimo superiore i Chierici al Chierico, i laci al laico, S. Agostino gli opponeua, che della potestà tẽporale sola si verifica *non n. sine causa gladiũ portat*, & che però della sola temporale ella fu pronunciata dall'Apostolo, & poi soggiunge. *Nisi fortè, quemadmodum nonnulli eorũ, sanè imperitissimi hoc intelligere solent de honoribus ecclesiasticis dictum esse, vt gladius uindicta spiritualis intelligatur, qui excommunicationem operatur. tum prouidentissimus Apostolus consequenti contextione lectionis, satis aperiat quid loquatur? Ille quippè addidit. Propter hoc enim & tributa praestatis, &c.* contra epist. Par. lib. 3. c. 7.

Si confuta l'istessa risposta con la dottrina d'un Papa d'un Vescouo, d'un gran Dottore, e di vn Cardinale. Cap. XVIII.

NIcolò Papa all'Imperatore Michele. *Quoniam idem mediator Dei & hominum homo Christus Iesus sic actibus propijs, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discreuit, propria volens medicinali humilitate hominum corda sursum efferri, non humana superbia rursum, in inferiora demergi, ut etiam Christiani Imperatores, pro aeterna uita Pontificibus indigerent, & Pontifices pro cursu temporalium tantummodo rerum Imperialibus legibus vterentur, quatenus spiritualis actio à carnalibus distaret incursibus, & Deo militans minimè secularibus negocijs sese implicaret, ac vicissim ne ille rebus diuinis pręsidere videretur, qui esset secularibus negotiis implicatus.*

Hugo

Hugo de Santo Vittore, ilquale è citato à fauore della contraria opinione dice. *de sacram. l. 2. p. 4. c. 4. Iudices ordinarij distinguũtur in laicos, ad quorum prouidentiam ea, quæ terrenæ vitæ necessaria sunt, pertinent. Potestas est terrena. In clericos, ad quorum officium spectant ea, quæ spirituali vitæ sunt bona. Potestas est diuina. Terrena potestas caput habet Regem, Spiritualis potestas Summum Pontificem caput habet, vita terrena bonis terrenis alitur, vita spiritualis spiritualibus bonis nutritur. Ad potestatem Regis pertinent, quæ terrena sunt; & ad terrenam uitam facta omnia. Ad potestatem Pontificis pertinent, quæ spiritualia sunt, & vitæ spirituali attributa uniuersa.*

Alberto Magno nella seconda parte della Somma al ttattato 24. risolue cosi la questione proposta della soggettione chiericale al Prencipe laico appoggiato sopra la auttorità di S. Paolo. *Omnis anima &c. Dicendum, quod potestatibus secularibus, in eo quod sunt ad ordinem ciuilitatis, & communitatis, secundum ordinationem diuinã nullo modo resistendum est: sed in omnibus obediendum. Si aũt aliquid præcipiant contra ordinationẽ diuinam, tunc eis non est obediendũ, sed resistẽdum.*

Il Cardinal Cusano nel Concilio di Basilea diede questo consiglio all'Imperatore, che leggiamo nel secondo li. de concord. cathol. al c. 40. *Nos scimus, quod iudiciarij longi strepitus, in utroque, tam sæculari, quam ecclesiastico foro propter maximam confusionem, & litium immortalitatem maxima damna Reipublicę afferunt, & maximè quod causæ in locis, ubi exortę sunt, ac in proprijs Prouincijs non terminantur, & quod ad Romanam curiam etiam minimæ causæ beneficiorum ita crebriter deferuntur, vbi maximæ, solum tractari deberent, sic enim propter gratias, expectatiuas, aut usurpatas collationes beneficiorum, & propter lites, omnis sudor etiam parentum per filios ad curiam defertur, & nihil reportatur, nisi quod prius in prouincia habebatur. puta beneficiolum fortè a proprijs parentibus dotatum; & quia passim promotiones ad fortunam in curia fiunt, illuc confluunt omnes à teneris annis, ibi degentes, & expectantes ditari, ac postponunt studia, ac religionum exercitia, deferunt aurum, & argentum, & reportant chartas. Et quia canones sanctorum Patrum non ita ordinauerunt, ac etiam quoniam experientia docuit, quantum mali Reipublicæ ex hoc aduenit, modis omnibus reformanda hæc sunt. Non moueat quẽpiam commune dictum, quod sæcularis potentia de hac Ecclesiastica ordinatione, ita introducta ex auctoritate Romani Pontificis, siue in collationibus beneficiorum, siue gratiis, ac litibus se impedire non habeat. Si de ecclesiasticis constitutionibus ad augumentum diuini cultus, & pro libertate Deo seruientium institutis nihil immutare habeat laicalis potestas, habet tamen nihilominus prouidere Reipublicæ, illis præfatis semper saluis. Non decceret quempiã dicere, sanctissimos Imperatores, qui pro bono Reipublicę in ele-*

ctionibus Episcoporum, & collationibus beneficiorum, & obseruatione religionum multas sacras constitutiones ediderunt, errasse, & ita statuere non potuisse. Imò legimus, Romanum Pontificem eosdem rogasse, ut constitutiones pro cultu diuino, pro bono publico, etiam contra peccatores de clero ederent. Et si fortè diceretur, robur omnium illarum constitutionum ab approbatione Apostolicæ, aut synodicæ auctoritatis dependebat, nolo in hoc insistere, licet 86. Capitula regularum ecclesiasticarum. Antiquorum Imperatorum legerim, & collegerim, quæ hic inserere superuacuum foret, & multa alia, Caroli Magni, & ipsius successorum, in quibus etiam de ipso Romano Pontifice, ac alijs omnibus Patriarchis dispositiones, quæ de consecrandis Episcopis, & alijs capere debeant, inueniantur. Et tamen nunquam legi, aut Papam rogatum, vt approbaret, vel etiam ea propter, quod si approbatio ipsius interuenit, ligasse legitur, benè ut superius, quoddam loco habetur, aliquos Romanos Pontifices fateri se illas ordinationes uenerari. Et poi lo essorta a porger rimedio à i detti, inconuenienti: indi soggiunge.

Non retrahat te Imperatorem prudentissimum cuiuscunq; suasio ab hac, tam sancta tua intentione, multi quidem fingunt sub specie bonæ obedientię rationes colloratas ad defendendum vias malas, & ad excusandas excusationes in peccatis. Quæratur solus Christus, qui est via, ueritas, & vita, per uias patrum nostrorum, & tollantur vię malæ ex cupiditate, ambitione, & auaritia introductæ, ut sic reuiuiscant canones, sine quibus pax ecclesię seruari nequit.

Multa quidem alia regi incumbunt, maximè adulteria, furta, fratricidia, periuria, rapinam, & similia peccata magna cohibere, & de patria expellere, ut dicit Sanctus Cyprianus, & habetur 23. q. 5. Rex debet cum similibus: Insuper deceptiones, quæ per contractus, ac prauitates fiunt vsurarias per ludos taxillorum, per Monopolia, & huiusmodi, eradicare, ac festa coli facere; tollere exorbitantias, quæ in expensis nuptiarum, ac exequiarum, ac pratiosarum uestium, & similibus fieri solent. Et breuiter cuncta ad bonum publicum redigere.

Io non sò, se poteua questo Illustrissimo Cardinale fauorir più la causa della Republica di quello che fà, se si muta il nome di Imperatore, in Republica di Venetia.

Parmi che dimostri assai manifestamente questa dottrina irrefragabile ogni grado chiericale soggetto, (quanto aspetta al gouerno Politico) al Prencipe temporale. Rèsta di uedere, se questa dottrina sia stata sẽplice speculatiua, ò pur prarticata, & posta in uso da quelli stessi; che l'hãno insegnata, cioè da Cõcilij, da Papi, da Sãti Padri. Et perche non si possa dubitare della verità de' fatti, non apportaremo altri testimonij, che de sacrosanti Concilij; che certo non doueranno essere sospetti.

Si

Si mostra la superiorità de Prencipi temporali con l'essempio di tre Concilij, Niceno primo, Acquilegiense, e Constantinopolitano.
Cap. XIX.

INcomminciamo dal Principio de Concilij. Nascono alcune controuersie di fede, tra Arrio, & Alessandro ambi Vescoui. Costantino Magno Imperatore vede, che di là poteua cagionarsi qualche tumulto nel populo; però si constituisce giudice di questa difficoltà, scriuendo in vna lettera ad Alessandro. *Meque & communem uestræ mutuæ dissensionis arbitrum tanquam pacis moderatorem non sine causa adhibeo*. Ecco come il sauijssimo Prencipe si dichiara superiore non come giudice di cose sacre, ma come moderator della pace de populi a lui, come politico Sign. raccōmandata. Ma veduto ir vane le sue pietose sperāze, & che i tumulti sempre andauano crescendo, dice il testo, che commandò, che fusse fatto vn Concilio. *Deo amabilissimus synodum Episcoporum in Nicæa celebrari iubet*. Et nella fine del quarto libro del Concilio Niceno egli licentia il Concilio, & i Vescoui.

Questo Conc. Niceno primo, una delle basi della fede catolica, fu vna cōgregatione de i più dotti, & de i più sāti huomini, e Prelati, che hauesse il mondo, & Iddio per confermar la grā dottrina & santità di quei Padri, fece che dui di loro miracolosamente sottoscriuessero il Concilio doppò morte; Congregato il Concilio da Constantino Magno Imperatore, dice il testo, che molti, & molti Vescoui si accusauano l'uno l'altro all'Imperatore, & porgeuano le querelle de i loro delitti, onde l'Imperatore vedendo, che il negocio principale non si hauerebbe finito, chi hauesse atteso a queste querelle, & cause particolari, congregati i Vescoui disse a loro, che giudicassero le loro cause fra se stessi, perche Iddio haueua data auttorità a loro di giudicarlo lui, & non a lui di giudicarli loro; Questo luogo è stimato fauoreuole alla essentione del giudicio de iure diuino, ma chi ben lo considera, è contro di lei euidentissimamente.

Se gli ecclesiastici de iure diuino non potessero esser giudicati dal Prencipe temporale in causa criminale, chi puo presumere tanta iniquità in quei Santissimi Padri, che contra ius

diuinum ricorressero al Prencipe temporale? o tanta ignorantia, che non sapessero che questo fusse uietato per legge diuina? & pure ricorsero per giustitia à Costantino, & non un solo, ma molti. Stimi chi vuole ignoranti quei Padri, & dica che ricorsero, perche non sapeuano questo precetto, ò tanto scelerati, & maligni, che sapendolo, lo violassero, per sfogare le loro passioni, & tanto temerarij, che lo facessero in facie Concilij, ch'io per me, non ardirò mai tanto di cosi gran Padri. Che ciò sia il vero, ci sono di grande argomento le parole del testo, che son queste. *Cæterum admirabile quiddam, quod in synodo fecit Rex omnium victor, dignum non est, quod silentio inuoluatur*. E se de iure diuino Costantino non hauesse potuto giudicare quei Vescoui; come raccontarebbe l'historia questa attione per cosa marauigliosa? è marauiglia, che un huomo innocentissimo osserui vn commandamento di Dio? no certo, ma marauiglia sarebbe, quando lo transgredisse. & pure l'historia la racconta come cosa di gran marauiglia. *Admirabile quiddam*, adunque nõ era uietato per legge diuina. Fu questo un'eccesso di pietà, & di humiltà dell'Imper. verso i religiosi, che però nõ deue esser ripreso, come bugiardo, ma lodato come humile. Cosi anco il Padre S. Frãcesco soleua dire; ch'egli era il maggior peccator tutto'l mõdo, e pure è lodato, & in vero nõ posso credere, che sapesse più l'obligo de tali Vescoui Costantino laico, che non sapessero loro stessi; che erano dottissimi religiosi. Mettasi dunque da un canto Costantino, che dice, che non può giudicarli, & dall'altro i Vescoui che dicono, che può giudicarli, a chi si crederà più tosto? io sò che *vnicuique perito in sua arte credendum est*.

Il Concil. di Acquilegia nel principio scriue a gli Imperatori Gratiano, Valentiniano, & Theodosio; *Qui ad remouendas altercationes studuistis congregare sacerdotale Concilium*, & di sotto. *Iuxta mansuetudinis vestræ statuta conuenimus*. Sant'Ambrosio commanda, che siano lette le lettere Imperiali, il cui tenore è questo. *Ambigua dogmatũ reuerentia, ne dissideant Sacerdotes, quam primum experiri cupientes, conuenire in Aquiliensium Ciuitatem ex Diœcesi meritis excellentiæ vestræ creditam, Episcopos iusseramus*, & di sotto. *Neque sane aliter nunc iubemus, ac iussimus*.

Il Concilio Costantinopolitano primo è chiamato con precetto da Theodosio Imperatore, al cap. 1. *Proindè Theodosius Imperator primo quoque tempore synodum Episcoporum, in communem locũ conuenire* I V S S I T. Et di sotto, essendo morto il Patriarcha di Con-

di Conſtantinopoli, i Veſcoui uoleuano eleggere, chi uno, chi un'altro, ſecondo gli intereſſi loro, ma l'Imperator commandò, ch'ognuno glie ne raccordaſſe de i più atti, & egli eleſſe alla fine un ſecolare, chiamato Nettario. *Interea Imperator in charta deſcribi IVSSIT eorum nomina, quem quiſque aptum eſſe ad tantam Eccleſiæ ſcapham gubernandam putaret, vt ſibi illis inſcripto repreſentatis, vnius ex omnibus eligendi poteſtas relinqueretur.*

Si moſtra lo ſteſſo per uarij atti del primo Concilio Effeſſino. Cap. XX.

IL Concilio Effeſino primo, è chiamato da i commandi di Theodoſio, & Valentiniano Imperatori.

Nella ſeconda ſacra, ſcriuono a San Cirillo Veſcouo di Aleſſandria, che ſe ne debba uenire al Concilio, & dicono la cauſa. *Ante omnia autem id operam damus, vt eccleſiaſticus ſtatus eiuſmodi ſit, qui & Deum deceat, & temporibus noſtris maximè congruat, idemq; ex omnium concordia, & conſenſione ſuam tranquillitatem obtineat, tum per eccleſiaſticarum controuerſiarum pacem a turbis, & ſeditionibus liber exiſtat, tum demum, vt pia religio ab omni omninò nota immunis perſeueret, eorumque vita, qui vel inter clericos cenſentur, vel magno quoque inter illos ſacerdotio funguntur, omni prorſus næuo, & culpa careat.*

Lo citano di nuouo, & lo auiſano come hanno citati tutti gli altri Veſcoui, & minacciano caſtigo, & pene, a traſgreſſori, de i commandamenti Imperiali. *Omnino autem perſuaſum habemus, neminem ex pijſſimis, & deuotiſſimis Epiſcopis fore, qui ſimulatque rerum eccleſiaſticarum cauſa, atque adeo controuerſiarum totius orbis gratia, noſtro hoc Decreto ſanctiſſimam Synodum cogi intellexerit, non properè, ſtudioſeq; occurſurus, rebusque tantoperè neceſſarijs, ac Deo uſque adeo gratis pro virili conſulturus ſit. Nos quoque harum rerum curæ ſedulo incumbentes, nullum impunè abeſſe ſinemus*, ecco la poteſtà coattiua.

Con la ſacra terza; gli Imperatori mandano Candidiano al Concilio con carico, che mandi fuori della città di Effeſo tutti i Chierici, & Laici, che non hanno che fare nel Concilio. Con ordine, che non laſci partire alcun Veſcouo prima, che il Concilio ſia finito. Commandando al Concilio, che non ueda alcuna cauſa criminale, o pecuniaria, ma che tutte ſiano uedute a Conſtantinopoli da loro.

In principio del Concilio Iuuenale Veſcouo di Gieroſolima, dice, che non ſi debba dar principio al Concilio, ſe prima non

non si legge l'editto dell'Imperatore, accioche da quello sappiamo, come gouernarsi. *Legatur piu pijßimorum christianissimorumque Imperatorum edictum ad omnes omnino metropolitanos destinatum, rebusque, quas nunc tractare in ceptamus, veluti fax quædam præluceat. Quod mox per Petrum Reuerendissimum Ecclesiæ Alexandrinæ Presbyterum prolatum, & in hunc modum lectum est.*

Nel Tomo 2. al cap. 17. il Concilio supplica gli Imperatori, che gli concedan licenza, che essendo terminate le difficoltà, possano partire i Vescoui per i loro Vescouati.

San Cirillo, & Mennone Vescoui, & Legati del Papa sono posti in carcere dal Commissario dell'Imperatore, perche tra loro erano discordi, & li stimaua capi di seditione.

Nel Tomo 5. al cap. 4. commanda l'Imperatore a Gio. Antiocheno, & a Cirillo Gierosolimitano, che si rapacifichino insieme, & se non si accorderanno, gli minaccia castigo.

Nel cap. 7. Cirillo attesta, che si ha rapacificato con i Nestoriani, per obedire a i commandi dell'Imperatore.

Nel cap. 19. leua l'Imperatore il Vescouato di Tiro a Ireneo, perche si era mostrato amico a Nestoriani, & perche era ordinato Vescouo doppo le seconde nozze.

Nel 3. Tomo al c. 17. l'Imperatore annulla gli atti del Concilio, essendo mal informato, & da ordine a tutti i suoi Rettori, che non lasino partire alcun Vescouo.

Nel 4. Tomo al cap. 14. il Concilio supplica l'Imperatore, che confermi la sua sentenza contro Nestorio, & che caui di priggione i dui Vescoui Cirillo & Menone. *Obtestamur proinde vestram maiestatem, vt nos ab hac tribulatione liberet, Cyrillumque Alexandrinum, & Memnonem Ephesinum Episcopos, sacræque synodi Principes restitui nobis iubeat.* Non dice, che l'Imperatore hauesse fatto contra l'immunità della Chiesa, & che fusse scommunicato, ma lo supplica come Signore a liberare i Vescoui Legati Papali, che erano innocenti.

Nel cap. 15. scriue il Concilio al Clero Constantinopolitano, che supplichi l'Imperatore a liberare i Vescoui, & a licentiare il Concilio: *Hæc itaque obsecrate, Pientissimum, ac Deo dilectissimum Imperatorem; De omnibus certiorem facitè, totius synodi nomine supplicantes, vt ij nobis restituantur, qui nullo modo a Canonibus sunt condemnati; puta sanctissimi, Deoque dilectissimi Episcopi Cyrillus & Memnon. Tum vt nostri misertus primo quoque tempore, ex hoc ergastulo clementer nos liberet, & si quidem digni sumus, qui pientissimi Christoque amantissimi Imperatoris faciem videamus, hanc ille nobis gratiam faciat.*

Si verò indigni iudicamur, quibus hoc beneficium obtingat, saltem bona venia, ad ecclesias nostras redire nos, sinat, ne hic vniuersi, alij morbis, alij mæstitia consumpti pereamus.

Non dice il Concilio, che se non uorrà liberare di prigione i Vescoui & Legati sia scommunicato, perche faccia contro l'immunità ecclesiastica, ne anco, se non uorrà licentiare i Vescoui; Ma leggi & considera la gran riuerenza di tanti santissimi huomini uerso l'Imperatore in cause tanto graui; & è impossibile, che se l'Imperatore hauesse commesso peccato incarcerando i Vescoui, & sequestrando il Concilio, quei santissimi Padri non gli hauessero almeno fatta la correttione fraterna, & se fosse stato pertinace, non l'hauessero scommunicato, così commandandogli Dio.

Nel capit. 22. il Conc. supplica di nuouo l'Imperat. che caui di prigione i santi Vescoui con queste parole. *Porrectis manibus pietatis vestræ, genua complectimur, enixè præcantes.* Vedasi con quanta humiltà tratta un tanto Concilio con l'Imperatore suo Prencipe temporale, che ben ci scopre, quanto honorar si deue Iddio nella maestà de Prencipi suoi ministri.

Con diuersi atti, e scritti di San Leone Papa, e de gli Imperatori catolici si confermano le ragioni del Prencipe. Cap. XXI.

THeodosio Imperatore chiama il Concilio Efesino secondo, & San Leone che era Papa all'hora, scriue all'Imperatrice nella epistola 13. queste parole: *Augustissimus vero, & christianissimus Imperator cupiens turbata componi, episcopali Concilio, quod Ephesi vult haberi, nimium breue, & angustum tempus indixit, diem calendarum Augustarum præstituendo conuentui.* Onde si conosce, che non il Papa, ma l'Imperatore chiamaua il Concilio, non il Papa, ma l'Imperatore determinaua il luogo, e il tempo del Concilio. Anzi che San Leone si scusa, che per molti rispetti non può ritrouarsi presente al Concilio.

Scriue l'istesso Santissimo Papa all'istesso Concilio nella epistola 14. *Piè, ac religiosè christianissimus Imperator, voluit habere Episcopale Concilium, vt pleniori iudicio omnis possit error aboleri.*

Nell'Epistola 16. si scusa con l'Imperatore, che non può andare al Concilio in persona, tuttauia per sodisfarlo, & obedire

dire alle sue determinationi, che manda i suoi Legati.

Nella 22. essendo fatte molte uiolentie a fauor di Dioscoro,& condannata in quel Concilio la fede Orthodossa, il Papa supplica l'Imperatore, che restituisca ogni cosa in integrum. *Obsecramus coram vnius Deitatis inseparabili Trinitate, quæ tali facto læditur, cum ipsa vestri sit custos, & auctor Imperij, & coram sanctis Angelis Christi, vt omnia in eo statu esse iubeatis, in quo fuerunt ante omne iudicium.*

Nell'Epist. 31. all'Imper. istesso il Sãto Papa domãda, che gli conceda un Concilio vniuersale in Italia, & questa domanda la fa tanto a nome suo, quanto a nome del Concilio congregato in Roma. *Sin verò aliqui a puritate nostræ fidei, atque Patrum auctoritate dissentiunt, Concilium vniuersale intra Italiam, (sicut Synodus, quæ hanc causam Romæ conuenerat, mecum petit) Clementia vestra concedat.*

Nella 41. a Martiniano Imperatore. *Poposceram quidem a Gloriosissima Clementia vestra, vt Synodum, quam pro reparanda Ecclesiæ Orientalis pace, a nobis etiam petitam, necessariam iudicastis, aliquantisper differri, ad tempus opportunius, iuberetis.*

Nella 42. *Synodum verò fieri, vt meminit vestra clementia, etiam ipsi poposcimus, sed Sacerdotes Prouinciarum omnium congregari præsentis temporis necessitas nulla ratione permittit, quoniam illæ prouinciæ, de quibus maximè sunt euocandi, inquietante bello ab Ecclesiis suis eos non patiuntur abscedere. Vnde opportuniori tempore, propitiato domino, cum firmior fuerit restituta securitas, iubeat vestra Clementia reseruari.*

Nella 47. & 48. si uede che il Papa Santissimo vuole il Cõcilio in Italia, & l'Imperatore in Grecia, il Papa in un tempo, l'Imperatore in un altro, & alla fine risolue l'Imperatore a suo modo, & il Papa s'accommoda al suo uolere, & non lo biasma, 47. *Credebamus clementiam vestram id desiderio nostro posse præstare, vt præsenti necessitate respecta, differri ad opportunius tempus sacerdotalem synodum iuberetis, ut uocatis de cunctis prouinciis sacerdotibus, verè posset esse vniuersale Concilium, sed quia vos amore fidei Catholicæ congregationem nũc fieri voluistis, ne deuoto obuiare uiderer arbitrio, Paschasinum, &c.* L'istesso conferma nella 48.

Nella 48. alla Imperatrice Pulcheria. *Quòd ergo Synodum Calcedonensem haberi vestra clementia præcipit, cum a me, vt in Italia haberetur, retineat postulatum, vt omnes nostrarum partium conuocati Antistites, si securitas temporis suppeteret, conuenirent, adeo tamẽ non aspernanter accepi, vt binos de Coepiscopis meis, & compresbyteris ordinauerim.*

Nella

Nella 68. a Martiano Imperatore parlando della celebratione della Pasqua, dice. *De qua re, sicut scribere dignanimi, quicquid, ad pietatis vestræ notitiam perlatum fuerit, iubete, me nosse, vt de obseruantia, quam non licet, esse diuersam, quid potissimè sit tenendum Ecclesia vniuersalis cognoscat.*

Infiniti gesti del Concilio Calcedonese fauoriscono il Prencipe temporale. Cap. XXII.

NEl Concilio Calcedonese si trouano due lettere sacre, con vna delle quali gli Imperatori da tutto il mondo cittano i Vesconi al Concilio di Nicea, & cõ la seconda da Nicea lo transferiscono à Calcedone.

Et in tutte le attioni del Concilio, il Concilio si intitola *synodus conuocata ex decreto Piiss. & fidelissimorum*. Imperatorũ Valẽtiniani, & Martiniani, & di decreto del Papa, nõ si fà mai mentione, come anco si osserua l'istesso nel concilio Niceno primo, & nell'Efesino primo.

Nel decreto Imperatorio della conuocatione così si legge. *Si quis uerò tam necessariam synodum prætermiserit, & non omni uirtute secundum prædictum tempus, ad præfinitum locũ peruenerit, nullam excusationem, neque apud Deum, neque apud nostram inuenerit pietatem.* Ecco la potestà, che chiamano coercitiua.

Nella prima attione. Il Concilio domanda all'Imperatore, che ordini quello, che si hà da fare delle cause criminali, se si hanno da trattare da i rei personalmente, ò per procuratori. *Quoniam igitur ex auita traditione piissimus Imperator consueuit orthodoxam continere fidem, & in nullo sanctas regulas irrumpere, postulamus eius referri clementiæ, & si infferit, criminali causa alterum pro altero decertare, & hoc suscipimus, præcipuè, quia vniuersalem præcepit fieri synodum, & necesse est, maiores causas in eum reseruare Concilium.* Et l'Imperatore determina, che queste cause si trattino persolnalmente.

I ministri dell'Imperatore fanno tutte le attioni della prima, & della seconda cognitione, essaminano i Vescoui, & ne condannano alcuni; & questi magistrati temporali in tutte le attioni del Concilio sono nominati primi.

In fine della prima attione, questi giudici temporali sententiano, che sian deposti certi Vescoui, riseruando però l'assoluta diffinitione all'Imperatore. *Videtur nobis, secundum quod Deo placitum est, iustum esse (si placuerit diuinissimo, & piissimo Domino nostro)*

ſtro) eidem pœnę ſubiacere Dioſcorum, &c. Iuuenalem, Thalaſium, Euſebium Euſtachum, Baſilium Epiſcopos.

Nella terza attione, è citato Dioſcoro dal Concilio, perche Euſebio l'haueua accuſato; riſponde Dioſcoro, che eſſendo ſtato condannato da i miniſtri Regij, non voleua venire ad eſſer giudicato in quella cauſa di nuouo, ſenza la preſenza di quelli. Replica il Nuncio del Concilio. *Non ita ſancta ſynodus veſtram ſanctitatem euocauit ad ſubuertendum ea, quæ ſub magnificentiſſimorum, & glorioſiſſimorum iudicum, ſacrique præſentia ſenatus acta ſunt, ſed mandata deſtinauit, quatenus ad iudicium perueniat*, ſegno che la ſentenza era valida.

Nelle lettere, che ſcriue il Concilio a Dioſcoro, proteſta, che non vuol ritrattare alcuna delle coſe terminate dal Senato.

Nella iſteſſa attione Euſebio Santiſſimo Veſcouo dice al Concilio, che haueua accuſato Dioſcoro Veſcouo all'Imperatore, *Per preces, quas victoribus, & triumphatoribus DD. NN. obtuli, aduerſus ſolum religioſiſſimum epiſcopum Dioſcorum, accuſationem inſtitui, tanquam ab eo paſſus iniqua.*

Compariſcono alcuni preti d'Aleſſandria contro Dioſcoro, & eſpongono al Concilio, che hanno querellato Dioſcoro all'Imperatore, il quale hà rimeſſa la cauſa al Concilio.

E gli Imperatori fanno vn Decreto, che alcuno non poſſa diſputare publicamente della fede, ſotto pena della degradatione a chierici, & altre pene, & nella ſeſta attione la confermano, & publicata la legge, grida *il Concilio, multos annos, Imperatori, multos annos Auguſto pio, & Chriſtianiſſimo; eccleſias tu correxiſti, orthodoxam fidem tu confirmaſti.*

Il Concilio all'Imperatore nel fine della ſeſta attione. *Supplicamus pie Imperator, dimitte nos, dimitte nos pie Imperator. Diuiniſſimus, & piiſſimus D. N. Martianus perpetuus Auguſtus ad Sanctum Concilium dixit. Multum quidem eſtis itinere fatigati, laborem perferentes. Verumtamen ſuſtinete adhuc tres, aut quatuor dies, & præſentibus magnificentiſſimis iudicibus noſtris, quæcunque vultis mouete, competens adepturi ſolatium; Nullus veſtrum antequam perfecti termini ex omnibus proferantur, a Sancto Concilio diſcedat.*

Nella nona attione. Iba Veſcouo di Edeſſa accuſa all'Imperatore alcuni ſuoi calumniatori, & dimanda giuſtitia, l'Imperatore rimmette la cauſa al ſuo magiſtrato, & a i Veſcoui, & il magiſtrato ſà l'eſſame d'ambe le parti, & conferma la ſentenza del Concilio.

Nella

Nella attione xj. Bassiano Vescouo di Effeso, querela all'Imperatore Steffano Vescouo, che violentemente scacciatolo dal Vescouato si fusse intruso in quella dignità, & supplica l'Imperatore, che rimetta la causa al Concilio. Ambi per difesa delle loro ragioni apportano al Concilio, che per decreti dell'Imperatore sono confermati nel Vescouato. Et nella 12. attione i giudici Imperiali domandano a i Vescoui il loro parere in questa causa, & poi fanno la sentenza a loro modo, la quale vdita. *Omnis sancta synodus exclamauit. Hæc iusta sententia est. Hæc iusta forma, hæc bene sunt.*

Nella attione 14. Eunomio Vescouo di Nicomedia cō tutto il suo clero accusa Anastasio Vescouo di Nicea all'Imperatore, per che haueua scomunicato alcuni chierici della sua giurisditione, & supplica che la causa sia rimmessa al Cōcilio.

Il Concilio vdite le raggioni, dice ogni Vescouo il suo voto a Giudici Imperiali, i quali fanno poi la sentenza, la quale non registro, perche si può leggere in quella attione del Concilio.

Nella istessa attione Sauiniano Vescouo di Pareno accusa à gli Imperatori Athanasio Vescouo, & domanda giustitia. E rimmessa la causa, al Concilio, i giudici Imperiali vditi i voti episcopali, publicano la loro sentenza la quale vdita, il Concilio ad vna voce dice, *Nihil iustius, nihil integrius, hæc iusta sententia est, quæ disposita sunt, effectui mancipentur, quia cum Deo uos iudicatis.*

Dalla conuocatione de 18. Concilij; e da alcuni decreti si conclude la superiorità del laico. *Cap. XXIII.*

IL Concilio primo Aurelianense, si congrega per commādamento di Clodoueo Rè di Francia, come si vede dalla prima littera del Concilio all'Imperatore.

Il Concilio Aurelianense quinto nella prefatione, si vede congregato da Childeberto.

Il Concilio Constantinopolitano quinto è conuocato da Giustiniano Imperatore. In quel Concilio tutte le cause ecclesiastiche sono prima portate all Imperatore, & dall'Imperatore per supliche rimesse al Concilio. Leggasi il libello di Paolo Vescouo di Apamea, & di sette altri Vescoui; & quello de i

monaci di San Dalmatio sotto scritto da 98. sacerdoti, la maggior parte de quali erano prelati, a nome di molti monasterij, & religioni.

Nel libro intitolato il Breuiario, che entra nel corpo de i Concilij nel c. 21. Si vede, che Agapito Papa va Ambasciatore all'Imperatore Greco per Theodato Rè de Gotti; & tanto humiliò il Papa la altezza della sua dignità, perche non succedesse la morte della nobiltà Romana sola.

Nel 23. ca. dall'istesso libro scritto da Santo Liberato si vede, che vn Paulo Vescouo d'Alessandria accusato di homicidio fù preso dal Giudice Imperiale, & mandato in essilio; & oltre di ciò per commandamento dell'Imperatore fu deposto dal Vescouato, & fatto in suo luoco Zoilo, che pure per commandamento, Imperiale vien deposto, & ordinato Apolinare; & questo fù doppo l'unione della Chiesa Greca.

Nell'istesso capitolo 1 Vescoui & monaci supplicano l'Imperatore, che sia condannato Origene di heresia. *Annuit Imperator facillime, gaudens se de huiusmodi causis iudicium ferre. Iubente eo, dictata est in Origenem, & illa capitula anathematis damnatio.* Et questa sentenza è sottoscritta anco poi dal Papa.

Il secondo Concilio di Parigi fà mentione di vn Saforaco Vescouo di Parigi, il quale fu scacciato dal Vescouato dal Rè Childeberto, & il Concilio veduto l'essame, & la confessione del Vescouo, laudà la sua espulsione, & sono sotto scritti 25. Vescoui.

Il primo Bracarense è congregato per commandamento del Re Ariamiro.

Il primo Matisconense si conuoca per commandamento del Rè Guntramno. Et il 7. capitolo è questo. *Vt nullus clericus, pro qualibet causa extra discussionẽ sui Episcopi à seculari iudice iniuriam patiatur, aut custodiæ deputetur, quod si quicunque iudex cuiuscunque clericũ absq; causa criminali, idest homicidio, furto, aut maleficio, hoc facere fortasse præsumpserit, quam diu episcopo loci illius visum fuerit, ab ecclesiæ liminibus arceatur.* Li Vescoui sotto scritti sono 20.

Ecco come questo Concilio vuole, che nelle cause criminali senza licenza del Vescouo possa il temporale carcerare il chierico.

Il Concilio secondo di Valenza è cõgregato, *iuxta Imperium gloriosissimi D. Guntramni Regis.*

Il secondo Matisconense è conuocato dall'istesso Rè: & in fine del Concilio fa il Rè vn decreto, con cui obliga i Vescoui

con

con parole Imperatiue di predicare al popolo ogni festa. Le parole son queste. *Idcirco huius decreti, ac definitionis generalis vigore decernimus.*

Nell'istesso decreto essorta tutti i giudici Ecclesiastici, & temporali a giudicare giustamente minacciando di castigar tutti quelli che non faran giustitia.

Il Toletano 4. è conuocato dal Rè Sisennando.

Il Toletano 5. nella prefattione si confessa congregato da Chintilliano Re.

Il 7. in fine si confessa conuocato da Chindasiundo Rè.

L'ottauo nella prefatione è cõuocato *iuxta præceptum Recesuinti Regis*; il Rè nella fine mette pena della confiscatione de beni a religiosi transgressori.

Il decimo è conuocato dall'istesso Rè.

Il primo Cambilonense è chiamato da Clodoueo Rè.

Il Toletano xxj. è conuocato iuxta præceptum Vuambani Regis. Vedi il fine.

Il Bracurense terzo è congregato dall'istesso. Vedi il fine.

Gli atti del Concilio sesto Costantinopolitano co' gli antecedenti, e susseguenti sono per il Prencipe. Cap. XXIIII.

IL Costantinopolitano sesto, è congregato da Constantino quarto Imperatore, il quale nel principio del Concilio scriue al Papa, che ha congregato vn Concilio; & però che mandi chi dica le ragioni della Chiesa latina, con promessa di non far torto ad alcuna delle parti, & di sotto dice al Papa, quante, & quali persone ha da mandare al Concilio, Suggiungendo poi. *Per omnia iubemus vestram paternam beatitudinem minimè effici impedimentum voluntati Dei, sed eos dirigere.* Et al Patriarcha di Constantinopoli. *Sancimus cõgregare V. P. Beatitudinem omnes, qui ad eius sanctissimam sedem pertinent sanctissimos Metropolitas, & Episcopos.*

L'Imperatore è scritto Presidente del Concilio, & prima si nominano gli vfficiali Imperiali, & poi gli ecclesiastici, come anco nel Calcedonense.

I legati del Papa accusano di noue parole contra fidem i Prelati Greci all'Imperatore; si difendono i Greci, & l'Imperatore commanda, che siano portati gli auttentici de i Concilij, & che siano letti, si che si vede l'Imperatore ricognoscuto

to superiore. Santo Agatone Papa scriue agli Imperatori in risposta della sacra loro vna lettera, che è registrata nella quarta attione, in cui sono queste parole. *Ideoque Christianissimi Domini filij secundum piissimam iussionem a Deo protegendæ mãsuetudinis vestræ. pro Obedientia, quam debuimus, non pro confidentia eorum scientiæ, quos dirigimus, præsentes consamulos nostros Abundantium Ioannem, &c. cum scripturarum cordis deuotione curauimus demandare.* Et di sotto. *Quibus portitonibus, & testimonia aliquorum sanctorum patrum, quos hæc Apostolica Ecclesia Christi suscipit, cum eorum libris tradidimus, vt facultatem suggerendi a benignissimo Christianitatis vestræ Imperio consecuti, ex his dumtaxat satisfacere studeãt, dum Imperialis mansuetudo præceperit, quid hæc spiritualis mater eorum, ac a Deo propagati Imperij Apostolica Christi ecclesia credat, & prædicet.* Et di sotto. *Licentiam proinde eis siue auctoritatem dedimus, apud tranquilissimum vestrum Imperium, dum iusserit eius clementia, simpliciter satisfaciendi.* Et di sotto. *Pro quibus flexo mentis poplite suppliciter uestram ad mansuetudinem semper intentam clemẽtiam deprecamur.* Et di sotto. *Non enim nobis eorum scientia confidẽtiam dedit, ut ad pia uestra fastigia auderemus dirigere, sed hoc Imperialis uestra binignitas clementer iubens hortata est, & nostra pussillitas quod iussum est, obsequenter impleuit.*

L'Istesso Santissimo Papa a gli istessi Imperatori con la seconda Epistola, che è nella quarta attione. *Igitur quia tranquilissimæ fortitudinis vestræ clementia, personas de episcopali numero dirigi iussit.* Et di sotto. *Preterea satisfaciendum est apud Serenifs. DD. Nostrorum Clementiam pro tarditate missarum ex Concilio nostro personarũ, quas dirigi, per suam Augustissimam sacram vestrum Piissimum fastigium iussit*, & si scusa per molti rispetti della tardanza de i legati Pontificij, & questa lettera è sotto scritta dal Papa, & da 125. Vescoui.

Da questi luoghi può ognuno conoscere, che il Papa si sottopone al Prencipe temporale, poiche l'Imperatore sempre tratta con cõmandamenti, & decreti il Papa, & i Vescoui con obedienza, & essecutione di quei precetti, iquali se fossero stati contra la legge diuina, certo quei Santissimi Padri non gli hauerebbono ubiditi; ma confessa di obedirlo per debito. *Pro obedientia quam debuimus.*

Nella attione 18. Nel sermone acclamatorio il Concilio dice all'Imperatore. *Veruntamen vestris diualibus præceptis acquiescentes, tam antiquæ Romæ, & Apostolicæ summitatis Pontificalis Antistes, quam nos, humiles Christi tamen Sacerdotes, atque ministri, ille quidem pro se litterarum paginam, eosque qui eius personam describerẽt, sacerdotes constituit,*

stituit, nos autem omnes cum eis simul Deo amabile solatium tuæ fortitudini circumstetimus.

Leone secondo Papa all'Imperatore confermando il Concilio predetto scriue. *Cognouimus enim, quod sancta, & vniuersalis, & magna sexta synodus, quæ per Dei gratiam Imperiali Decreto in regia vrbe nuper congregata est.* Et di sotto. *Sancta igitur, & uniuersalis magna sexta synodus, quam nutu Dei vestra clementia, & sedulo conuocauit, & cui pro Dei ministerio præfuit.*

Doppo il racconto de dicinoue Concilij, che hanno ubidito i Prencipi, come superiori, si fa conclusione della graue offesa, che fa l'Illustrissimo Cardinal Bellarmino à Santa Chiesa, mentre vuole essentare i chierici iure diuino. E si propone noua quistione. Cap. XXV.

IL Concilio Toletano 12. è congregato *iussu Eringij Regis.* Vedi la prefatione.

Il Concilio di Francia sotto Zaccaria Papa è congregato da Carlo Magno.

Il Concilio Suessionense è congregato da Pipino.

Il Concilio Vernense è congregato dall'istesso.

Il Concilio secondo di Nicea, è congregato da Constantino, & Irene, vidi la prefatione.

Adriano Papa nella seconda attione a gli Imperatori scriue in quella lettera, che comincia: *Deus qui. Nuper vero per piam vestram iussionem de voluntate vestra instructi.*

Il Concilio di Francfort. è congregato da Carlo magno. Lo attesta il Principio del libretto sacro syllabo.

Il Concilio Theodonense fà alcune leggi contra i Violatori della immunità Ecclesiastica, & le rimette alla volontà dell'Imperatore.

Il Concilio Arelatense quarto è congregato da Carlo magno, & domanda la confermatione di simili leggi all'Imperatore.

Il Concilio Turonense è congregato dall'istesso. Vedi la prefatione.

Il Concilio Cambilonense secondo è conuocato dall'istesso, & nel c. 45. domanda all'Imperatore, che determini, come si hanno da castigare certi Religiosi

Il Concilio di Mogunza è congregato dall'istesso.
Il Concilio Remense nel cap. 43. supplica l'Imperatore, che faccia terminare tutte le litti nella sua persona, & nel suo giudicio.
Il Concilio d'Acquisgrana è chiamato da Lodouico Primo.
Il Concilio di Parigi sotto Lodouico, & Lotario protesta d'esser congregato in obedientia de i commandi Regij.
Il Concilio d'Acquisgrana sotto Lodouico il Pio da lui è congregato.
Il Concilio Meldense è congregato da Carlo il Giouane Re di Francia.
Il Concilio di San Medardo è chiamato dal Re Carlo figlio di Lodouico.
Il Concilio Ticinense è congregato da Lodouico Secondo Imperatore.
Il Concilio Triburiense è congregato da Arnolfo Imperatore.
Finalmente questa è opinione Catolica, poiche l'*Illustrissimo* Signor Cardinale Bellarmino de Conc. & Eccle. lib. 1. cap. 14. confessa che il Papa riconosceua per suo Signore temporale l'Imperatore, & che però senza sua licenza non poteua far Concilij.
Hor dunque già che la legge vecchia, la noua, i sacri Concilij generali, e prouinciali, i santi Padri, i sommi Pontefici, l'vso di tutto il Christianesmo, & particolarmente di Francia, & Spagna, sono testimonij infallibili, che non sono essentati da Dio i Chierici dalla potestà de Laici, come può esser erronea la opinione di quelli, che lo affermano? dunque è erronea la dottrina de Concilij, & conseguentemente dello Spirito Santo? la opinione de Dottori di Santa Chiesa? de Papi? di S. Paolo? di vna, & altra legge? Io non sò come senza graue peccato possa affermarsi questo. Et a chi vorrà riprendermi di questa opinione, io risponderò con San Girolamo ad Aug. epist. 11. *Si me reprehendis errantem, patere me quæso errare cum talibus, & cum me erroris mei multos socios habere perspexeris, tu veritatis tuæ saltē vnū adstipulatorem præbere debebis*: cioè di quella sorte, che ho apportato io.
E ben vero che io credo, che i Sommi Pontefici, & i Vescoui habbino obedito alli precetti Imperiali nelle cōuocationi de Concilij, non perche al laico aspetti il giuditio di cose sacre,

cre,come tali, ma perche al Prencipe laico, come tale, aspetta di conseruare i suoi popoli in stato quieto, e tranquillo; e la pace de popoli và per l'ordinario sottosopra per la diuersità de Dogmi, come ci mostrano con essempi moderni, & antichi, le rouine di molti nobilissimi Regni, e Prouincie. Et però è necessario in questa attione della conuocatione de Concilij distinguere l'opera del Prencipe laico, dall'opera del Sommo Pontefice. Quello conuocaua i Concilij pro bono pacis, e non passaua piu oltre. Questo presedeua co i suoi Legati, come capo spirituale per giudicare, e decidere le controuersie di Fede, lequali erano portate al Concilio. Io non sò uedere altra strada di sodisfare a questi luoghi. I fatti son certi, e non si può negarli. Cōuocauano gli Imperatori i Vescoui a Concilij. I Concilij ubidiuano, e li riconosceuano per superiori. Superiori spirituali nò, perche è heresia. Resta dūque che li ubidissero, perche li riconosceuano per Superiori temporali. Il Superior temporale nel Concilio non può hauere altra pretendenza di superiorità, che pro bono pacis. Adunque pro bono pacis chiamauano i Concilij. Ma sia come si uoglia, io non uoglio considerare adesso con che titolo si facesse, e mi rimetto à miglior opinione, e sottopongo il mio pensiero alla Cēsura della santa Sede. Tratto nō il ius, ma solamēte il fatto, il quale non si può negare, chi non toglie la fede a Concilij.

Però da queste cose, le quali constano de *facto*, io cauo due ragioni potissime, per prouar quello, che domādò l'Illustriss. Bellarmino sopra la propositione *omnis anima*, cioè, che si prouasse, che i Prencipi laici siano legittimi superiori de Chierici.

I. Il commandare è proprio del superiore, l'vbidire del suddito; si che chi ubidisce à decreti, ò precetti d'alcuno, viene a confessarlo, e riconoscerlo suo superiore. I Religiosi del mondo tutto, hanno ubidito a precetti, e Decreti de' Prencipi temporali, come hàbbiamo alla lunga mostrato; adunque li hanno confessati, e riconosciuti per suoi superiori.

II. La sentenza non è, nè esser può giusta, se non è fatta da legittimo superiore. I Concilij Generali hanno confessato giuste, sante, diuine, le sentenze de Magistrati laici sopra le persone ecclesiastiche. Adunque hanno anco cofessato i Magistrati laici suoi legittimi superiori.

Chi nega la maggiore, nega tutta la legge Canonica, e la Teologia; chi nega la minore, nega molti Cōcilij; ma particolarmēte il Calcedonese. Si che la conclusione è dimostrata.

Però mi perſuado, che quãdo capiterà queſta mia fatica in mano all'Illuſtriſs. Bellarmino, ò ſi degnerà di ammaeſtrare l'ignoranza mia, ò che pure doppo hauer conoſciuto il vero, non ſdegnerà di far compagnia a Sant'Agoſtino, a San Cipriano, & ad altri gran Padri, perche gli huomini ingenui antepongono la verità, per cui ſola ſi honora il Signor Dio, ad ogni altro mondano intereſſe, & non vuole la ſua Maeſtà, che la Chieſa ſua ſia aggrandita con buggie. Et certo non sò vedere come ſi poſſa affermare la ſuperiorità del Chierico al Prencipe nelle coſe politiche, & la eſſentione de iure diuino, ſe non ſi reuoca in dubbio la ſacra Scrittura, & la dottrina de Concilij, ſe non ſi fanno i Santi timidi, & ignoranti, i Papi vani & adulatori, & in ſomma, ſe nõ ſi conſtituiſce la Chieſa del Signor Iddio in ſtato d'ignoranza, & di dannatione per lo ſpatio di 800. anni. Si dannino pure trà gli altri i Concilij Effeſino primo, & Calcedoneſe, ma chi vuol biaſmarli, ſi raccordi che ſia chi ſi vuole, è maledetto, et ſcommunicato da San Gregorio Papa in epiſtola ad Patriarchas.

Habbiamo dimoſtrato ſin hora, che i Chierici nelle cauſe politiche non ſiano eſſenti dalla poteſtà, & dal giudicio del Prencipe temporale, per legge diuina, ſcritta, vediamo dunque ſe ſiano eſſenti dallo iſteſſo per legge diuina naturale.

Con dottrina Bellarmina dichiaraſi, che coſa ſia legge di natura, & i ſuoi gradi. Cap. XXVI.

Accioche ſi ſappia, che coſa io intendo per legge diuina naturale, riceuo per mio Duce l'Illuſtriſſimo Bellarmino de clericis lib. 1. cap. 29.

Tre ſono i gradi della legge di natura, il primo è di quei precetti, che col ſolo lume di natura ſenza alcun diſcorſo, ò ragione ſono giudicati giuſti, come l'honorare il Signor Dio, far ad altri quello, che a noi ſteſſi piace, fuggir il male, appigliarſi al bene, Il ſecõdo grado è di quei precetti, che ſi cauano da quei primi per neceſſaria facile, & euidente conſequentia, di maniera che non vi ſia biſogno d'arte, ò di diſcorſo eccellente, ma di vn ſemplice giudicio, qual può hauere ogni huomo. Tali ſono i Precetti del Decalogo, perche da queſto primo principio che il Signor Dio ſi deue honorare, ne ſeguita imme-

mediatamente, che non si debbano adorare gli Idoli. Da quell'altro, che non si faccia ad altrui quello, che per noi non vorremmo, ne seguita, che non si deue fare homicidij, furti, adulterij. Il terzo grado è di quei precetti naturali, i quali si cauano da quei primi principij di legge di natura, ma non così euidentemente, ò per necessità; e però hanno ancora bisogno di determinatione humana, & questi precetti propriamente da Teologi son chiamati leggi delle genti. Tra la legge di natura, la legge ciuile, & la legge delle genti dice l'Illustrissimo Cardinale con San Toma 1.2. q.95. art.4. ad 1. vi è questa differenza, che il ius gentium è in parte naturale, e in parte positiuo, & però mezano trà la legge pura di natura & la legge ciuile. Percioche la legge pura naturale è quella, che in niuna maniera dipende dalla determinatione humana; la legge ciuile è quella, che depende dalla sola deliberatione humana, & però si può dire meramente positiua. Ma la legge delle genti in parte è naturale, in parte è positiua, perche depende dalla constitutione humana, cioè dal cõsenso de tutte le genti, ma non dipende dall'arbitrio d'alcun Prencipe, ò Magistrato particolare. Dalche ne segue, che quelle cose, le quali sono de iure gentium, perche sono in vna maniera naturali, però si proibiscono, perche sono cattiue. Ma le cose ciuili al contrario, però sono cattiue, perche sono prohibite, come portar l'Archibugio, però è male, perche il Prencipe lo proibisce, altramente nò, ma l'ammazzare vn' Ambasciatore, che referisce quello, che gli è imposto dal suo Prencipe, però è prohibito, perche per se è male. Ne seguita parimente, che quelle cose, che sono de iure gentium, perche sono in qualche maniera naturali, non possano da i Prencipi e da i magistrati esser mutate, & leuate, ma quelle che sono de iure ciuili, come possono esser fatte dal Prencipe, così dall'istesso Prẽcipe possono esser leuate. Questa tutta è dottrina dell'Illustrissimo Bellarmino nel luogo predetto ad litteram. Hora supposti questi verissimi fondamenti, dico, che de iure naturæ tertio modo, come anco lo prende l'Illustris. Bellarmino i Chierici non sono essenti dalla potestà del Prencipe laico.

Si dimostra quanto pericoloso, & ingiurioso sia alla Chiesa, & à Papi, il dire, che i Chierici de iure naturæ siano essenti da potestà ciuile. Cap. XXVII.

SE la essentione del Chierico dal giudicio del Prencipe laico fusse de iure gentium, come dice l'Illustrissimo Cardinale, che è il ius naturæ tertio modo, ne seguitarebbono troppo grandi inconuenienti contro la nostra fede.

Prima habbiamo dimostrato, che per legge diuina i Leuiti furono soggetti al giudicio laico nelle cose politiche, onde se de iure gentium fossero essenti, ne seguirebbe, che il Signor Dio hauesse dato vna legge ingiusta contra i principij di natura, poiche già si hà dimostrato, che quello che è de iure gentium, è ancora de iure naturæ.

Poi seguirebbe che Salomone peccasse grauemente, quando sbandì Abiathar, il che è contra la scrittura, per che il Signor Dio all'hora gli fece infinite gratie, seguirebbe che Dauid con tutti gli altri Re, & Giudici d'Israele fossero in istato di dannatione, perche tutti essi giudicarono i Leuiti. Seguirebbe che i Vescoui del Concilio di Nicea peccassero mortalmente, perche si accusauano dinanzi a Costantino Imperatore; seguirebbe che Ceciliano peccasse, perche accettò Costantino per giudice; seguirebbe, che Melchiade Papa peccasse, quando giudicò Ceciliano per commissione dell'Imperatore; seguirebbe, che Costantino peccasse, perche giudicò; seguirebbe, che Sant'Agostino fusse ignorante, perche comanda questo giudicio; seguirebbe che tutti i Padri del Concilio Effesino primo, & del Calcedonese pur offendessero grauemente Iddio, perche andauano al giudicio dell'Imperatore spontaneamente, si vedeuano sententiare i Vescoui, & non solo non biasimauano, ma cōmendauano le sentēze, come fatte da Dio; anzi che spontaneamēte riccorreuano tutti al Tribunal Temporale, come hò dimostrato di sopra co'l testimonio de gli atti de Concilij; seguirebbe finalmente, che tutti i Vescoui della christianità, tanti Santi, tanti Papi fussero stati inuolti in densissime tenebre d'ignoranza, e partecipi di peccato troppo graue, mentre hanno vbidito i Decreti de' Prencipi nel radunarsi per fare i Concilij. Et questi son

son tutti inconuenienti troppo grandi, oltre, che non è verisimile, che se gli Imperatori, e i Reggi hauessero commesso peccato contra la legge delle genti, & di natura, tanti Papi, tanti Padri, non li hauessero una uolta auuisati. Et non può capire animo pietoso, che tanti Santi fossero stati consentienti, & partecipi in violare la legge di natura, & delle genti, però credo certo che il Signor Cardinale innocentissimo in tutto non vorrà contaminare il suo buon nome con offesa generale di tanti Santi, & di tutta la Chiesa.

Per queste cause conchiudo ad honor del Signor Dio, a veneratione dell'antichità, a difesa de tanti Santi, a cõfermatione della infallibilità de Concilij, che de iure diuino ne naturaline scritto non sono essenti i Chierici dalla potestà de Laici.

Si propone e si solue la prima ragione Bellarmina. Cap. XXVIII.

L'Illustrissimo Signor Cardinale nel luogo predetto de Clericis, & in questa sua scrittura oltre quelle, che habbiamo considerato di sopra, apporta altre ragioni, con le quali uorrebbe fare i Chierici essenti de iure diuino dalla potestà del Prencipe temporale, ma perche alcune sono espresse proue della immunità de censi, tributi, ò gabelle, come quella di Giosesso, & di Artaserse, della quale essentione non disputiamo, le tralasciaremo, & sodisfaremo solamente a quelle, che ò possono accommodarsi alla immunità del giudicio, ò di lei concludono apertamente.

Prima dunque nel cap. 28. egli così argomenta. Il Signor Iddio nel libro de Numeri al cap. 3. dice più uolte, che i Leuiti son suoi, & che se gli ha eletti fuori di tutto il popolo, & poi li dona ad Aron Sommo Pontefice, & à i Sacerdoti. Adunque vuole il Signor Dio, che quelli, che doueuano seruirlo nel tẽpio, & nelle cose sacre fossero soggetti al solo Sommo Pontefice, come suo rappresentante in terra, & però gli essentò dalla potestà del Prencipe temporale. Per tanto essendo hora i chierici quello, che all'hora erano i Leuiti, ne seguita, che anch'essi siano essenti dalla potestà del Prencipe temporale de iure diuino.

E certamente bella, & ingegnosa questa ragione, ma parmi, che le manchi il fondamento supposto, & che però non conchiuda.

chiuda. Suppone in questo argomento l'Illustrissimo, che i sacerdoti fussero essenti dal giudicio, & dalla potestà temporale nelle cause politiche, & però conclude, che i Leuiti, come ministri de' sacerdoti fussero parimente essenti. & nói habbiamo dimostrato l'errore del suo fondamento. I Leuiti furono donati ad Aron; è vero; Aron rappresentaua il Signor Iddio, si concede, ma in spiritualibus, & Mosè, come Prencipe lo rappresentaua in politicis. Adunque furono soggetti à Aron in spiritualibus, & à Mosè come Prēcipe in politicis, questo ne segui ta, & non altro. Perche se l'istesso Sommo Pontefice nelle attioni politiche era soggetto al Prencipe temporale, quanto maggiormente i Leuiti, che al Pontefice furo donati come seruitori? Non si può fare un miscuglio della persona, & dell'vfficio, perche se bene l'ufficio è cosa sacra, & come tale aspetta al Prencipe sacro, non dimeno quell'indiuiduo è ancora parte della città, & non fa tutte le sue attioni come cosa sacra, ò come sacerdote, ma altre come uiuente, altre come animale, altre come huomo, altre come cittadino, altre come Leuita, & però come nelle attioni naturali di viuente, di animale, e d'huomo non era soggetto al Pontefice, perche non toccano à quel l'vfficio, cosi nelle attioni morali politiche, doueua essere soggetto non al Pontefice, a cui non hauea commesso Iddio la cura politica, ma al solo Prencipe temporale, a cui solo come à ministro sopremo della Diuina Maestà questa carica era imposta. Si che se il Prencipe non gli communicaua parte della sua potestà, egli non hauea che fare in cotali attioni.

E vero, che N. Signor Dio, disse, che i Leuiti son suoi, & li sottopose, come serui al Pontefice, ma però non gli liberò da quelle potestà, à chi per legge naturale erano soggetti. Perche anco il figlio chierico resta soggetto, & obligato alla vbidienza de suoi genitori, in quelle cose che aspettano, (senza impedimēto della religione) al culto paterno, & tutti i religiosi restano pur sottoposti alla potestà de corpi celesti. Et la ragione è, perche se ben si fanno chierici, non però restano d'esser figli, & cose naturali generabili, & corruttibili, come ancora se bene erano Leuiti quelli, non cessauano d'esser parte della città, & della politia, & pure se il farsi Leuita essentasse da ogni potestà eccetto che dalla Pōtificia, douerebbono essere assolutamēte fatti essenti anco dalla potestà paterna, & naturale, il che è falso. Essendo adunque i Leuiti de iure diuino soggetti al Prencipe temporale, prima che fussero donati al Pontefice, & fatti

suoi

suoi ministri; ne segue che ancora doppo tal dono gli restassero sottoposti, & non erano incompatibili, ò contrarie queste due superiorità, ma poteuano stare ottimamente insieme, & la noua & accidentale per se stessa non impedisce la antica, & naturale. Et in vero, come poteua essere libero il seruo, se il padrone era soggetto? come era essente il Leuita, se il Sommo Pontefice era sottoposto?

Si propone la seconda ragione Bellarmina fondata sopra la auttorità de Concilij, e de Papi. Cap. XXIX.

LA seconda ragione dell'Illustrissimo è il testimonio di 4. Concilij. Prima del Trentino sess. 25. c. 20. *Ecclesiæ, & personarum ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus instituta est.*

La seconda, è del Concilio di Colonia parte 9. cap. 20. *Immunitas ecclesiastica vetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta, quæ in duobus potissimum sita est. Primum ut clerici, eorumque possessiones a uectigalibus, & à tributis, aliisque muneribus laicis libera sint. dein de ne rei criminis ad ecclesiam confugientes inde extrahantur.*

La terza è del Concilio Lateranese sotto Leone decimo, sess. 9. *Cum a iure tam diuino, quam humano laicis potestas nulla in ecclesiasticas personas attributa sit, innouamus omnes, & singulas constitutiones, &c.*

La quarta è del Concilio Lateranese sotto Innocen. 3. c. 43. *Nimis de iure diuino quidam laici vsurpare conantur, cum uiros ecclesiasticos nihil temporale obtinentes, ab eis ad prestanda sibi fidelitatis iuramenta compellunt.*

Oltra di questi apporta le auttorità di Bonifacio 8. capite *Quamquam de censibus*, & di Gioanni 8. can. Si Imperator. 96. dist. à che sodisfaremo con l'aiuto del Signore nel capitolo seguente, salua sempre la censura della Santissima sede, la riuerenza dell'Illustrissimo Sig. Cardinale, & ogni miglior opinione.

Si dichiarano alcuni fondamenti per sodisfare à questa ragione. Cap. XXX.

POtressimo senza dubbio opporre a questi Santissimi Concilij, & Papi, quella schiera de altresi Santissimi Concilij, & Pa-

& Papi, che habbiamo congregata di sopra, i quali insegnano con la dottrina, & con l'opere la superiorità del Prencipe temporale, per lo che l'Illustrissimo non auanzarebbe punto, anzi perderebbe. Tuttauia, perche è impossibile, che lo Spirito Santo si contradica, apporterò la solutione di questi, & di altri dubbij, & manifestarò al mondo la causa, & il fondamento, perche pretendano i Signori Venitiani di giudicare i Chierici ne i casi graui politici, & non ne gli altri. Dico adunque che salua sempre la douuta censura, & ogni miglior opinione.

Leggiamo nell'Essodo al 18. & nel Deuteronomio al primo, che Mosè giudicaua tutte le cause politiche del popolo Hebreo, ma perche solo non poteua reggere tanto peso, essendo quella moltitudine troppo numerosa; per consiglio di Gietro suocero suo elesse officiali di ciascuna Tribu, a quali, come a ministri suoi concesse facoltà, & diede carico di giudicare tutte le cause leggiere, riserbando a se solo la cognitione, & il giudicio delle importanti, e graui. *Quicquid autem grauius erat, referebant ad eum, faciliora tantummodo iudicantes.* Oue però si ha da considerare, che non si priuò della potestà di giudicar anco quelle, ma per sua commodità, & per poter attendere a cose di maggior momento, cesse l'vso di quella potestà a quei suoi ministri, chiamandoli a parte del suo ministerio, & a lui restò, come dice Francesco Bozio, nelle cause leggiere, libera la potestà in atto primo, benche non in atto secondo, *& quoad exercitium.* Ma nelle cause graui gli restò *e quo ad actum primum, & quoad actum secundum.*

Questi Ministri Mosaici nō erano indifferentemēte d'ogni Tribu, ma ogni Tribu haueua i suoi proprij, come si vede dal Deuteronomio al primo, doue dice Moisè. *Date ex vobis viros sapientes & gnaros, quorum conuersatio sit probata in Tribubus vestris, vt ponam eos vobis Principes, Tribunos &c.* Dalche si conclude, che anco la Tribu di Leui hauesse i suoi giudici proprij, come l'altre, i quali come ministri del Prencipe giudicauano le sole cause politiche leggiere di lei, dico come ministri, e coadiutori del Prencipe, perche come Leuiti non haueuano altro vfficio, che di seruire a Sacerdoti nel Ministerio spirituale.

Seguitò questo costume ordinariamente non solo sotto i giudici, ma anco al tempo de i Re, & però vediamo ad ogni passo della scrittura nominati i Prencipi delle Tribu, & nel Vangelo mille uolte i Prencipi de Sacerdoti, l'ufficio de quali fu quello, che habbiamo udito. Se bene dunque i Leuiti

erano

erano giudicati da i suoi giudici proprij, non però erano essen ti dal giudicio del Prencipe laico, ma come l'altre Tribu, anco essi erano ne' casi graui giudicati, & condannati da lui. Et però Salomone bandì Abiatar, perche il caso fu di offesa mae stà, però Gieremia fu carcerato, per sospetto di ribellione; però si dice di Delbora, che *ascendebant ad eam filij Israel in omne iudicium*; però tutti i Prencipi d'Israele, & conseguentemente anco i Leuiti domandarono a Heli, che gli facesse un Re, che li giudicasse tutti, come costumano l'altre nationi, & però si dice di tutti i giudici, che *iudicauerunt vniuersum Israel*, cosa che non si troua d'alcun Sommo Pontefice, di cui non si ha pur mentione, che in causa politica habbia giudicato mai vn solo Leuita.

Da questa determinatione de Moisè con l'vso riceuuta, & approuata da i successori di lui, concludo tre cose. La prima, che se alcuno de i Re, ò Prencipi Temporali hauesse voluto priuar la Tribu di Leui de i suoi giudici ordinarij delle cause leggiere, hauerebbe peccato. La seconda, che in tali cause non poteua por mano il giudice ordinario d'altra Tribu, ma il solo sopremo Prencipe, comeche non si fosse priuo della sua giuridittione, ma concessone l'vso solo, & l'essercitio a i Prencipi della Tribu, come a suoi Ministri, & Coadiutori. La terza, che nelle cause graui non poteuano por mano i giudici ordinarj senza peccato, & senza eccedere la potestà riceuuta, ma il giudicio di queste si riserbaua al solo sopremo Prencipe temporale; onde se vn Leuita hauesse fatto resistenza al suo Prencipe, & hauesse ricusato il suo giudicio in cause tali, hauerebbe temerariamente peccato contro la legge diuina, per cui doueua riconoscerlo per suo giudice, legislatore, & legittimo superiore nelle cose politiche.

Subito, che l'Imperio nacque alla fede di Christo Signor nostro, stimarono gli Imperatori Catolici, che fosse bene cōcedere a Chierici quei priuilegij, che nella legge vecchia Mosè haueua conceduto a Leuiti, & però furono fatte leggi cōforme a quest'ordine, per le quali si essentauano i Chierici da i giudicij ordinarij del foro laico, ma però conforme all'essempio di Mosè, fu riserbato il giudicio nelle cause criminali, & graui all'Imperatore. Et s'ingannano, al parer mio, quelli che credono, che Giustiniano fusse il primo a conceder l'essentione del giudicio, & a distinguere il foro; percioche attesta Sozomeno nell'historia tripartita libro sesto c. 7. che que-

sta essentione dal foro laico fu concessa da gli Imperatori inā-
zi Giuliano Appostata,& che egli di nouo li sottopose al foro,
& alle curie ordinarie. Così dice: *Clericis autem omnia priuilegia, honores, consuetudinesq; subtraxit, & leges positas pro eis soluit, ipsosque curiæ tradidit.*

Che a gli Imperatori Christiani,& catolici fussero riserbate le cause graui de gli ecclesiastici, si vede da i Concilij Niceno, Efesino primo, Calcedonese, da tutti i Constantinopolitani: co' gli altri da noi citati in questa parte, oltre che i testi ciuili sono pieni di tali leggi, lequali non solo erano tolerate, ma anco inuiolabilmente osseruate, onde gli istessi Santissimi Vescoui porgeuano le loro querelle all'Imperatore; & il S.Conc.Calcedonese nella attione prima, parlando dell'Imp. dice. *Necesse est, maiores causas in eum reseruare Concilij.* Anzi di più, douendosi sentētiare alcuni Vescoui in quel Cōcilio, non prima furono giudicati, come dice chiaramente l'Illustrissimo Baronio nella sua Parenesi, stimando questo luogo à suo fauore, se prima nō s'hebbe il placeat dall'Imperatore delle leggi, con lequali doueuan giudicarsi. E Costantino il grande, dal quale primo si hebbero questi priuileggi, giudicò Ceciliano Vescouo accusatogli da Donatisti; e cosi con l'essempio suo dichiarò, che nella essentione concessa non intendeua incluso il suo tribunale. Santo Agostino racconta questo fatto, e lo commenda in gran parte delle sue epistole; ma particolarmente nella 165. & ad ogni passo lo rinfaccia à Donatisti; contro de quali registra anco parte della sentenza di Costantino, contra Crescontio Grammatico Donatista, l.3.c.70.

Ne si può dire, che questo fusse costume de' soli Imperatori d'Oriente, perche leggiamo sette libri de leggi la maggior parte ecclesiastiche fatte da Carlo Magno primo Imperatore d'Occidente,& da altri suoi successori, che sono state raccolte da Benedetto Leuita Abbate. Et nel terzo capitolo del secondo libro dimostra il Pijssimo Imperatore quello, ch'io ho detto, cioè, che i Vescoui,& Prelati ecclesiastici giudicano le cause politiche de ecclesiastici, come coadiutori reggij; perche mentre ragiona à Vescoui, & à Giudici temporali, dice. *Sed quamquam summa huius ministerij in nostra persona consistere videatur, tamen & diuina auctoritate* (accenna gli essempi di Mosè, & altri della scrittura) *& humana ordinatione, ita per partes diuisum esse cognoscitur, ut vnusquisque vestrum in suo loco, & ordine partem nostri ministerij habere cognoscatur.* Et nel 12.cap. *Et quoniam, sicuti diximus, vnusquisque vestrum partem ministerij nostri per partes habe-*

re dignoscitur, volumus &c. Ecco il testimonio di quello, ch'io dissi, cioè, che i Prelati ecclesiastici giudicano le loro cause politiche non come religiosi, ma come ministri regij, & *diuina auctoritate, & humana ordinatione*, & però de iure diuino non sono i Prencipi temporali impediti, che non conoscano tutte le cause graui politiche, come anco determina Carlo in questo libro al cap. 13. & in altri luoghi. Et queste leggi, & queste parole si deuono molto apprezzare, & riuerire, perche furono, come anco attestano gli auuersarij scrittori tutti d'accordo confermate da Sommi Pontifici.

Questo costume, & queste leggi si vedono osseruate fino all'800. & più co'l testimonio di tanti sacri Concilij; si che la consuetudine, laquale è ottima interprete delle leggi, ha dichiarato, che tutti i canoni, tutti i priuilegij fatti fino à quel tempo, non s'intendeuano de' sopremi Tribunali politici, ne de' casi graui. La città di Vinetia nacque libera l'anno 420. in circa, & poi si fece signora di molti altri luoghi per terra, & per mare, & così con l'vso di tutta Christianità, & con le leggi all'hora osseruate da tutto'l mondo fondò il suo Imperio. Si che nelle cause leggiere si contentò di lasciare, & sempre ha lasciato il giudicio à i Prelati ecclesiastici; ma nelle cause importanti, & ne i casi graui, & attroci non hà uoluto mai, che pongano mano, ma ad imitatione di Mosè, de i giudici, de [illegible] raele, di tutti gli Imperatori catolici hà voluto ella sempre farne le sentenze.

Ha conosciuto l'istesse ragioni il Christianissimo Regno di Francia, & però l'anno 1593. 9. di Aprile fatta vna Congregatione de Religiosi in Blois, & trattata la controuersia, se il Concilio di Trento si douesse accettare, fu risoluto, che in quella parte, che aspetta al tēporale & doue repugna alle leggi, & a i Decreti Reggij, nō si douesse accettare, essendo la soprema auttorità del temporale della sola Maestà del Rè, & s'ingãnano quelli, che dicono, che fusse chiesta licenza dal Papa per nō osseruarlo, & se leggeranno quell'assemblea stampata, vedrãno, come fu risoluto da i capi della congregatione de chierici di non accettarlo in molti articoli.

Gode ancora dell'istessa superiorità il Rè catolico, *come attesta la Glosa in capit. Adrianus 63. distinct. &c. & si necesse de donat. inter vir. & vxor. glo. ver. restitui*; & però come padrone delle cose temporali de chierici, mentre parla co' i suoi prelati nelle prouisioni regie, dice *sopena de las temporalidades*;

& è solito d'esseguir la pena contra i disobedienti. Così attesta Girolamo Ceuallo *pract.qq.com.con.comm. q.739.*

Ha fatto bisogno diffonderſi alquanti in queſto punto, perche l'auttorità de Concilij, & de Papi, è di gran momento, & queſto fondamento concilia ottimamẽte le ragioni d'ambe le parti. Et dimoſtra quello, che altri ſtimano impoſſibile, cioè che il ſupremo Prencipe pretenda il giudicio, delle cauſe graui, & non delle leggiere.

Si riſponde all'auttorità de Concilij, e de Papi. Cap. XXXI.

HOra applicamo queſta verità dichiarata al propoſito. Il Concilio di Trẽto dice, che la immunità delle Chieſe, & delle perſone eccleſiaſtiche è inſtituita per ordinatione diuina, & legge Canonica:

Si riſponde prima, che il ſacro Concilio non dice queſto, determinandolo, come coſa certa, che debba crederſi, & però aſſolutamente non obliga, & mi marauiglio, come il Signor Cardinale faccia tanta forza ſopra queſte parole. Soggiungo poi, che il Concilio parla indefinitamente, & non vniuerſalmente dice (*immunitatem*) & non *omnem immunitatem*, & però (ſalua la debita riuerenza, & cenſura della Santa ſede) ſi dice, che riducendoſi la indefinita alla particolare, tanto vale à dire immunitatem, che aliquam immunitatem; come s'io diceſſe l'huomo è grammatico, è propoſitione indefinita, & però non è vera, ſe non in particolare, & tãto vale, che alcun huomo è grammatico, così l'huomo corre, l'huomo è bianco, & altre tali propoſitioni indefinite, tutte ſi riducono alla particolare; per tanto eſſendo indefinita la propoſitione del ſacro Concilio, & dicendo immunitatem, tanto è come ſe diceſſe aliquam immunitatem, alcuna immunità, ſi che non parlando d'ogni immunità, dico, che nõ abbraccia la immunità del giudicio maſſime in caſi graui, laquale non è introdotta, ne per vna, ne per l'altra legge.

Ma dato, & non conceſſo, che ſi riduceſſe la indefinita alla vniuerſale, & che parlaſſe il Concilio anco della immunità del giudicio, ſi aggiunge, ſalua ſempre la douuta riuerenza, & cenſura, che non parla, ne intende del giudicio de' Prencipi, & de ſopremi Tribunali in caſi graui, perche *diuina ordinatione*, cioè per gli eſſempij della ſcrittura ſacra, & particolarmente

mente di Mosè, i chierici sono essenti si da i giudicij ordinarij delle curie de laici nelle loro cause graui, ma non già da quello de i sopremi Tribunali. Et però si può liberamente dire, che il Concilio non parla del supremo Tribunale, ne de i casi graui, ma de i Curiali ordinarij, & nelle cause leggiere. & eccone la dimostratione.

Il Concilio parla di quel giudicio, da cui sono liberi i Chierici per ordinatione diuina, & legge humana, da questo sopremo giudice ne i casi graui non sono liberi, ne per ordinatione diuina, ne per legge humana, come si hà gia ueduto: & però di questo nō parla, ma bene per vna, & per l'altra sono essenti dal giudicio de gli ordinarij inferiori delle curie, & però solo di questi ragiona. Che sia vero, ecco, che il sacro Conc. non ordina alli Prencipi, che non possano giudicare in cotali casi, ma dice, *nec permissuros, ut officiales, aut inferiores magistratus, ecclesiæ, & personarum ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione, & canonicis sanctionibus constitutam aliquo cupiditatis studio seu in consideratione aliqua uiolent*, si che se parla di questa immunità del giudicio, si uede chiaro, chi è ordinata contra inferiores magistratus.

Ne si marauigli alcuno, che per le parole *diuina ordinatione*, noi intendiamo l'essempio di Mosè, perche non è dottrina mia, ma dell'Illustrissimo Bellarmino in questa materia de clericis, capit. 28. propositione quinta, doue anco cita la Glossa, & altri canonisti sopra il c. quamquam de censibus.

Si solue la terza ragione Bellarmina.
Cap. XXXII.

IL Concilio di Colonia non ci è contrario, perche parla dell'immunità da i tributi da i Datij, & di quelli, che ricorrono alle Chiese, del che hora non si tratta, anzi che è contra il Signor Cardinale, perche dimostra, che l'immunità del giudicio, non è introdotta de iure diuino, ne de iure humano, essendo che mentre parla dell'immunità introdotta iure diuino, & humano, la specifica, & dice che consiste *potissimum* principalmente in due cose, cioè nella essentione da censi, & nella sicurtà di quelli, che ricorrono alle Chiese, ne pur fa mentione della immunità del giudicio, onde ne seguita, che l'altre essentioni de chierici, & particolarmente quella del giudicio

cio nō siano introdotte iure diuino, et humano, ma sia come si voglia, questo Concilio non è generale.

Alli Lateranesi si risponde come al Trentino.

All'istesso modo si sodisfà alle auttorità, & a i decreti de Sommi Pontefici: Però ò le leggi specificano li Prencipi supremi, ò nò: se non li specificano parlano de i giudici, & curiali ordinarij, se li specificano, parlano, ò in cause meramēte ecclesiastiche, ò in cause politiche ma leggiere, il giudicio delle quali per l'essempio di Mosè, che possiam dire; ordinatione diuina, è rimesso, & concesso à Prelati Ecclesiastici, come coadiutori Reggij.

Si solue la terza, & quarta ragione Bellarmina. Cap. XXXII.

LA terza ragione, è la prima, che gli habbiamo ritorta contro cauata dalla similitudine, che ha la potestà ecclesiastica, & la temporale con l'anima, & co'l corpo humano, la quale è di San Gregorio Nazianzeno, nella oratione ad populum timore percussum, cioè, che quella proportione, che hà l'anima co'l corpo, quella hà la potestà ecclesiastica cō la temporale, onde inferisce sua Signoria Illustrissima, che come l'anima regge, & giudica il corpo, & non è retta ne giudicata dal corpo, anco l'ecclesiastica potestà, deue giudicare la temporale, & non esser giudicata da lei. A questo si può facilmēte sodisfare con l'ordinaria risposta delle similitudini le quali non currunt ijsdem pedibus, ne conuengono ordinariamente in tutte le cose, ma solo in alcune; altrimente non sarebbono simili, ma l'istesse. Ci sia essempio quello di Sant'Athanasio nel simbolo, che come l'anima ragioneuole, & il corpo sō vn huomo, cosi Dio e l'huomo sono vn Christo. onde si potrebbe dire, che l'anima, & il corpo fanno vn huomo composto, adunque anco la diuinità, & l'humanità fanno vn Christo composto, il che è heretico. La similitudine qui si riguarda con l'unità, ma non con la compositione, dicono tutti cōmunemente. Cosi non vuole dimostrare altro San Gregorio in quel luogo, se non che l'ecclesiastico, ha vna potestà più nobile, che non hà il temporale, & lo proua, perche il temporale, hà potestà sopra il corpo, lo spirituale sopra l'anima, l'anima è piu nobile del corpo, & però la potestà spirituale è più nobile della tēporale. Quello poi, che inferiscono questi Dot-

tori,

tori, è contra l'intentione del Santo, il quale dice in quella oratione istessa, che nelle cose temporali, ognuno, anco egli stesso, è de iure diuino obligato a riconoscere suo superiore il Prencipe, & lo dimostra molto fondatamente, con dottrina sacra, & particolarmente con l'auttorità *omnis anima*. Mi pare questo argomento dell'Illustrissimo simile a quello che io dirò. Il barbiere gouerna il capo, il calzolaio il piede, adunque per la proportione, che hà il capo co' piedi, è più nobile l'arte del barbiere, che non è quella del calzolaio. Questo è vero, & così conchiude il Santo. Ma chi passasse più oltre, & dicesse, adunque come il capo può commandare a i piedi, così il barbiero al calzolaio, nissuno admetterebbe questa consequenza, & in questo manca la similitudine. Parimente si concede, che come l'anima è più nobile del corpo, così la potestà Ecclesiastica, sia più nobile della temporale. Ma neghiamo, che come l'anima può commandare in ogni cosa al corpo, così possa l'ecclesiastico al temporale, & diciamo, che solamente può commandargli nel suo mestiere, & quanto aspetta al suo fine, & che nel resto ella hà da obedirgli. Et in vero se questa ragione ualesse, ne seguirrebbe, che i chierici nõ fussero ne anco directiuè tenuti alle leggi laiche, perche il corpo non indiriccia l'anima, adunque ne la potestà temporale la spirituale, & pur questo è contrario alla commune uoce, e dottrina di tutto'l mondo. Ne seguirebbe ancora, che quando un chierico fusse in naue, a lui toccasse di commandare al mariniaro, come hauesse da gouernar la naue. Perche *sicut se habet anima ad nauim, ita clericus ad nautam, sed mens, & anima regit nauim, & nõ regitur à naui; ergo clericus debet regere nautã, & ipsi imperare in moderamine nauis*, cosa da ridere. Ne seguirebbe, che il Papa douesse insegnare al medico, & dargli precetti per risanare il corpo. perche *Sicut se habet anima ad corpus, ita Pontifex ad medicum; sed anima imperat corpori, ipsumque regit, ergo & Pontifex debet regere medicum, ipsique imperare, & non ab ipso regi ab ipso doceri, ipsiue parere*, adunque quando uno è infermo, deue prender le medicine, che gli da il religioso, & non quelle del medico, & il medico non può giudicare il sacerdote infermo, perche il corpo non giudica l'anima. Da questi & cento altri inconuenienti, si conosce, che la similitudine dall'oggetto alla potentia non corre *ratione imperij, & subiectionis*, ma solamẽte *ratione praestantiae*.

La quarta ragione è cauata dall'officio, & nome dal Pastore, & di padre, con i quali nomi, li sacerdoti sono chiamati

com-

communemente da i Christiani, onde se la natura insegna, che i figlioli obediscano al pad re loro,& le pecore al loro Pastore, cosi anco che il laico obedisca al chierico, & da quello come da padre, & da pastore sia retto, & gouernato,& se volesse fare il contrario,peccarebbe .non altrimente che un figliolo,che volesse commandare al padre,una pecora che non volesse esser retta dal pastore. A questa si ha molto prima risposto,che non gli commanda come a pastore,ma come a pecora,come a figlio, come a huomo . oltre di che si aggiunge che non ogni chierico è padre, ne ogni chierico pastore, ma pochi godono questi titoli,& però da questo non si può concludere vna essentione generale.

Si risponde al Canone nono del Concilio Calcedonese. *Cap. XXXIIII.*

ALtro nõ ci resta a dire, p questi,& per altri tali sillogismi dell'Illustriss. se non che se vuole,che l'argomẽto dal nome atribuito alle potestà cõ proportione sia in tutto efficace, è forza,che sua Signoria Illustrissima,ci cõceda di più,che nõ vogliamo. Perche è noto, che le due potestà si chiamano co'l nome di braccia della Republica,e Chiesa Christiana, la Ecclesiastica co'l nome di braccio destro, la Politica co'l nome di braccio sinistro. Et questi nomi non sono co' scritti d'vn solo Dottore loro attribuiti, ma co'l consenso commune di tutta la Chiesa di Dio. Però così argomento. Quella proportione,che ha il braccio destro co'l sinistro, quell'istessa ha la Potestà Ecclesiastica con la Politica; ma il braccio destro, benche sia più nobile del sinistro, non ha auttorità alcuna di commandargli, ne può reggerlo in cosa veruna; adunque ne anco la potestà Sacra può reggere, ò commandare in alcuna cosa alla Politica. O confessi adunque il Signor Cardinale questa heresia,ò conosca la leggierezza de gli argomẽti,che si cauano da nomi, i quali con proportione si attribuiscono alle due potestà, mentre si faccia passaggio dalla nobiltà all'Imperio.

Finalmente forma questa ragione. I Chierici sono consacrati, & offeriti al seruitio di Dio solo; adunque sono cose proprie di Dio. Ma nelle cose proprie di Dio, non possono hauere ius alcuno i Prencipi; perche chi sarà tanto ardito, che affermi, che huomo profano habbia alcuna potestà sopra

le

le cose, che sono chiamate Sancta Sanctorum, cioè Santissime? Anzi per questa ragione nel Canone quarto de gli Apostoli i beni temporali de Chierici sono chiamati beni del Sig. & però come cose sacre nō possono essere soggetti alla giuridittione de laici. Come anco disse Iddio nel Leuitico c. vltim. *Quicquid semel Deo fuerit consecratum, Sanctum Sanctorum erit domino.*

Questa ragione non è tanto efficace, quanto si crede. Perche tutta la forza sua consiste nell'auttorità del Leuitico, la quale è del Testamento Vecchio, in cui habbiamo alla lunga fatto uedere, che i Leuiti, i Sacerdoti, gli stessi Sommi Pontefici, (che pur erano cose Sacre, e dedicate a Dio) furonò soggetti in Politicis al Principe temporale. Si che la stessa scrittura, che ci apporta la difficoltà, la solue ancora, e dichiara che se bene i Leuiti, come tali erano del solo ius Sacro; ad ogni modo gli stessi, come huomini, come Cittadini, come animali politici erano soggetti al suo Prencipe temporale. Però se l'Illustrissimo vuol stare all'auttorità predetta in quel senso, che la intesero, & fu detta a i Padri della Vecchia Legge, ha perduto la causa.

Nè mi pare gran cosa, che Prencipe Laico habbia auttorità in cosa Sacra; perche non la ha come huomo profano, ma come Ministro di Dio, da cui riceue la potestà, & però il Chierico è soggetto al Prencipe non come laico, ma come Prencipe, cioè come Ministro di Dio. E per dirla, chi è così semplice, che non veda la leggierezza di questo argomento? E inconueniente, che il Prencipe di Spagna sia suddito a un suo vasallo; ma se il Re suo Padre delega la sua auttorità, e potestà al vasallo, cessa l'inconueniente; perche non è sottoposto alla persona, ma all'vfficio. Che un Vescouo sia sottoposto al suo Vicario, è inconueniente; ma se il Papa lo fa suo delegato, non è più inconueniente, perche gli si soggetta non come a suo Vicario, ma come a delegato Apostolico. Pari mente è inconueniente, che il laico, come laico sia superiore al Chierico, ma come Prencipe, non è inconueniente, perche gli è superiore, *non ratione personæ*, ma *ratione officij*, il quale è diuino. E in vero, se non è inconueniente, che vn Vescouo sia soggetto al suo Vicario, quando il Vicario habbia auttorità dal Papa, come sarà inconueniente, che un semplice Chierichetto sia soggetto a un Prencipe, il quale ha l'auttorità da Dio. Forse sarà più degno un rappresentante il Papa, che uno, ilquale rappresenta Dio?

Sebastię dixit. Omnes in sententia uestrę magnificentię permanemus. Viri Illustrissimi iudices dixerunt. Quod interlocuti sumus, tota synodus approbauit.

Da questa attione io cauo la confermatione della mia opinione, cioè che il Canone non escludesse altro che i curiali ordinarij, ma non i magistrati sublimi; perche hieri, che è la attione decimaquinta, si fa quel canone. & hoggi che è la decimasesta, si ricorre al Magistrato, & quelli che ricorrono sono i Legati del Papa; il Magistrato fa la sentenza: tutti la chiamano Santa, tutti la lodano, si che chi non vuole fare il Concilio, & massime vn tal Concilio, che è paragonato all'Euangelio, chi non lo vuol fare, dico, ignorante del senso delle sue leggi, ò uiolator di esse appena nate, è forza cõfessare, che quel canone non intendesse di obligare in cause graui, ne i magistrati sublimi. Et se può ben sciogliere altramente questa difficoltà, lo faccia l'Illustrissimo, ch'io molto uolentieri sottoporrò il mio intelletto al suo.

Si sodisfà a gli altri luoghi, e canoni de Concilij. Cap. XXXV.

IL secondo fondamento dell'Illustrissimo è il canone 32. del Concilio Agatense, *clericum nullus pręsumat apud sæcularem iudicem episcopo non permittente pulsare.*

Questo canone non solo è per l'Illustrissimo, ma è contra di lui; perche dice, che senza licenza del Vescouo alcuno non accusi il chierico al giudice secolare. Dal che io cauo, che questa essentione non sia ne de iure naturæ, ne de iure diuino; perche il Vescouo non può dar licentia di far cose contrarie alle leggi diuina, e di natura; ma può dar licentia, che il chierico sia accusato al giudice laico; adunque questa accusa non è contra la legge di Dio, e di natura.

Si ha da considerar poi, che il canone non nomina Prencipe, ma nomina giudice solo, & è cosa certa, che sopremi Prencipi non vengono abbracciati con questo semplice nome di giudici, come habbiamo dimostrato di sopra, con l'essempio del Calcedonese.

Et quando questo concilio dicesse tutto quello, che vuole l'Illustrissimo potressimo rispondere, che non è Concilio generale, ma prouinciale fatto in Affrica, è sottoscritto da 29. Vescoui di quei paesi soli, i quali certo non poteuano dar legge à

 tutto'l

tutto'l mondo,ma alla ſola prouincia ſua.

Il terzo è il Concilio 3. di Cartagine al canone ottauo, ilquale certo non è punto contro di noi; poiche non ordina altro,ſe non che quando i Preti,ò i Diaconi ſono accuſati(ſi deue intendere al foro eccleſiaſtico) i Veſcoui per giudicare il prete, prendano in ſua compagnia cinque altri Veſcoui de i luoghi più vicini,& per giudicare il Diacono,dui ſoli ne chiamino. Veda,lo prego,il Signor Cardinale come queſto canone faccia à propoſito.

Ma quando anco queſto canone voleſſe dire tutto ciò, che vuole ſua Signoria Illuſtriſſima,ſi ha da conſiderare, che anch'egli è prouinciale, Affricano, & certo i Veſcoui Affricani non ſono fatti legislatori di tutto il Chriſtianeſmo. Et che ſia vero: ſupponiamo che queſto canone proibiſca, che i chierici non poteſſero eſſere giudicati da alcuno giudice laico, ne anco da i Prencipi iſteſſi in cauſe graui. Dico ad ogni modo,che non ci obliga in queſti tempi,ne in queſte parti,perche queſto Concilio fu fatto a tempi di Papa Siricio l'anno del Signore 397. Il Calcedoneſe ſotto S. Leone primo l'anno 451. e pure al tempo del Calcedoneſe ricorreuano i chierici al Prencipe laico, ſi che il Concilio poſteriore, e generale dichiarò quel che valeſſero i canoni di queſto, & altri Concilij anteriori, e prouinciali, cioè che non ualeuan nulla,& erano abrogati.

Il quarto è del Concilio terzo di Toledo prouinciale can. 13. ilquale non proibiſce altro ſe non quello, che proibiſce anco il Calcedoneſe, cioè che vn chierico non accuſi l'altro a i tribunali laici; però con l'iſteſſa riſpoſta ſi ſodisfa. Et che queſto Concilio non voglia eſſentare i chierici dalla ſuperiorità del Prencipe,ſi vede chiaro dal frontiſpiccio di lui; doue al precetto del Re Roccaredo tutti i Veſcoui obedienti ſi congregano inſieme,& dalla fine dello ſteſſo Concilio,oue è regiſtrato l'editto del Rè per oſſeruanza del Concilio,per il quale ſono poſte dal Rè pene à tranſgreſſori tanto chierici quanto laici, & il principio dell'editto è tale. *Amatores nos ſui diuina faciens veritas,noſtris principaliter ſenſibus inſpirauit, ut cauſa inſtauranda fidei, ac diſciplinę eccleſiaſticæ epiſcopos omnes Hiſpaniæ noſtro præſentari culmine iuberemus.*

Se non è ſuperiore il Rè a Veſcoui, come gli commanda? ſe eſſi ſono ſuperiori a lui,come lo vbidiſcono?

Il quinto,è l'ottauo canone del Concilio 1. Matiſconenſe. Il quale proibiſce ſolamente a chierici,che nõ s'accuſino l'un

l'altro

l'altro appresso i giudici laici,come anco proibisce il Calcedonese,e'l Toletano:e però corre l'istessa risposta.

Ma se il Signor Cardinale vuol stare alle decisioni di questo Concilio, la litte presente è terminata a fauore della Republica,poi che nel canone settimo vuole il Cōcilio, che nelle cause criminali di homicidio di furto, e di maleficio anco senza licentia de Vescoui i giudici laici possano carcerare i chierici.

Si sodisfa alle epistole de i Santi Gaio, e Marcellino con dottrina del Padre Santo Agostino. Cap. XXXVI.

IL sesto fondamento è, che i Papi hanno fatto essenti i chierici dalla potestà politica in tutte le cause tanto ciuili,quanto criminali, e lo proua,prima cō l'epistola di Santo Caio Papa a Felice Vescouo; poi cō l'epistola di Marcellino; finalmente con la epistola(il libro ha 14. ma vuol dire 54.) di San Gregorio Papa à Gioanni defensore,nell'xj. libro del registro. Et però consideriamo quello, che possano, & vagliamo queste lettere in tal proposito.

E vero,che i dui primi Papi vietano à Christiani l'accusare i chierici al Prencipe laico, & il secondo proibisce di più anco l'accusa de laici, e vuole,che tutte le cause siano finite da gli Ecclesiastici. Ma rispondo al Signor Cardinale quello,che rispose Santo Agostino a gli heretici Donatisti, i quali gli faceuano simile oppositione. Epist. *ad Bonifaciū. Non considerant,aliud fuisse tunc tempus,& omnia suis temporibus agi. Quis enim tunc in Christum crediderat Imperator,qui ei pro pietate contra impietatem leges ferēdo seruiret, quando adhuc illud propheticum implebatur. Quare fremuerunt gentes, & populi meditati sunt inania. Astiterunt Reges terræ,& principes conuenerunt in unde aduersus Dominum, & aduersus Christum eius? Nondum autem agebatur,quod paulo post in eodem psalmo dicitur.Et nūc Reges intelligite;erudimini,qui iudicatis terram. Seruite domino in timore, & exultate ei cum tremore. Quomodo ergo reges seruiunt domino in timore, nisi ea, quę contra iussa domini fiunt, religiosa seueritate prohibendo, atque plectendo? Aliter enim seruit,quia homo est,aliter quia etiā & Rex est.Quia homo est,ei seruit uiuendo fideliter; quia uero etiam Rex est,seruit, leges iusta præcipientes, & contraria prohibentes conuenienti uigore sanciendo.*

dichiara non con canoni, ma con l'istessa constitutione di Giustiniano.

Vuol mostrare, che non può il Vescouo essere sforzato di comparire inanzi à i Vescoui che nõ siano del suo Concilio, e lo proua per una constitutione di Arcadio, & Honorio Imperatori. Et registra le parole della legge, tra lequali son queste. *Sed neque pro qualicumque pecuniaria, vel criminali causa ad iudicem ciuilem, siue militarem inuitum episcopũ producere, vel exhibere citra imperialem iussionem permittimus*. Non ho detto io, che l'essentione fu concessa salua sempre l'auttorità soprema?

Il che conferma anco la constit. 5. C. lib. 1. tt. 6. di Leone Imperatore, la quale cita pur il Santo Padre per mostrare, che alcuno nõ può esser cauato per forza dalle Chiese; in essa i sono specialmente queste parole, *in qua* (cioè città Imperiale.) *nos diuinitate propitia degentes, quoties vsus exegerit, inuocati, singulis causis, atque personis presentanea constituta prestamus*.

In somma queste, e tutte le altre regole del giudicio, che gli da, che pur sono molte, vuole il Sãto Padre, che le prenda dalle leggi fatte da gli Imperatori sopra le persone ecclesiastiche, & glie leua registrando di punto in punto ad litteram, & s'io non temessi di accrescere l'opera oltre l'honesto, registrarei tutta, tutta la lettera.

Hor vadano i Bouij, i Filotei, i Comitoli, & altri tali à dire quãto vogliono, che il Prẽcipe nõ è superiore à Chierici de iure diuino, che nõ può far leggi sopra cose sacre, ne anco fauorabili per mancamẽto di potestà, ch'io, mẽtre uedo un Papa, un Sãto, un Dottore della Chiesa di Dio, riceuer q̃lle leggi, nellequali il Prencipe temporale assolutamente si dichiara superiore a gli Ecclesiastici, uoglio piu tosto credere, che s'ingannino essi con mille pari loro, che questo solo Santo. Vadano pur fingendosi, che Giustiniano sia stato un tristo, e che alzasse le corna contro la Chiesa di Dio, e che facesse queste leggi, quando era separato dalla Chiesa catolica, che così non dice San Gregorio; ma le riceue, le venera, e le seguita come regole del giudicio giusto. E Nicolò Papa in quella lettera ad Michaelem, che pur è la fauorita de nostri auuersarij, chiama questo Imperatore con nome di Pio; e però ò errano essi che lo chiamano empio, ò erra il Pontefice, che lo chiama Pio: dicano adunque qual di due lor piace, che ò uno, ò l'altro mi basta. Auuertano però, che le leggi citate dal Santo non sono tutte di Giustiniano, ma di molti altri Imperatori, si che quã-

do

do hauran leuato l'honore a tant'huomo, non haur anno pol fatto nulla. E se si mettesse in piedi questa noua forma d'argomentare, e rispondere, che la equita delle legge si misurasse con la bontà del leggislatore, che si farà del sesto delle Decretali? Se l'ambitione inhonesta di dominio nel leggislatore hauesse da pregiudicare alla legge, come che si presuma, che il leggislatore l'habbia fatta per usurparsi le giuriditioni altrui, che cosi argomentano essi contro Giustiniano, bisogna tagliare dal corpo canonico tutto il sesto; perche se la uita di Papa Bonifacio scritta nell'istesso libro, non ci inganna, egli fu auidissimo di usurpare la soprema potestà sacra con inganno anco del semplice Celestino, e perciò, qual riguardo hauerà hauuto egli in vsurparsi la profana? Io dico questo per forza, e cõtra mia uoglia, nõ perche io stimi buona questa forma d'argomentare, ma le ragioni di questi nouelli scrittori sono tali, che i fondamenti loro piu offendono gli amici che gli nimici. Concludo adunque che le ragioni dell'Illustrissimo Bellarmino tutte sono sciolte al parer mio, & conseguentemente, anco quelle di tutti gli altri, che scriuono, poiche tutti militano sotto i stendardi di questo capitano.

Ma perche non resti scrupulo alcuno à lettori, & non para, che io uoglia fuggire qualche ragione efficace, non debbo tralasciare un'argomento, che si forma ordinariamente, & è questo.

I chierici, & i loro beni sono liberi de iure diuino da' tributi, e censi, adunque sono anco essenti da' giudicij laici. E la ragion lo vuole; perche sono cose di minor momẽto i beni, che non sono le persone sacre, e però se i beni sono liberi, molto maggiormente le persone.

Non ual punto questa ragione, perche per isperienza uediamo, che molti sono essentati dalle gabelle, da i censi, e tributi, che però non sono essentati dal giudicio de Prencipi. Tutti i figli de' Prencipi sono essenti da' Tributi, e censi, ma non però sono essenti dal giudicio paterno, & a nostri giorni habbiamo veduto i figli de i Rè condannati da i Padri stessi alla morte con singolare essempio di costanza. Godono adunque gli ecclesiastici la essentione, che godono i figli stessi de i Rè, dellaquale anco parlò Christo, quando disse, *nonne liberi sunt filij?* Ma però da questa non deuono argomentarne una maggiore, perche questo modo d'argomentare non conclude.

La

La Serenissima Republica di Venetia, ne per legge humana, ne per lunga consuetudine ha perduto, ò rinunciato il suo ius di castigare i chierici, & òpera uirtuosamente facendolo. Cap. XXXVIII.

LE lunghe consuetudini, lequali non sono contrarie alla legge diuina, alle scritture sacre, ò alle traditioni de padri, hanno forza di abrogar ogni legge positiua, & da tutti deono essere osseruate come leggi Sātissime, & chi nō le osserua, pecca, nō meno, che se fusse transgressore di giusta legge xj. dist. c. Consuetudinem, c. in his, 12. dist. c. Ridiculum, c. consuetudo, c. Nos, c. quemadmodum.

La Serenissima Republica ha sempre giudicato i casi graui, de' chierici, come dimostrerà per continuata serie de processi dal suo nascimento fin hora, & questa consuetudine già si ha dimostrato, che è anzi conforme, che contraria alla sacra scrittura, alla legge diuina, alle traditioni de' padri, & però questa consuetudine deue essere osseruata da' suoi giudici come legge santissima, & ogni legge contraria è abrogata.

Ne si opponga, che i Sommi Pontefici han fatti essenti i chierici dalle potestà, & dal giudicio de prencipi temporali, & conseguentemēte han resa nulla questa cōsuetudine; perche tali leggi Pontificie, ò altre leggi humane in questo stato non sono state approuate con l'uso, & conseguentemēte non obligano. Ne si replichi che le leggi Pontificie in materia ecclesiastica non possano non accettarsi, ò abrogarsi co'l disuso. Perche l'isperienza dimostra l'opposito, & per tralasciare gli essempi, & altri Dottori, che forsi sarebbon detti testimonij sospetti, apporterò un Cardinale, che lo attesta, de concor. catholica l. 2. c. 10. cō queste parole: *Vigor particularium statutorum, quo adhoc, vt subditi per ea ligentur, requirit vsum, & acceptationem; vnde vsu leges firmantur, & vtentium moribus approbantur. 4. dist. leges. Et hoc etiam verum in statutis Romani Pontificis, quæ per non vsum vigorem perdunt, vt ibidem probatur in c. statuimus, & c. denique.*

Et nel cap. 11. del Papa dice: *Ad hoc quod statutum eius liget, non sufficit, quod sit publice promulgatum, sed oportet, quòd acceptetur, & per vsum approbetur, secundum superiora, & ea, quæ notantur de Constitut. super rubrica. Vbi dicitur per DD. quod ad validitatem statuti tria necessaria sunt; potestas in statuente, approbatio statuti per vsum, &*

eiuſdem publicatio. Unde videmus innumera Apoſtolica ſtatuta etiam a principio, poſtquam edita fuere, non fuiſſe acceptata. In quibus omnibus regula eſt, quæ habetur in 4. diſt. c. denique. Hæc etſi legibus conſtituta ſunt, quia communi vſu approbata non ſunt, ſe non obſeruantes, transgreſſionis reos non arguunt, alioqui his non obedientes proprio priuarentur honores. Tales enim leges ſiue ſtatuta nullus dicitur contemnere, vel transgredi, quia nondum efficax lex eſt.

Et queſta conſuetudine è tanto più efficace, quanto che ha preſo forza dall'aſſenſo de i Sommi Pontefici, & dalla loro approbatione, non ſolo tacita (che così tutti i Papi l'hanno approbata) ma eſpreſſa, come ſi vede da i breui di Siſto IIII. 1474. Innoc. VIII. 1487. Aleſſandro VI. 1502. Paolo III. 1542. inuiati a Patriarchi di Vinetia, co' quali gli commettono, che in niun modo ardiſcano di impedire queſta ſanta, & immemorabil conſuetudine.

Formiamo adunque la dimoſtratione dell'innocenza Vinetiana. *Nullus transgreditur leges, quæ per vſum approbatæ non ſunt, vel per conſuetudinem ſunt abrogatæ. Sed apud Venetos leges Pontificiæ de immunitate iudicij Clericalis in caſibus grauibus per vſum non ſunt approbatæ, & ſi aliquando acceptatæ fuiſſent, immemorabil conſuetudine ſunt abrogatæ; ergo Veneti in talibus caſibus iudicantes, & damnantes clericos, legum Pontificalium transgreſſores non ſunt.* La maggior propoſitione è del Teſto Canonico; La minore oltre che eſpreſſamente ſi dimoſtra, è anco approuata da 4. Sommi Pontefici; Adunque la concluſione è neceſſaria. Ma paſſo più oltre, & dico, che non ſolo non peccano, ma che operano virtuoſamente, & lo dimoſtro così.

Quello, che oſſerua vna conſuetudine immemorabile cõforme alla legge, alla ſcrittura Diuina, alle traditioni de' Padri, alla ragion naturale, opera virtuoſamente. La Republica Vinitiana, mentre giudica i chierici in caſi graui, ſi ſerue della poteſtà, che gli ha data il Signor Dio, & oſſerua conſuetudine immemorabile conforme alla legge, & alla ſcrittura Diuina, alle traditioni de Padri, commendata da molti Sõmi Pontefici; adunque mentre giudica dui Chierici accuſati di grauiſſimi delitti, opera virtuoſamente. La maggiore è dimoſtrata co i Teſti Canonici di ſopra. La minore ſi ha prouata diffuſiſſimamente in tutta queſta parte. L'argomento è in buona forma, adunque la concluſione è neceſſaria. Et così ſento, ſalua la cenſura della ſanta Sede, & ogni miglior opinione.

PAR-

PARTE TERZA,

IN CVI SI CONSIDERA LA LEGGE DELLE FABRICHE PIE.

Si apporta la dottrina dell'Illustrissimo Bellarmino à fauore della legge Veneta. Cap. I.

PER questa legge si mette questa conclusione. Mentre i Signori Vinitiani fan legge, chè non si possano fabricar Chiese nel loro Dominio senza licenza, non solo non peccano, ma operano virtuosamente.

L'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinal Bellarmino, si fa protettore di questa conclusione, mentre tratta altra causa, nel primo libro de Concilijs, & Ecclesia al capitolo 14. doue considerando per quali ragioni non da Papi, ma da gli Imperatori fossero conuocati quei primi Concilij generali, ne apporta quattro, & le sue parole son queste.

Prima erat, quia tunc adhuc vigebat lex illa Imperialis antiqua, quæ prohibebat omnia collegia, & frequentes hominum conuentus, sine Imperatoris auctoritate, eo quod metuerent Imperatores; ne seditio aliqua fieret, vide l. 1 ff. de collegijs illicitis, & l. conuenticula, C. de Episcopis, & presbyteris. Ma il Testo del Signor Cardinale (deue esser falso perche sua Signoria Illustrissima lo ha veduto) non è il titolo de Episcopis, & presbyteris, come lo cita, ma de Episcopis, & Clericis.

Secunda ratio: quia ètiam si lex illa non fuisset, cum Imperatores eo tempore in magna pace orbi terræ imperarent, non poterat fieri concilium nisi in aliqua vrbe Imperiali; nulla autem ratio sinit, vt in aliquo loco ex toto orbe conuentus fiat sine licentia domini illius loci, sicut etiam modo si concilium non fieret in terris Pontificis, sed in Galia, Hispania, vel Germania, sine dubio peteretur consensus eius, cuius est illa ciuitas, vel prouincia.

Tralascio la Terza, che i Concilij si faceuano a spese publiche.

Quarta ratio est, quia eo tempore Pontifex, & si in spiritualibus eßet ca-

put omnium etiam Imperatorum, tamen in temporalibus subijciebat se Imperatoribus, & ideo non poterat inuito Imperatore aliquid agere. Et cum tantum debuisset petere ab Imperatore auxilium ad conuocandum synodū, vel vt permitteret synodum conuocari, tamen quia dominum suum temporalem eum agnoscebat, supplicabat, vt iuberet synodum conuocari; At post illa tempora omnes istæ causæ mutatæ sunt, nam nec lex illa nunc viget, nec Imperatore in toto orbe dominatur, nec sumptibus publicis fiunt concilia, nec sunt gentiles, qui impedire possint, & Pontifex, qui est caput in spiritualibus, non est subiectus in temporalibus, cum etiam ipse in suis prouincijs sit princeps supremus temporalis, sicut sunt Reges, & Principes alij, id quod Diuina Prouidentia factum est, vt Pontifex munus suum liberè exequi possit. Tutte queste sono parole dell' Illustrissimo Bellarmino, sopra le quali io così argomento.

Si fondano varie ragioni sopra la dottrina dell' Illustrissimo Cardinale à fauore della Serenissima Republica. Cap. II.

SE gli Imperatori Greci potero con vna, anzi con più leggi vietare le Congregationi de' Religiosi, ne i loro stati senza loro licenza; adunque potranno ancora fare lo stesso li Signori Vinitiani in questo suo Dominio, hauendo essi la suprema potestà, per confessione di questo Illustrissimo Dottore, come la hà il Sommo Pontefice nel suo, & quegli Imperatori la hebbero già ne i suoi. In quei stati non si poteuano pur congregare gli huomini Religiosi per negocij della fede, senza licenza Imperiale, & in questi si uorranno non solo cōgregar gli huomini, ma fabricar machine, introdur noue Religioni nelle loro città, & nelle loro fortezze, & non si uorrà, che ne pure sappiano, che genti sono?

Domando a questo Illustrissimo Dottore, se quelle leggi erano giuste, ò ingiuste. S'erano giuste molto più giusta è questa, s'erano ingiuste, perche con tanta riuerenza erano osseruate da gli stessi Sommi Pontefici? Anzi se erano ingiuste, & osseruate, ne seguita, che i Pontefici non debbano con precetti tentare la destruttione delle leggi Politiche, ancorche tochino a Chierici, perche se fussero obligati a questo, uerrebbono a esser dannati tanti Santissimi Papi, & tra gl'altri ambi i Magni Leone, & Gregorio, i quali non solo non hanno

violate quelle leggi, ò machinata la loro abrogatione, ma così diligentemente le hanno osseruate, che si gloriauano d'vbidirle, onde ne i titoli de Concilij fatti a tempi loro sempre si premetteua il precetto, ò decreto Imperiale.

Et se non pecca contro la immunità della Chiesa quel Prẽpe, che proibisce ne i suoi stati la conuocatione de Concilij senza sua licẽza, molto meno offenderà l'immunità di lei, quello che senza sua licenza uieta i conuenti d'una sola Religione. Il Concilio Generale rappresenta tutta la Chiesa, & chi impedisce tutta la Chiesa non fa contro la immunità di lei, adũque molto meno chi prouede, che senza licenza vna semplice particella di lei nõ possa cõgregarsi. Se nõ pecca, chi impedisce il corpo tutto molto meno peccarà, chi impedisce vn membro solo; se non pecca, chi impedisse il necessario, molto meno peccarà chi impedisce quello, che tal'hora è poco vtile tal'hora superfluo. Et certo, che se uogliamo spogliarci di quelli affetti, che sogliono impedire i retti giudicij humani, siamo sforzati di confessare, ò quest'o Prencipe innocentissimo, ò quei primi Santissimi Pastori troppo negligenti nel custodire il suo gregge, cosa che mai io non osarei di affermare.

La Seconda ragione dell'Illustrissimo Signor Cardinale è difesa molto efficace di questa Serenissima Republica, perche dice, che quando anco non ui fusse stata questa legge, per nissuna ragione si possono fare i Concilij nello stato di alcun Prencipe senza sua licenza.

Et in uero la ragione naturale (*quod tibi uis, alteri feceris*) detta ad ogni huomo, ben che rozo, & rustico, di nõ entrare mai in casa d'altri senza licenza del padrone, & contro la legge di natura, & ogni buon costume si uorrà, che possano uenir noue, & ignote genti in casa di questo Prencipe, alzar machine notabili per grandezza, congregarsi in moltitudine numerosa, senza pur farnelo consapeuole? Ne' Concilij si congregano i soli huomini; qui, oltre che si congregano gli huomini, si ergono Torri, si edificano macchine notabili, che bene spesso ritornano in gran pregiudicio alle città, & alle fortezze, come si uede in Verona, di S. Lionardo, in Bergamo, & in Brescia d'altre Chiese, & quelli sono obligati di chiedere licẽza al Prencipe per legge di natura, & non saranno obligati, questi? non lo potiam dire, se non si priuiamo della ragion naturale.

Trala-

Tralascio la Terza ragione, che pur si poterebbe ponderare, & de la Quarta dirò, che se il Papa non poteua fare cosa alcuna inuito Imperatore, perche lo riconosceua per suo Signore temporale. Essendo che in questo stato doppo Iddio non si ritroua, ne si conosce altro Prencipe temporale, che questa Republica, ne segue, che non possano i Religiosi far cosa alcuna contra la voglia di lei; & se il Papa faceua bene a chiedere licenza all'Imperatore, molto maggiormente questi, che non sono Papi, sono tenuti di farlo.

Altre molte ragioni per la giustitia di questa legge. Cap. III.

E vero che nel Concilio Calcedonese fu determinato a instanza dell'Imperatore, come si uede nel fine della sesta attione, che non si potessero fabricar Chiese senza licenza del Vescouo, & del padrone dello stabile, ma però non fu escluso l'Imperatore anzi che se le Chiese non si possono fabricare senza licenza del padrone del fondo, molto meno senza licenza dell'Imperatore, perche l'Imperatore è padrone principale, & independente del fondo, & quello solo è padrone secõdario, & dependente, quello ha cura delle cose famigliari, & l'Imperatore delle publiche, & se l'interesse priuato obliga a chiedere licenza al padrone priuato, quanto maggiormente l'interesse publico sforzarà a chieder licenza dal padrone del publico? & se pecca chi non domanda quella del secondario, quanto maggiormente chi non dimanda questa al soprano Signore?

Io so che Dauid che era Re, & Profeta, per render gratie a Dio, che hauesse fatto cessar la Peste, volle fabricare vn'altare, come si legge nel primo del Paralipomenon al 21. & nel 3. de i Re al 24. & giudicò di non poterlo fare senza peccato, se non compraua il fondo da Orna ò Areunna, che ne era padrone, & così fece; onde così io argomento; Se la necessità del chieder licenza, per fabricar Chiese, nasce dal dominio, adunque da dominio maggiore nascerà maggior necessità per quella regola *sicut se habet simpliciter, ad simpliciter ita magis, ad magis, & maximum ad maximum*, essendo adunque maggiore il dominio del Prencipe ne i beni stabili, che non è quello de i sudditi, anco maggior necessità sarà di chieder licenza da

lui,

lui, che da suoi sudditi, & se siamo obligati a chieder questa per legge naturale, & diuina, molto maggiormente quella.

Fondamento di gran parte di queste ragioni è la maggioranza del Dominio del Prencipe, la quale io supponeua per cosa notissima, & indegna per la sua chiarezza, che si perdesse tempo in comprobarla; ma perche presento, che in certe scritture ella uiene negata, io dimostrerò brieuemente, che il sole risplende.

Il Dominio del Prencipe è causa totale, & adequata del Dominio de sudditi, adunque ha maggiore Dominio il Prencipe ne' loro beni, che non hanno i sudditi.

La conseguenza è chiara, perche: *propter unumquodque tale, & illud magis.*

L'antecedente si proua. Quella è causa *adęquata, qua posita ponitur, & qua ablata aufertur, (così insegna la Logica.) Soggiungo la minore. Sed positis legibus Principum, ponitur Dominium subditorum. Ablatis legibus Principum, aufertur Dominium subditorum; igitur Leges Principum sunt adequata causa dominij subditorum.*

La minore è prouata molto bene dal Padre Santo Agostino tract. in c. 1. Ioan. registrato anco appresso Gratiano d. 8. c. *Quo iure.* & io la riporto qui ad literam, accioche ognuno veda, chi s'inganna. *Quo iure difendis villas ecclesię? diuino an humano? Diuinum ius in scripturis diuinis habemus, humanum in legibus regum. Vnde quisq. possidet quod possidet? nonne iure humano? nam iure diuino Domini est terra, & plenitudo eius. Pauperes, & diuites vna terra supportat. Dominus de vno limo fecit pauperes, & diuites. Iure ergo humano dicitur, hęc uilla est mea, hic seruus est meus, hæc domus mea est. Iura autem humana iura Imperatorum sunt. Quare? Quia ipsa iura humana per Imperatores, & rectores seculi Deus distribuit humano generi. Item tolle iura Imperatorũ, & quis audet dicere, hæc uilla mea est, meus est iste seruus, mea est hęc domus. Si autem ut teneantur ista ab hominibus, regum iura fecerunt, vultis vt reticeamus leges, ut gaudeatis? Et infra.*

Sed dicitis; quid nobis, & Imperatori? Sed ut iam dixi de iure humano agitur. Apostolus voluit seruiri omnibus Regibus, voluit honorari reges, & dixit. Regem reueremini. Noli ergo dicere, quid mihi, & regi? Quid tibi ergo, & possessioni? Per iura regum possidētur possessiones. Dixisti, quid mihi, & regi? Noli ergo dicere possessiones tuas, quia ipsa iura renuntiasti humana, quibus possessiones possidentur.

E in vero se il Prencipe non hauesse Dominio maggiore *pro bono publico*, ne i beni de sudditi, come potrebbe ei priuarli mai di quello, che posseggono? come potrebbe atterrar i palazzi,

lazzi, ſpiantar le poſſeſſioni,&c. E pure lo fà, e può farlo ſantamente, e per commune conſenſo delle genti, e per commune dottrina di tutti i catolici, ſi che non ſo, come poſſa difenderſi queſta opinione ſenza opporſi all'uſo delle genti, alla commune dottrina de catolici, alla ſoprana poteſtà de' Prencipi temporali. Nè può l'auttore di queſta dottrina farſi ſcudo con altro che con la neceſſità, laquale ordinariamēte sforza, chi difende concluſioni falſe, à negare principij ueri.

Pecca contro la legge di natura. (*Quod tibi non uis, alteri ne feceris*) chi toglie il ſuo ad altri ſenza domandargliclo, quelli che uogliono fabricar Chieſe ſenza licenza del Principe, uogliogliono priuarlo del ſuo ſenza domandarglilo, perche il Prencipe cede il ſuo dominio, & il fondo delle Chieſe non debbe pagar al Principe quel cēſo, che prima pagaua, adunque queſti peccano contro la legge di natura.

Aggiungeſi che non ſi troua legge alcuna, che proibiſca à Prencipi il far tal legge, onde non hauerà peccato la Republica facendola, perche ogni peccato è contra qualche legge, & ſe ſe ne troua alcuna ci ſia fatta uedere.

Il Prencipe può far legge che alcuno non entri nel ſuo ſtato ſenza ſua licenza, & a queſta legge anco i religioſi ſaranno tenuti, ne ſi dirà che il Principe pecchi contro la immnnità ecclesiaſtica; & ſe non pecca contro la immunità, mentre sforza li religioſi a chieder licenza di uenir nello ſtato, molto meno peccarà, mētre gli proibiſce l'habitare & il fabricare; è di maggior importanza l'habitare, & il fabricare, che non è l'entrare ſolo; però ſe può impedir quello, molto più potrà impedir queſto.

Per iſperienza uediamo, che mentre ſi hanno fabricate le Chieſe ſenza licenza de Prencipi, ſono ſtate ben ſpeſſo fondate in ſiti pregiudiciarij alle fortezze, & alle città, onde poi per conſeruatione di popoli ſono sforzati i Prēcipi d'atterarle cō ſcandolo grande di quei ſimplici, che nō penetrano l'ordine, con che Iddio uuol eſſer ſeruito da noi. Che ſe i fondatori haueſſero chieſto licenza dal Principe, gli hauerebbe aſſegnato luoco accōcio, & nō pregiudiciario. Onde non ne ſarebbe ſeguita poi la profanatione, & lo ſcandalo. Però ſe poteſſimo domandare a Chriſto Signor noſtro, di che più ſi compiace, ò che ſieno fabricate le Chieſe ſenza licēza del Principe temporale, per eſſer poi una uolta atterrate, & profanate, & fatto letto di animali immondi quel luoco, oue già ſoleuano cibarſi gli

ſi gli Angeli, & adorar gli huomini, ò ſe pure la S. Maeſtà ſi compiaccia, che ſieno fondate con licēza del Principe temporale, perche habbiano a eſſer ſacre ſante eternamente, chi non ſa che ritornando queſto a maggiore ſua gloria, di queſto più ſi compiacerebbe che di quello?

Si riſponde ad alcune obiettioni, e ſi conferma la concluſione propoſta. Cap. IIII.

MA potrà dirmi alcuno: non poſſono i laici ancora far edificij pregiudicali alle fortezze? non poſſono ancor quelli congregarſi in moltitudine? non deuono eſſer più ſoſpetti nel male, che non ſono i chierici? Perche dunque ſe queſte ſono attioni communi a chierici, & à laici nō ſi ha fatto una legge uniuerſale, che abbracci tāto i chierici, quanto i laici? Non ſono queſte le cauſe, ma è l'odio, & lo ſprezzo de i chierici, poiche contro queſti ſoli s'ha fatta la legge. Prima riſpōdiamo, che nō ſi crede, che Sua Santità admetta queſta cōſeguenza, percioche ſe quelle leggi fuſſero in giuſte, le quali ſono fatte contro una parte, e non contro tutti quelli, che partecipano della attione proibita, ne ſeguirebbe, che anco la ſcōmunica fulminata da ſua Beatitudine fuſſe ingiuſta, perche quello che fanno i Sign. Venetiani, lo fanno anco tutti gli altri Prencipi, come ſa tutto il mondo, & eſſi ne hanno le fedi autētiche, tuttauia ſi ſcommunica queſti ſoli, onde ſi potrebbe dire che la ſcommunica fuſſe fulminata in odio, & in diſpreggio di queſta religioſiſſima Republica, e non per deſiderio di giuſtitia. Però ſecondariamente ſi riſponde, & ſi rende la ragione perche ſi ha fatta la proibitione a chierici ſoli, è nō a laici, cioè perche gli edificij de laici non ſogliono ne poſſono eſſere coſi grandi come per lo più vediamo i ſacri, iquali ordinariamente ſono a compagnati d'altre torri, & però ſi rendono degni di maggior conſideratione; oltre che quando un palazzo ò altra fabrica non ſacra è di pregiudicio à i luoghi; ſenza riguardo, & ſenza ſcandalo alcuno, ſi fa atterrare, ma le coſe ſacre non ſi gettano à terra ſenza grandiſſime difficoltà, e temono, & tremano queſti Prencipi in atterrare le caſe del Signor Dio, come atteſtano le Chieſe di San Lionardo di Verona, molte in Breſcia, Bergamo, & altre, che ſe foſſero caſe profane, già più di 50. anni ſarebbono ite a terra.

Parimente è vero, che nō solo i chierici, ma anco i laici possono congregarsi per far seditione, ma il Principe può anco castigarli sēza difficoltà, che i chierici ancor che possa castigar li, come si ha mostrato nella secōda parte; ad ogni modo per la pretesa immunità vuole il Sōmo Pastore, che non possano essere puniti bēche sceleratissimi. Et d'onde nascono i presen ti tumulti se non perche il Prencipe vuol castigare dui chierici accusati di scelerità troppo enormi? oltre che a nostri di habbiamo veduto (mi lagrima il core a dirlo) l'esempio di dui Rè di Franza vn morto, & l'altro poco meno per opera di religiosi, & quando nostro Signor vorrà toccar le piaghe fatte da mani sacre in questa Serenissima Republica, confessarà, che hà ragione, di voler sapere che genti hanno da venire nelo stato suo.

Ma supponiamo anco che tutto sia eguale, tanto dal canto de chierici, quanto da quello de laici, (ilche è falso) & che però la legge douesse abbracciare, & questi, & quelli, non dimeno non seguita, che non comprendendo questa legge i laici, ella sia ingiusta, ma bene che possa esser più perfetta: & doue si poteua farla vniuersale, sia fatta particolare, & à questo se fusse mancamento (il che non) è si potrebbe facilmente rimediare, non distruggendo questa che stà bene, ma confermandola, & aggiungendo, che non solo i chierici, ma ne anco i laici possano fabricare senza licenza di sua Serenità. Basta che le cause, che hanno mosso questo Eccellentissimo Senato, sono tutte giuste, & di grandissima consideratione; onde anco la parte è giustissima in quanto aspetta al chierico: se mò potesse essere più perfetta, si potrebbe farla, ma non si scommunica uno, perche habbia fatto opera buona, & non ottima, per che non pecca chi fa bene, se ben può far meglio.

Dicono altri, che non tocca al Prencipe laico il giudicio di cose sacre ma al solo Sommo Pōtefice, & a suoi prelati, si che la legge è ingiusta, *ex defectu iurisdictionis*.

Si risponde (senza contendere per hora dell'antecedente, ilquale s'ha essaminato di sopra) che altro è il giudicar le cose sacre, altro è dar licenza di uenir in casa sua, è se non pecca, chi non vuole, che i religiosi vengano in casa sua senza sua licenza, non peccarà sua Serenità, che questo vuole. Et se non tocca al Prencipe, ma al Vescouo il dar licenza di fabricar Chiese, perche sono sacre, tocca bene al Principe, & nō al Vesc. giu dicare se il sito, & la machina sia pregiudiciaria,

ò nò

ò nò a' suoi popoli, à lui tocca cedere il suo censo, & non ad altri, à lui tocca giudicare le parti della città, massime le principali publiche, & essentiali come sono le Chiese. Si che questa non è causa meramente Ecclesiastica: ma mista, & però quāto aspetta al fine del Prencipe, che à la sicurtà, & buon gouerno ciuile, & può & deue fare questa legge.

Se il Prencipe impedisse, che non si dimandasse licenza al Vescouo, sarebbe si contro la immunità, & liberta ecclesiastica: ma non impedisce questo; vuole solamente, che sia anco ottenuto il suo consenso.

Questa attione è simile a quella, ch'io diro. I Padri Capuccini non possono partire da una città per andar altroue, senza licenza de suoi superiori, che cosi statuiscono le loro leggi. Il Rettore di Padoua fa una legge, che alcuno non parta di Padoua senza sua licenza: è pero se i Padri Capuccini vogliono partire, è necessario, che habbian due licenze, vna dal superiore suo per propria legge, l'altra dal Rettore per la legge ciuile. Chi dirà che la legge del Rettore sia contraria alla legge della religione? nissuno certo, perche nō proibisce, che quella nō sia osseruata; ma ben gli sarebbe contraria, se uolesse che ottenuta la licenza dal Rettore, non ostāte qual'altro impedimento si voglia, ogn'uno potesse partire; ma non è tale, ordina solo, che senza licenza del Rettore alcuno non possa partire.

Cosi è appunto la legge Veneta con la legge Ecclesiastica. Ordinano i sacri Canoni, che non si possano fabricar Chiese senza licenza del Vescouo, ordinano i Signori Venetiani, che senza licenza loro non si possano pur fabricare, ma però non ordinano, che si possano fabricar senza licenza del Vescouo, & pero questa legge non è contraria à quelle, le quali intende questa Serenissima Republica, che sieno osseruate inuiolabilmēte. Se le persone ecclesiastiche deuono ubidire a Prencipi temporali in tutte quelle attioni, & in tutte quelle leggi, che non sono contrarie alla legge diuina, & à sacri Canoni (lo cōfessano tutti canonisti) non essendo questa legge non solo contraria, ma essendo conforme alle leggi Canoniche, perche non potran farla questi Prencipi? perche non douranno osseruarla gli Ecclesiastici?

Se le persone Sacre ancorche di gran dignità nella chiesa, che uorranno partir da Padoua, andarāno a humiliarsi al Rettore, & a dimandar licenza, ne fin hora si ha trouato alcuno, che ardisca dire, che il Rettore, non possa fare quella legge, ò

che ella sia contraria a Sacri Canoni, perche di gratia si vorrà dire, che il Prencipe non possa far legge, che obblighi a chieder licenza di fabricar le Chiese? trà le cose Sacre, i Sacerdoti precedono le Chiese, i Sacerdoti saranno tenuti di chieder licenza, & non saranno tenuti le Chiese? Saranno tenuti di chieder licenza i religiosi per caminare, & non per fabricare? Il Prencipe potrà impedire l'andar fuori, & non potrà impedire, che si alzino edificij? quello non sarà contro la libertà della Chiesa, & sarà questo? dipende pur dalla propria libertà più il caminare, che il fabricare, & però se quello non è contro la libertà, molto meno questo, & se si può impedir quello, molto più questo.

Et ciò tanto più è ragioneuole, perche come si ha detto, la Chiesa non vuole, che i fondi sacri paghino il solito tributo al Prencipe; onde per legge di natura douẽdo egli cedere quel suo censo, ogni equità vuole, che gli sia fatto sapere, & gli sia chiesto prima, & il giudicio del sito, come pregiudiciale alle fortezze, certo non aspetta all'officio del Sacerdote.

Il Prencipe adunque vuole, che gli sia domandata *questa* licenza per ragion del fondo, che è suo, per ragion del sito, & per ragion del suo censo, che non sono cose spettanti al Chierico, ma al Politico, & non sono cose Ecclesiastiche ma mere temporali, & non può l'Ecclesiastico impedir questa legge, mentre si specifica fatta, per queste cause, perche come dice Hugone da S. Vettore nuouo Agustino de suoi tempi. *Spiritualis potestas, non ideo præsidet, vt terrenæ in suo iure præiudicium faciat.*

Le Chiese da fabricarsi non sono cose sacre, ò Ecclesiastiche, ma laiche, & temporali, all'hora sono sacre, che sono fabricate, & dedicate a Dio, si che mentre il Prencipe fa legge sopra le Chiese non fabricate, non fa legge di cose sacre, ma di cose profane, & se può giudicare, & condannare le persone, che nõ sono sacre, & hanno intentione ò voto di cõsacrarsi, perche non potrà giudicare, & far legge sopra i luoghi che nõ sono sacri se bene hanno da consacrarsi? le persone non sono della giurisditione Ecclesiastica, ne toccano al suo giudicio fino che non sono dedicate a Dio, adunque molto meno i luoghi.

Si solue un'argomento contrario, e con ragioni sensatamente si conclude la giustitia di questa legge anco per testimonio de gli auuersarij fauorita da S. Tomaso. Cap. V.

MA replicarà forsi alcuno, gia che s'argomenta dalle persone a i luoghi, che se il Principe non può far leggi, che alcuno non si faccia Chierico senza sua licenza, adunque ne anco, che senza sua licēza non si possa fare vn luoco sacro.

Si risponde a questo, che il caso non è pari, perche quādo si fa un Chierico nō si fa una noua parte di città, ma quello, che non è sacro, si fa sacro; quādo mo si fabrica una Chiesa, oltre che il nō sacro, si fa sacro, si fa anco una noua parte di città, la quale come tale aspetta al solo giudicio politico, se ben come cosa sacra aspetta al solo giudicio Ecclesiastico, & però da ambi i giudici deue chiedersi licenza, dall'Ecclesiastico, come di cosa sacra, dal temporale come di nuoua parte della città, & questo detto sia oltre gli altri rispetti considerati di sopra.

Oh se questa ragion ualesse, bisognarebbe anco che tutti i laici chiedessero licenza, quando vogliono fabricare, perche anco essi fanno nuoua parte di città. Si risponde; che s'il Principe uolesse sarebbono tenuti, come uolendo sono tenuti gli Ecclesiastici, ma non si cura così di quelle come di queste fabriche, perche questi sono edificij publici, perche sono parti essentiali, & principalissime della città, perche sono machine ordinariamente notabili, perche sono accompagnate con torri, perche per lo più sono piene di gente forestiera, perche cede il suo tributo ordinario, considerationi, che non cadono nelle fabriche de laici, si che nō uiene questa legge da odio di Religione, ò di pietà come si danno a credere alcuni poco prudenti, che considerando la sola scorza & hanno persuaso à sua Beatitudine questa buggia, ma da prudentissimo zelo della conseruatione di questi popoli, & di questi stati.

Ne si può sospettare, che i Signori Vinitiani sotto questa coperta uogliano impedire assolutamente, che non si fabrichino Chiese nel suo stato, perche doppo fatta questa legge, ne ho uedute in poco tempo nella picciola fortezza di Palma fabricate tre, a spese publiche, & in Venetia più d'vna, & non è tale la Religione Veneta, che di ciò possa dar punto di sospetto, perche ha più Chiese questa sola città, che non ne hanno vinti altre insieme, & i tesori immensi di questi luoghi pij,

sono

sono eloquentissimi Oratori per la pietà Venetiana.

Il Signor Iddio non vuole esser seruito ne'Chiostri in habito Religioso da quei figliuoli, che sono necessarij nel secolo a sostegno de i loro genitori, questa è dottrina commune de Teologi, & Canonisti, adunque molto meno uorrà esser seruito da i luoghi, che sono necessarij alle città intere. Et se il padre può impedire il figliuolo, che non si faccia Religioso, quando è necessario al suo sostegno, adunque a più alto fine, cioè per ben publico, potrà il Prencipe impedire, che vn luogo suo non sia fatto Chiesa, perche ha maggior potestà il Prẽcipe sopra i sudditi, & sopra le cose loro, che non ha il padre sopra le persone, e le cose de figli. Nauar. comm. della l. pœnal. num. 19. doue allega l. minimè, ff. de reli. & sump. fun. & se ha potestà d'impedirlo, che non si consacri, hauerà ben anco necessariamente potestà di far legge, che senza sua licenza non sia fabricato?

Et perche tutti gli auuersarij della Serenissima Republica, vogliono, che l'Opusculo 20. de regimine Principum, sia di San Tomaso, ancor io per hora glie lo admetterò per tale, & poi dirò, che se vogliono stare a quello, che in esso dice San Tomaso, hanno perduta la causa, & più non deuono contendere questo punto. Nel primo libro cap. 13. verso il fine, parlando dell'ufficio del Re, dice: *Si autem institutioni ciuitatis opera detur, prouidere oportet, quis locus sit sacris, quis iuri reddendo, quis artificibus singulis deputandus*. Et poi raccontate altre si fatte cose, cõchiude: *Hæc igitur sunt vt summariè dicatur, quæ ad Regis officiũ pertinent in institutione ciuitatis*. Che dunque altro fanno questi nouelli scrittori, mentre dicono, che non tocca al Prencipe giudicare, & determinare il sito delle Chiese, e de altri luoghi pij, che mentire l'Angelico Dottore? Ma dicano ciò che loro piace, ch'io crederò più a San Tomaso con tante ragioni, che a loro soli, & a loro sofismi.

In somma questa legge è tanto giusta, & tanto conforme a i principij di natura, & alle leggi diuine, & humane, che quãdo intesa sia in questo senso, confessarà ogn'uno che non solo non è attione uitiosa, ma parto di pietà, di religione, di giustitia, di equità naturale, indirizzato al buon gouerno Politico di questi popoli, e di questi stati, a cui sotto pena di grauissimo peccato mortale il Serenissimo Prencipe è tenuto d'hauer l'occhio sempre intento.

PARTE QVARTA.

IN CVI SI CONSIDERA LA LEGGE del non alienar beni ſtabili in perſone Eccleſiaſtiche ſenza licenza del Prencipe temporale.

Si fanno uarie ſuppoſitioni, & poi ſi dimoſtra l'innocenza della Republica in queſta legge. *Cap. Primo.*

Er dimoſtrare la innocenza della Sereniſſima Republica Veneta nella terza attione, che è la confermatione di quella legge, che i bene laici ſtabili non paſſino ſenza licenza del Prencipe a luoghi pij, ſe non con obligo di venderli in termine di dui anni, ſi hanno da ſupporre alcune propoſitioni, parte note al ſenſo con l'iſperienza, parte dimoſtrate da S. Tomaſo (ſe è di S. Tomaſo) diffuſamente nell'opuſculo de regimine Principum, libro molto ſtimato da gli Eccleſiaſtici politici. Quel Prencipe peccarebbe mortalmẽte, che laſciaſſe i ſuoi popoli preda d'infedeli, & nõ tentaſſe ogni via poſſibile per difenderli. *1. Propoſ. nota.*

Quel Prencipe peccarebbe mortalmente, che ſtando in pericolo di perdere lo ſtato, non procuraſſe i mezi per cõſeruarlo da infedeli. *2. Propoſ. nota.*

I teſori ſono i mezi, co i quali può il Prencipe difendere ſe, lo ſtato, & i ſudditi. *3 Propoſ. nota.*

Non può il Prencipe cumular teſori, ſe non gli ſono ſomminiſtrati dalle ſoſtanze de ſuoi ſudditi. *4. Propoſ. nota.*

Se il Prencipe di Venetia non troua rimedio, è coſa, certa che in brieue tempo tutto lo ſtato, ò la maggior parte ſarà in poter de chierici.

Se ſi fa il computo delle entrate eccleſiaſtiche di queſto ſtato, aſcendono fin hora alla ſomma del quarto; coſi atteſtano quelli, che le maneggiano di continuo. onde a proportione fino a poche centinara d'anni ſi deue conchiudere, che quelle tre parti, che reſtano ſaranno anch'eſſe cadute in mani ſacre,

perche

perche gli Ecclesiastici riceuono l'acque come il mare, ma come mare non le rendono, onde è forza, che a lungo andare i fiumi restino secchi. Gli Ecclesiastici han da durare eternamente, si che leuando essi sempre alcuna cosa da i laici, & non aggiungendone mai, alla fine, per necessità li ridurranno a nulla, per la regola: *Omne finitum ablatione finiti absumitur*.

Ne gioua dire, che la charita sia raffredata, perche si uede più feruente, che mai. onde i Reuerendi Padri Gesuiti da trent'anni in circa hanno acquistati più stabili, & mobili, che non hanno acquistato tant'altre santissime Religioni in 400. anni, & quelli, che non acquistano per la santa strada de Padri Giesuiti, fanno comptede fino di 100. mille Ducati per volta. Et se uenisse a Padri Capuccini quel pensiero, che è uenuto ad altre Religioni, che hanno corso l'istessa strada di perfettione, che cosa non gli sarebbe lasciato? Acquistando adunque grossamente ogni giorno gli Ecclesiastici, & non alienando mai cosa veruna, chi dubita, che breuemente tutto sarà suo?

6. Propos. Vuole Santa Chiesa, che i beni ecclesiastici siano liberi dalla potestà temporale, onde non vuole, che paghino al Prencipe censo, ò tributo, alcuno.

Questa propositione è nota, ma deue anco esser nota la cõseguenza, cioè, che quanto più stabili ha la Chiesa, tanto più si debilitano le forze del Prencipe, si che se tutti i beni stabili fussero de gli Ecclesiastici, il Prencipe non hauerebbe strada di far denari, & cumular tesori, la onde se uenisse poi pensiero a nemici della fede, di uolere lo stato suo, sarebbe sforzato di cederglielo, mancandogli il neruo, & l'anima delle guerre.

DIMOSTRATIONE I.

SE il Prencipe di Venetia si mette a rischio di non poter difendere i suoi sudditi da infedeli, pecca mortalmente cõtro la legge Diuina, se lascia liberamente acquistare alle Chiese più beni stabili, si mette a manifesto pericolo di non poterli una volta difendere da infedeli; adunque pecca mortalmente contro le leggi Diuine.

Et però non può dirsi, che questa lege sia contra *libertatẽ ecclesię*, perche non può esser una stessa attione *pro fide, & contra ecclesiam*, essendo che la fede è l'anima della Chiesa, & la Chiesa è congregatione de fedeli; se questa parte dunque è driccia ta

alla

alla immunità della fede, & à commune vtilità de tutti i Christiani di questo stato, come sarà ella contro la immunità della Chiesa?

Si fà la seconda dimostratione per la Republica. Cap. II.

IL priuare i figli, che hanno bisogno, ò i parenti poueri per lasciare à Chiese è peccato graue contro la legge diuina scritta, e naturale come considera il pio, & dotto Vescouo Sàsennio con dottrina del Padre S. Tomaso, sopra quel passo di San Matteo al 15. *Quare, & uos transgredimini mandatum Dei propter traditiones uestras? Deus enim dixit honora patrem tuum, & matrem tuam, &c. Vos autem dicitis chorbam.* Et lo dimostra con efficacissime ragioni.

Ma più chiaro lo dimostra, & con la dotrina, & con l'essempio il Padre Santo Agostino. *Ad fratres in eremo*, serm. 52. to. 10. oue essendo morto vn padre, che priuati i figli della heredità, lasciò ogni cosa alla Chiesa, il Sãto Padre non solo non accettò la heredità, ò commendò quella charità prepostera, ma vn giorno solenne fece vn sermone à posta, in cui biasimò il testatore, & rifiutò publicamente quella heredità, dicendo che basta, a chi ha dui figli, & vuol lasciar alle Chiese, facia Christo il terzo, chi ne ha tre, lo facia il quarto, e poi soggiunge. *Quicumque vult exhæredato filio hæredem facere ecclesiam, quærat alterum, qui suscipiat, non Augustinum, imo Deo propitio nullum inueniet.* Ecco adunque la ragione.

DIMOSTRATIONE II.

CHi ha heredi, ò figli bisognosi, & li priua per dare alle Chiese pecca, & se ha da lasciare à Chiese, ha da lasciare con proportione. La Serenissima Republ. di Venetia ha tanti figli, cioè tanti popoli da sostentare, & ha lasciato con liberalissima proportione herede la Chiesa, perche la fatta il terzo figlio, con tutto che sia il centesimo à pena. Adunque se gli lasciasse più, ò permettesse, che da suoi sudditi più gli fosse lasciato, peccarebbe, e douerebbe la Chiesa da se stessa, uedendo la necessità di questi stati, immitar il Padre Santo Agostino, la cui dottrina ella riceue per sacro santa, il cui essempio in questo da tutti è commendato.

Si apportano uarie ragioni à fauor della legge contesa. Cap. III.

3 SE fusse illecito, & ingiusto impedire a conseruatione de popoli, che le cose temporali non douentino sacre, molto piu illecito, & ingiusto sarebbe all'istesso fine profanare le consacrate, se dunque gridano tutte le leggi, tutti i Dottori, particolarmente i Canonisti, che questo è lecito, quanto maggiormente sarà lecito quello?

4 Ne si dica, che non tocca al Prencipe laico far questa legge, perche al Prencipe laico tocca ex officio hauer cura particolare del buon gouerno, & della conseruatione politica de suoi popoli; & a chi tocca giudicare il fine tocca anco giudicare, & determinare i mezi per tal fine cap. tua. de homic. Al medico tocca considerar la sanità, & però gli tocca anco determinar i mezi, che conferiscono, ò sono necessarij per introdur la sanità. Il capitano ha per fine la vittoria, & però a lui tocca determinar i mezi per conseguirla, & non ad altri, lo stesso vediamo per isperienza in tutte le arti, & in tutte le professioni, si che hauendo il Prencipe politico; per fine la felicità ciuile; a lui & non ad altri tocca giudicare, & determinare, i mezi per conseguirla, vno de quali sono le facoltà, & ricchezze destabili, & e dottrina del Padre Santo Agostino. li. 1. c. 7. contra epist. Parm. di S. Chrisost. homil. 15. in c. 7. 2. ad Corin. Che il Prencipe temporale è padrone della robba della vita, & della volontà, de suddlti in tutto quello, che aspetta alla felicità ciuile. Onde per tal fine può priuarli affatto di quanto possedono, & conseguentemente anco del ius di lasciare il suo à chi si sia, & è fauorita questa nostra dottrina dalla ragione naturale, laquale detta, che commessa una cosa ad vno, s'intende anco commesso tutto ciò, senza di che, non si può essequire la commissione, l. 2. ff. de iurisd. omn. c. prӕterea de off. deleg. Anzi di più s'intende commesso tuttociò, senza di che si può esseguire si, ma non commodamente, l. pen. ff. de vsufr. l. quicumque, §. si ei, qui ad vendendum, ff. de instit. La onde essendo commessa al Prencipe laico, & non al sacro la felicità politica; gli sarà anco data potestà di fare tutto ciò, che è necessario a popoli per conseguire questo fine, & conseguentemente vna tal legge.

5 Ne si replichi, che è legge contra *immunitatem ecclesiӕ.*, prima

ma per che habbiamo dimostrato, che è *pro fide*, & però non *contra ecclesiam*, secondo per che chi opera alcuna cosa per necessità non fa contra legge veruna, onde non fa contra le legge del non amazzare, chi amazza altrui per necessaria, & giusta conseruatione di se stesso, ne contra le legge del furto pecca, chi rubba per necessità, onde è uolgato il prouerbio: la necessità nõ ha legge; hauẽdo noi dũque dimostrato, che il Prẽcipe ha fatto questa legge per necessità di conseruare lo stato, & i sudditi, ne segue, che ei non habbia peccato contro legge alcuna della Chiesa, la quale come giusto legislatore non può hauer intentione di obligare anco in stato di necessità.

Si seguita nella principiata difesa con altre ragioni. Cap. IIII.

6 QVi iure suo utitur, alteri nullam facit iniuriam, è pro positione vera, & di cui si serue l'Illustrissimo Cardinal Bellarmino per dimostrare, che quello, che si fa chierico, se bene si sottragge dalla potestà temporale, non gli fa ingiuria alcuna. Soggiungo io. Il Serenissimo Prencipe mentre per conseruare lo stato suo, & i suoi popoli fa questa legge *iure suo utitur*, adunque *alteri nullam facit iniuriam*. *Quamuis* (come dice sua Signoria Illustrissima, nel suo caso) *per accidens sequatur, ut ecclesia illis commodis priuetur*. Come per essempio. Vno è padrone d'vn pozzo, che è in casa sua, & ha per qual'che anno lasciato che i suoi serui accõmodino di quest'acqua qualche vicino; se gli viene pensiero di uoler far che quel acqua resti in casa sua, & che più non ne sia data fuori, chi dirà che quel vicino, ilquale ha per tanti anni goduto della cortesia di questi, lo possa chiamar in giudicio, & fargli giusta forza, che gli dia di quel acqua? Sarà burlato dalla giustitia costui, & sentirà dirsi. *Qui iure suo utitur, alteri nullam facit iniuriam*. Ha lasciato godere, & da suoi sudditi accomodar le sue acque il Prencipe temporale fin hora liberamente al vicino Ecclesiastico, hora mò si compiace, vrgente necessitate, di uoler ritenerle, per se & ne suoi popoli, però *iure suo vtitur*, & non fa alla Chiesa ingiuria di sorte veruna; Dico, che ha lasciato liberamente, & spontaneamente possedere beni stabili alla Chiesa, perche non è, come alcuni si credono, la possessione de stabili ecclesiastici de iure diuino, ma è di puro iure positiuo, non sacro,

ma laico, come attesta Sant'Agostino appresso Gratiano dist.8.cap. *Quo iure*. Et dimostrarono Christo, & gli Apostoli, che la proibitione di alienare non era de iure diuino, poi che uēdeuano quanto gli era dato, ò lasciato, & dauano tutto a poueri, & la Chiesa osseruò inuiolabilmente, per molti anni di uēdere i stabili che le erano lasciati, et souuenire a poueri, raccordeuole che Christo disse: *Si uis perfectus esse, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus*, & chi dicesse, che il non poter alienare fusse de iure diuino, sarebbe Christo transgressore de precetti diuini, & porrebbe la Chiesa primitiua in istato di dannatione, (bestemie troppo horrende). E se fusse uera la Regola del Sig. Cardinale, che ius diuino fusse tutto quello, che si caua dagli essempi della Sacra scrittura, come difenderebbe egli, che l'alienare i stabili della Chiesa non fusse de iure diuino? empieta aborritta da ogni orecchia pietosa. E chi dicesse meglio essere, che non si alieni, & che sia male vēdere, & cō quei danari nutrire poueri, riscatar Schiaui, & fare altre tali opere pietose; senta ciò che dice San Giouanni Chrisostomo Hom.86. in Matth.cap.26. *Modo autem duo quædam mala committuntur. Nam & vos*, cioè i secolari, *quasi nihil dare debeatis, nihil confertis, & Dei sacerdotes a sacerdotio aliena pertractant. An non poterant etiam tempore Apostolorum domus, & agri ab ecclesia possideri? Cuius igitur rei gratia uendentes pecuniam offerebant? Quia id multo melius erat profectò. Nunc vero sæcularium cura rerum vobis furentibus, timor nostros inuasit patres, ne dum colligere, ac nihil seminare studeatis, viduarū orphanorum, & virginum multitudo fame depereat, quare commoti hæc sibi comparare coacti sunt, Non libenter se ad hanc deformitatem immiserunt, &c.* ch'io taccio, si che l'alienare non è altro peccato, che *contra purum ius positiuum*, non osseruato da gli Apostoli ne dalla Chiesa primitiua.

Et se la Chiesa per giusti e ragioneuoli rispetti, ha mutato questo pio instituto, & doue voleua, che i beni stabili fussero tutti alienati, & dati a poueri, ha fatto che ne anco le minime cose possano alienarsi a i laici senza euidēte utilità; perche per giusta, & necessaria causa, che è quell'istessa appūto, che mosse i Religiosi alla sua legge, cioè, *ne dū colligere* (quanto a stabili) *& nihil seminare studens, viduarum, orphanorum, & virginum multitudo fame depereat*, perche non potrà dico, il Prencipe temporale far legge, & obligare i suoi sudditi, di non lasciare a Chierici, ò lasciargli con conditione, che alienino? Gli Ecclesiastici han mutato, e bene un instituto di Christo, posto in uso da tā

ti

ti Santi, spettante a cose temporali, & non potranno i Prencipi temporali mutar vna legge, perche è fatta, & posta in vso da i loro precessori nelle medesime cose temporali? Non è di maggior auttorità Christo con tanti Santi, che il primo Imperatore, & Prencipe con tutti i suoi successori? & se quel lo instituto, per vtile de poueri, e de Chierici, si ha potuto abrogar senza peccato; perche all'istesso fine, senza peccato non si potrà abrogar maggiormente questa? Non si guardò in promulgar la legge de reb. ecclesiæ non alienandis, che ritornasse in danno de laici, ma si mirò all'vtile de Chierici, e de' poueri, a cui sono douute quelle sostãze come loro patrimonio, ne si dolsero i laici, perche *Clerici vtebantur iure suo*, adunque anco nella promulgatione de reb. laicorum non alienandis, non deuono dolersi i Chierici, perche *Principes laici* a necessario souenimento de poueri suoi sudditi *vtuntur iure suo.* E tanto meno deono dolersi i Chierici, perche essi proibirono affatto, che non fussero alienati i stabili loro a i laici; ma più dolce è la legge del Prencipe, poiche concede, che sia lasciato a Chierici, anco i stabili, con obligo però di uenderli, la onde se bene non gli resta lo stabile, gli resta ad ogni modo l'equiualente; oltre che i Chierici fecero leggi sopra i beni, che erano stati de laici, che i laici fan legge sopra i beni, che mai non sono stati de Chierici, di che adunque si querelano?

7 Sono le leggi a i costumi, come le medicine alle infirmità, & però come diuersa infermità ricerca medicina diuersa, anco diuersi tempi, e diuersi costumi, diuersi stati delle cose ricercano uarie, diuerse, e tal'hora contrarie leggi. La mendicità delle Chiese hebbe per medicina, come dice Sant'Agostino, da Prencipi, prima la possessione de stabili, e poi la proibitione dell'alienare da Papi, & però la abbondanza Ecclesiastica deue hauere medicina contraria; ouero diciamo, che come la miseria Clericale hebbe per medicina la proibitione dell'alienare; cosi deue darsi alla iminẽte miseria laicale la medicina istessa.

Si risponde à due oggettioni. Cap. V.

NE si può dire, che questa legge sia ingiusta *ex defectu iurisdictionis*, perche il Prencipe fa legge sopra i beni laici, & commanda a i suoi sudditi, perche lo fa *ex necessitate*, che nõ è sottoposta a legge alcuna, perche *iure suo utitur*, & se potesse conseruar lo stato, & arichir di souerchio i religiosi lo farebbe molto uolontieri (tale è la sua pietà) ma sono termini incompatibili, ò ha da rouinar la Republica, ò ha da porsi termi

ne

ne all'acquisto de religiosi, & è pur meglio conseruar lo stato,& non arichir sourabondantemẽte i Chierici, che arichirli di souerchio, & perder poi lo stato con la Chiesa insieme. Basta,che il danno, che sente, ò per meglio dire, il beneficio, che non sente la Chiesa, è contrario alla mente del religiosissimo Prẽcipe, il qual mira solo alla sodisfattione dell'obligo, chẽ gli ha imposto Dio, & se ne seguita danno, è per *accidens*, & però non offende punto la Chiesa, come non la offende, chi soleua fargli elemosina,& poi cessa,perche uede mancarsi la possanza ò perche quello a chi soleua farla, è in stato,che non ne ha bisogno,così dice il Nauarro nella Summa cap.27. num.120.e cita anco il Gaetano.

Mi dirà alcuno, il Prencipe non può impedire i suoi sudditi che non facciano del suo,ciò che gli piace, perche è cõtra ius commune.

Rispondo prima, che il Prencipe non impedisse alcuno, che non lasci il suo a chi gli piace, ma ordina che lasciandoglielo,lo lasci con obligo,& conditione di uenderlo. E s'ogni particolare può mettere questo obligo sopra i suoi beni,maggiormente potrà farlo il Prencipe,il quale per beneficio commune de' suoi sudditi hà dominio maggiore che non hanno loro stessi ne i beni loro.

Rispõdo poi & gli domando insieme, se è più nostra la propria persona, ò la robba? & mi diranno certo, che ogn'uno è più padrone di se stesso,che della sua robba.

Soggiungo io,quando si tratta dell'interesse publico,i sudditi non sono padroni, ne di se stessi, ne meno della uolontà sua, ma sono tenuti sotto pena di peccato graue a ubidire il Prencipe,il quale in tal caso come ministro di Dio è padrone di quanto hanno,& quanto sono,il che si uede particolarmẽte ne' tempi della guerra. Però trattandosi anco in questo caso l'interesse commune,& la conseruatione publica,deuono i sudditi conformare le sue uoglie alla mente del Prencipe, il quale come rappressentante la Maestà Diuina ne ha da lei il sopremo dominio in questi stati, & in questo caso ne può disporre a sua uoglia. I membri in tanto son buoni membri in quanto vbidiscono al Capo per conseruatione del tutto, a che sono obligati per legge di natura, anco con perdita di se stessi; i sudditi in tanto son buoni sudditi,come determina il Concilio di Parigi sotto Lodouico, & Lotario al ca.8.in quanto ubidiscono al Prencipe per conseruatione dello stato

anco

anco con detrimento proprio, non che altrui.

Consideriamo adunque questa legge per qual verso ci piace, vedremo sempre, che ella tocca al Prencipe laico, & non al sacro, Perche il fine della legge è la conseruatione politica, che è fine del laico, la materia sono i stabili de laici, che sono soggetti al Prēcipe laico, le persone, a chi si fa il precetto, sono laiche, la occasione è la necessità, si che non ui cadde mancamento di giuridittione; tutto il rimanente è giustissimo; la onde non si può dire contraria alla immunità della Chiesa.

Formano i canonisti un dubio, che non possa essere impedito sacerdote alcuno, che non assolua qual si voglia penitente, da qual si voglia peccato. Perche ha l'auttorità, la libertà, & potestà da Dio nell'grado sacro del sacerdotio di assoluere ogni peccato, & contra la potestà data da Dio non può huomo alcuno venire. Il Nauarro doppo recitate, & confutate tutte le solutioni altrui così lo solue. de pœn. dist. 6. c. placuit nu. 48. *Aliter ergo respondeo ad prędictam quartam difficultatem, nempè Romanum Pontificem, non posse quidem iurisdictionem, vel potestatem absoluendi ipsis præsbiteris tollere, sed posse illis subtrahere materiam, in qua illam exerceant. Et sicut pane, & vino subtractis pręsbiter non consecrat, neque sine acqua baptizat, ita subtracto populo a subiectione alicuius præsbiteri, subtrahitur illi materia, in quam soluendi potestatem exerceat, quod commune etiam est omnibus sacramentis.*

Se noi vogliamo ridurre in forma la ragione del Nauarro, dirà così. Chi sottragge la materia all'agente, non leua, & nō offende la potestà, ò giuridittione dell'agente; il Papa leua la materia della penitenza al sacerdote; adunque non gli leua è nō offende la sua potestà, ò giuridittione. Et certo che se questa ragione vale per il Papa, valera anco per il Prencipe, & se non si offende la giuridittion diuina, meno si offenderà l'humana, perche sentasi l'argomento.

Chi sottragge la materia all'agente, non offende la sua potestà, ò giuridittione. Il prencipe temporale (dicono gli auersarij) con questo statuto sottragge à chierici la materia della giuridittione, e libertà ecclesiastica. Adunque non offende, ne toglie loro la libertà, ò giuridittione ecclesiastica. ma però questa sottratione non è positiua, ma priuatiua, *non subtrahit materiam, quæ est, sed quæ esse potest*, anzi che non è propriamente sottrattione di materia altrui, ma semplice cōseruatione della propria.

Ogni particolare può fare fidei commisso de suoi beni stabili

bili, & impedire per beneficio particolare de suoi discendenti, che non cadano mai in mani ecclesiastiche, e nondimeno questo non viola l'immunità ecclesiastica. Adunque se tutti i particolari si vnissero insieme, potrebbono fare lo stesso, perche dalla unità non perdono, anzi auanzano di giuriditione. Et se tutti i popoli vniti possono farlo; può anco farlo il Prēcipe, ilquale per cōmune cōsenso a beneficio de sudditi ha tāta auttorità, quanta possono hauere tutti i suoi popoli insieme.

Si sodisfà a molte altre oggettioni, & si conclude la giustitia di questa legge, & la innocenza del Legislatore. Cap. VI.

MA sento alcuni, che mi oppongono il Leuitico al 25. *Omne quod domino consecratur, siue homo fuerit, siue animal, siue ager, non veniet, nec redimi poterit. Quicquid semel fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit domino, & omnis consecratio, quæ offertur ab homine, non redimetur.*

Domando prima a questi, se credono, che Christo, & gli Apostoli con la primitiua Chiesa intendessero questo luogo, & poi soggiūgo, che Christo, gli Apostoli, e la primitiua Chiesa vendeuano tutti i stabili donati alle Chiese; adunque non intendeuano, che questa legge obligasse a non alienare i beni Ecclesiastici.

Secondariamente gli apporto un luogo dell'istesso capitolo. *Homo si vouerit domum suam, & sanctificauerit domino, considerabit eā sacerdos utrum bona, an mala sit, & iuxta pretium, quod ab eo fuerit constitum, venundabitur, si agrum possessionis suæ vouerit, & consecrauerit domino, iuxta mensuram sementis æstimabitur pretium. si triginta modijs seritur terra, quinquaginta siclis venundabitur agenti.*

Ecco come Dio commandaua, che s'alienasse, & vendesse i beni stabili, i quali si offeriuano alla sua Maestà, & questo fù posto in uso anco da Christo istesso, da gli Apostoli, dalla Chiesa per molti anni, si che la legge Veneta altro non è che una confermatione dell'uso santo della vecchia legge, & della primitiua Chiesa, una imitatione di Christo nostro Redentore, & però non si deue biasimare, almeno quanto all'attione per se stessa.

Ob quod consecratur domino, est sanctum sanctorum, & ad ius pertinet sacerdotum.

Si

Si risponde che in quello, che è *sanctum sanctorum*, non si intrica punto la Republica, & lo lascia gouernare à sacerdoti a modo loro, fa solamente legge sopra di quello, che non è offerito, ne è *sanctum sanctorum*, & che però *non pertinet ad ius sacerdotum.*

Le altre leggi Pontificie *de rebus ecclesiæ non alienandis*, parlano de i beni che sono attualmente della Chiesa, & di quelli, de quali ella ha, ò hauerà libero dominio, non di quelli, che gli saranno lasciati con conditioni, per che se di quelli parlasse, non potrei io, lasciargli vn campo con conditione, che doppo lo spatio di 2. anni lo vendesse, ò dasse ad'altri.

Può il patrone del fondo lasciarlo alla Chiesa con che conditione gli piace, & il Prēcipe, che ha dominio superiore, può obligar quel fondo, prima che passi nella Chiesa, per bene publico à quello, che gli pare, & il suddito, che ha dominio inferiote, & subordinato, non può leuar quell'obligo in maniera alcuna; per che non può potestà inferiore disfare quello, che ha fatto potestà superiore. *Nauar. comment. de l. pgn nu. 31. & allegat tex. in clem. ne Roma de elect. & ex insinuatione de appellat.*

Alcuni vogliono debilitare la giustitia di questa legge, e'dicono, che ella è ingiusta, perche vieta il fare elemosina, e nō si auuegano, che la legge *de reb. ecclesiæ nō alienādis* patisce l'istessa obiettione, e tanto maggiore, quanto quelli stabili de iure diuino sono ordinati à beneficio particolare de' poueri.

Ma se la elemosina deue essere fatta dal ricco al pouero, se metteremo con proportione i beni e le persone ecclesiastiche da vn canto, e dall'altro le persone laiche, & i loro beni, trouaremo, che molto più ricco è l'ecclesiastico del laico. Però questa non è proibitione di elemosina, ma di souerchia ricchezza nell'ecclesiastico, & di estrema mendicità nel laico. Oltre che chi non può far limosina con lo stabile, faccialo con l'equiualente, che non solo non gli è vietato, ma concesso, e raccordato particolarmēte a tutti i testatori dalli notari per ordine speciale di questa Serenissima Republica.

Altri dicono, che vien fatta grande ingiuria à Dio, mentre viene proibito, che le persone diuote nō offeriscano i suoi doni alla Maestà sua, nō possino adēpir voti, & altri si fatte cose.

Et questi istessi confessano, che i Signori Venetiani si humiliino a domandare al Papa licenza di far questa legge, che senza manco glie la concederà come ha concesso a molti altri stati. Si che tutta la rouina, che è tra'l Sommo Pontefice, e la Republica nasce perche non si ha domandato licenza al Papa

di fare ingiuria a Dio? ò Dio che pazzie son queste? e questi sono Teologi? e questi chiamano i Dottori seduttori? Se è contraria a Dio, il Papa non può concederla (chi non mette la sedia del Papa sopra il Tribunal di Dio) ma il Papa può concederla, come essi ad vna voce tutti predicano, adunque non è contraria ne alla legge diuina, ne alla legge di natura, ne alla legge delle genti. E questa ragion vale anco per la cattura de Chierici, e per la legge delle fabriche pie.

E forza, ch'io trasporti qui vn gran squarzo di Cornelio Iásennio Vescouo Dottissimo comentatore degli Euangelij, questo rispondendo alle ragioni de Farisei, i quali persuadeuano i semplici di priuare i parenti, e lasciare al tempio, dice le seguenti parole. concor. euang. c. 60. tradotte fedelmente.

Con queste ragioni li scribi, e Farisei auari, sotto pretesto di religione attendeuano al suo guadagno. Percioche i scribi, e Farisei erano quasi sacerdoti. Ma errarono in queste sue ragioni, bēche appaiano probabili in uista. Prima perche Iddio non vuole essere honorato di quelle cose, nè vuole, che gli siano offerite quelle cose, lequali altramente ad altri si deuono; adunque non vuole, che gli siano offerite quelle cose, lequali si deono per legge diuina, & per ragion naturale à genitori poueri, come ne anco vuole quelle cose, lequali si deuono ad altri per qual si uoglia rispetto. E talmente sdegna queste oblationi, che vuole, che quelle cose, lequali à lui ò per voto sono già dedicate, ò consacrate, ò debite per qualche precetto, vuole dico, che siano conuertite in altri vsi, se per qualche occorrenza siano necessarie. Questo si uede manifestamente, perche i pani di propositione consacrati à Dio, per la necessità occorrente di Dauidde, furono presi lecitamente, e dati per solleuamento suo.

Per lo che similmente se il figliuolo hauesse fatto uoto di dare i suoi beni à Dio, & alla Chiesa, sopraueneudo la necessità dourebbe darli a sostegno del padre. Perciò che come in tal caso non potrebbono i suoi beni essere materia di uoto, cosi cessano d'essere. Per lo che ancora come il figlio non può lecitamente offerirsi a Dio con l'ingresso di Religione, se sia necessario al secolo per sostegno del padre, cosi anco sarebbe tenuto vscir dal monastero anco contra la uolontà del suo superiore, se altramente per se, ò per altri non possa souuenire al bisogno del padre, e della madre, come tiene la piu probabile opinione. Benche vi sia alcuna differenza trà l'entrare, e

l'vscire come bene insegna il Gaetano 2. 2. q. 101. art. 4. ad 4. Percioche maggior necessità deue mouere il figlio à vscire, che ritardarlo da entrare.

E la ragione di tutte queste cose è perche nissun precetto di Dio, nissun nostro voto, niuna santificatione della cosa, toglie il necessario legame, & ordine di natura, essendo sopragiunte queste cose non per distruggere, ma per rendere perfetto l'ordine di natura.

Quindi auuiene, che sopragiungendo articolo di necessità nostra, ò de prossimi, lecitamente vsiamo le cose altramente vietate per precetto, ò douute à Dio per voto, e per consacratione.

Secondo errarono i Farisei in quello, che i figli offerendo a' Dio doni per i genitori, vsassero doppia pietà, cioè a Dio, & a genitori, e dando alcuna cosa a genitori vsassero vna semplice pietà, quasi che quelli, che sono pietosi al padre, & alla madre per amor di Dio, nõ siano pietosi anco a Dio, ilquale ha commandato l'honor de genitori, & reputa fatto a se stesso ciò, che sia fatto a vno de minimi suoi.

Cosi errano alcuni de nostri, i quali (quasi che sempre sia cosa più pia fabricar tempij a Dio, & adornarli, che esser benefici a poueri bisognosi) spendono gran danaro in queste cose, non potendosi indurre ad aiutar la miseria di qualche pouero anco con poco danaro.

Percioche certo è cosa pia fabricar tempij, e lasciar pensioni, e possessioni a' serui di Dio; ma è doppia pietà, quando queste cose non sono necessarie (il che è nel caso nostro) per amor di Dio soccorrere alle necessità de poueri.

Certo bisogna guardarsi, che non sprezziamo i precetti di honorare i genitori, di hauer cura de domestici, e parenti, de souuenire, & aiutare i poueri, persuadendo co' Farisei a quelli, che hanno le heredità, che non le lascino, ò diano à genitori, ò parenti, ò agli altri poueri, ma più tosto le offeriscano à Dio, & alla Chiesa, perche prouedano cosi alla salute sua, e de poueri.

Perciò che se bene offeriscono rettissimamente le sue cose alla Chiesa quelli, che non hanno parenti poueri da aiutare, massime in que' luoghi doue mancano i Chierici bastanti al seruitio della Chiesa, ò uero doue i chierici sono poueri, e non hanno con che sostentarsi honestamente. Nondimeno non offerisce rettamente le sue cose alla Chiesa, & a suoi mi-

nistri non poueri, quello che glie le offerisce sprezzati i paren ti poueri, anzi tutti gli altri poueri, de quali egli conosce la grã de inopia. Perche dice San Paolo, chi non ha cura de suoi, e massime de famigliari, è infedele, e peggior d'infedele. Fin hora ha parlato il Iasennio. Aggiungo io.

Il Prencipe è capo, e padre, e pastore de tutti i laici, e uede, che si riducono a miseria, però se non gli prouedesse, *infidelis esset, & infideli deterior.*

Vedano di gratia questi scrittori fabri di si fatte ragioni, se le risposte che soluono gli argomenti farisaici, soluano anco i suoi.

Altri dicono che questa legge è iniqua, perche ci priua del libero arbitrio.

Adunque (dico io) è iniquo il fideicommisso, perche il padre leua al figlio la libertà di lasciar alle Chiese quei beni. Adunque è ingiusto il fisco, che leua l'istessa potestà al padrone del fondo. Adunque è iniqua la Chiesa, laquale leua questa potestà a Monaci intorno a beni, de quali sono soli, e veri legittimi heredi. Hor dunque se il priuato per beneficio della sua famiglia non pecca conditionando il bene, molto meno peccarà il Prencipe per beneficio uniuersale di tutto lo stato. Il Prencipe per beneficio publico è padrone della vita, e molto maggiormente della robba de tutti i sudditi suoi.

Soggiungono altri, che questa legge è contraria al consiglio di Christo, il quale uieta la souerchia solecitudine delle cose terrene. L'istessa obiettione patisce la legge Ecclesiastica, e tanto maggiore, quanto gli Ecclesiastici, e particolarmente i grandi sono successori de gli Apostoli, a quali *in specie* fu dato questo consiglio, e da quali fu pratticata questa Teorica.

Formano vn'altra ragione, e dicono, che i Signori Vinitiani fanno i Sacerdoti della legge noua, di inferiore conditione a quelli della vecchia, i quali Dio uolle che hauessero tanti beni temporali, e però peccano, e offendono grauemente Dio. Non si finirà di correre, che questi Dottori faranno anco Christo ingiusto; perche Christo volle, che i suoi Discepoli, che furono i primi Papi, i primi Vescoui, i primi Sacerdoti, non hauessero nulla, & li fece abbandonare fino le reti da pescare; adunque per la loro dottrina peccò grauemente facendoli d'inferior conditione a Leuiti. Chi non uede per ogni uerso i rouinosi fondamenti de' nostri auuersarij? Ma se gli

Eccle-

Ecclesiastici hanno il quarto de stabili in questo stato, e nō sono il centesimo di numero, come non posseggono molto più di quello, che possedeuano i Leuiti in Israelle?

Dicono, che questa prouidenza Vinetiana è contraria alla prouidenza diuina, la quale non lascia mai mancare nelle necessità.

Bella ragione, e la legge Ecclesiastica de reb. ecclesiæ non alienandis, che sarà ella?

Dicono, che la souerchia sollecitudine delle cose mondane e proibita, questa è vna souerchia sollecitudine, igitur.

E quella de gli Ecclesiastici, che sarà? e pure principalmente a gli Ecclesiastici è uietata questa sollecitudine souerchia.

Dicono, che è ingiusta, perche può uenir caso, che alcun luogo pio sia in necessità, si che leuano i Signori la facoltà di souenire al prossimo in caso di necessità, e però peccano cōtro la legge diuina.

Non ho detto io, che passarano tant'oltre, che alla fine faranno ingiusto Dio stesso? Proibisce Iddio assolutamente il togliere l'altrui, e l'ammazzare, sed sic est, che può uenir caso di estrema necessità per fare una, e l'altra attione, adunque anco questa legge di Dio è ingiusta? Che ne dite di q̄sto discorso? E qual leggislatore benche barbaro intende di obligare in caso di necessità? Dourebbono pur questi raccordarsi quel populare prouerbio: La necessità non ha legge. Douerebbono pure raccordarsi, che la epijcia è propria uirtù de giudici Vinitiani, (se per sorte non uolessero negare a questa Republica, quello che Aristotele nel 5. dell'Etica concede ad ogni barbaro giudice.)

Ma se questa legge è contra la legge Diuina, e di natura, perche uogliono, che si domandi licentia al Papa di farla? Forse vogliono persuadere a sua Beatitudine, che habbia auttorità sopra la legge diuina, e che possa fare, che quello, che è male per natura, non sia tale? Ci mancaua questo solo per manifestare di che si uerifichi il nome di seduttori, e di maestri *prurientes auribus*.

Nō possono fare per certo, che non confessino una di queste tre cose, cioè, I. O che il Papa sia sopra il ius Diuino, II. O che non possa dar licentia di far questa legge. III. O finalmente, che ella non sia contra ius diuinum.

La prima merita i titoli, che essi danno a i Teologi Venitiani; La seconda per loro confessione è falsa; resta dunque

anco

anco per loro confeſſione uera la terza, che è la concluſione, che difendiamo.

Paſſano più oltre, e dicono, i Signori Vinitiani laſciano che le meretrici poſſano acquiſtare, che ſi poſſa laſciare ad ogni ſorte di gente infame, e non a Dio; adunque fanno Dio poſteriore a genti ſi fatte, e però peccano.

Riſpondo io: Se queſto è peccato, perche dite uoi, che il Papa lo ha conceſſo ad altri ſtati, & lo concederà parimente a queſta Republica, ſe glielo domand... Dunque il Papa ha cõceſſo licenza di peccare? e contende con Vinetia, perche non gli ha chieſta queſta licenza? Certo che uoi honorate molto il Sommo Paſtore, & i ſuoi preceſſori. Dice Ariſtotele 5. Ethicor. cap. 10. Che la legge deue hauer riguardo a quello, che *fit vt plurimum*, non a quello, che auuiene di rado, & ſe bene cõ tal legge tal'hora ſi può peccare, nondimeno la legge è giuſta, & il peccato non è ne nella legge, ne nel legislatore, ma nella natura iſteſſa delle coſe. E nella interpretatione della legge non ſi deue riguardare a qualche inconueniente, che può naſcere, ma al bene principale, a cui mira il legislatore. E chi non fa coſi, come potrà difenderſi queſta conceſſione del Papa?

Dicono, che i Chierici ſempre ſono ſtati priuilegiati ſopra i Laici, & noi lo confeſſiamo, & aggiungiamo, che *cæteris paribus* ſempre ſaranno priuilegiati; ma come ſi potrà apportare parità, doue da un canto i beni auanzano la proportione de poſſeſſori, e dall'altro i poſſeſſori ſenza comparatione auanzano i beni? Per queſta inequalità rouinò quaſi la Republica de' Lacedemoni, come dice Ariſtotile nel 5. della *Politica* al cap. 7. e facilmente poſſono rouinare tutte le Republiche. Sono le Republiche come un corpo, il quale, mẽtre i ſuoi mẽbri cõſeruano la debita forma e proportione è bello, e riguardeuole; ma ſe il capo, il braccio, o altro membro per bello che ſia, ſi faccia ſi grande, che auanzi l'altre parti del corpo non è più bello, ne degno di eſſer riguardato, ma un moſtro. Queſta fu forſe la cauſa, che moſſe il Signor Dio nel Vecchio Teſtamento Leuit. 27. a commandare, che i beni temporali offerti a ſua Diuina Maeſtà fuſſero dal Pontefice ſtimati, e uẽduti a giuſto prezzo; perche preuidde la Prouidentia ſua infallibile, che doue non è proportione, è impoſſibile, che i compoſti lungamente durino.

Concludiamo adunque queſto capo, & confeſſiamo, che

queſta

questa legge è giusta, è santa, è necessaria, conforme alle leggi diuine, & humane, non contraria alla immunità Ecclesiastica, ma fatta con Santissima intentione, con ottimo fine, a grandezza di Dio, a conseruatione della fede, & dello stato, & in somma ha tutte quelle ottime conditioni, che può hauere una santissima legge. Et però è stata fatta, & uiue in Alemagna Catolica, in Francia, in Toscana, in Polonia, in Genoua, in Sicilia, nella Marca, & in tutta Christianità, si che per modo di dire, potiamo chiamarla ius gentium. Però la Serenissima Republica di Vinetia non solo non ha peccato, ma ha operato uirtuosamente in promulgarla, ilche anco commenda il Padre San Tomaso de Regim. Princ. lib. 1. cap. 13. con queste parole dando tal carico a Prencipi temporali: *Demum vero prouidendum est, vt singulis necessaria suppetant, secundum vniuscuiusque constitutionem, & statum; Aliter enim nequaquam posset regnum, vel ciuitas commanere. Hæc igitur sunt, vt summariè dicatur, quæ ad regis officium pertinent.*

PAR-

PARTE QVINTA

SI CONSIDERA SE LA SCOMMVnica contenga certo, & euidente errore intolerabile.

Si dubita, se il Papa possa errare, & si mostra con la dottrina del Signor Cardinal Bellarmino, che può errare, & in quali cose può errare.

Cap. Primo.

SI ha non solo persuaso, ma al parer mio (salua sempre la censura di Santa madre Chiesa) dimostrato, che queste tre cose non solo non sono attioni cattiue, & vitiose, ma che sono meritorie, & virtuose, la quarta de' beni enfiteotici non si considera, per che chi domandasse al Santissimo Padre stesso, se questa scommunica è nulla per questo capo, non ne hauendo sua Beatitudine, ne citato, ne ammonito la Republica Serenissima, confido, che la confessarebbe nulla, & tanto più, quanto questo Eccellentissimo Senato non ha mai fatto legge alcuna de beni enfiteotici, onde non solo ne i tre punti, ma ancò in questo si conosce manifestamente, che questa sentenza contiene errore certo, & euidente. Resta solamenre da dimostrare, che l'errore sia così euidente, che la Republica non ne habbia dubbio alcuno, che è il secondo punto.

Et a prima facia pare impossibile, che questa Serenissima Republica non dubiti d'hauer errato, poi che il Santissimo Padre, che non può errare, ha determinato, che habbia commesso errore, & però anco la ha condannata.

Si risponde, che non è assolutamente uero, che il Santissimo Padre non possa errare, ma in certe cose ha l'assistenza dello Spirito santo, che lo tiene nel diritto sentiero, ne lo lascia piegare alla destra, ò alla sinistra, onde mai nō erra, & queste sonno le determinationi della fede, & de costumi in generale. (Quando però determina di queste cose ex cathedra come Pastore, & capo della Chiesa, che come huomo, ò

Dottore

Dottore particolare può errare, & nella fede, & ne i costumi come, gli altri huomini.)

In tutto il rimanente, che non è de fide, ò de moribus in generali, non solo come huomo, ò Dottore particolare, ma anco come Papa, & Pastore può errare, & in queste determinationi non ha l'assistenza dello Spirito santo.

Attesta l'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinal Bellarmino lib. 2. de Rom. Pont. c. 2. che questa è commune opinione di tutti i Catolici con queste parole.

Conueniunt omnes catholici, & hæretici in duobus. Primò posse Pontificem etiam vt Pontificem, & cum suo cetu, consiliariorum, vel cum generali Concilio, errare in controuersijs facti particularibus, quæ ex informatione, testimonijsq; hominum præcipuè pendent; secundo posse Pontificem, vt priuatum Doctorem, errare etiam in quæstionibus iuris vniuersalibus, tam fidei, quam morum, idq; ex ingnorantia, vt alijs Doctoribus interdum accidit.

Et attesta di più nel ca. 7. che fù rinfacciato dal Concilio di Cartagine a Papa Celestino cō queste parole. *Nisi forte quisquā est, qui credat, vnicuilibet posse Deum nostrum examinis inspirare iustitiam, & innumerabilibus congregatis in concilium sacerdotibus denegare.* Et in vero non hauendo in tali attioni l'assistenza dello Spirito Santo, è più facile, che erri vn Papa, che vn Concilio, & perche non si dubiti della qualità di questo Concilio, fu confermato da Leone P. P. 4. dist. 20. can. *de libellis*.

Si potrebbono apportare molti essēpi in questo proposito, ma per non cagionar tedio con la moltitudine, apporterò solo gli essempi, & le parole ad litteram dell'Illustrissimo Bellarmino de Rom. Pont. lib. 4. c. 12. perche non si dubiti punto della affettione dello scrittore.

Si apportano gli essempij ad litteram dall'Illustrissimo Bellarmino de gli errori Papali nel giudicare, & si mostra, che il presente giudicio è uno di quelli, in cui può errare. Cap. II.

HÆc enim est historia. Formosus Cardinalis, & Episcopus Portuensis à Papa Ioanne depositus, ac degradatus, & ad sortem laicorum redactus ex vrbe decessit, & iurauit nunquam se vel ad vrbem, vel ad episcopatum rediturum. Paulo post mortuo Ioanne, octauo successor eius Martinus

in absoluit. Formosum à iuramento incautè prolato, & dignitati pristinæ restituit. Non diu post idem Formosus Papa creatur, viuit annis quinque, & apponitur ad patres suos. Succedit Stephanus VI. qui magno odio in Formosum intensus, & vel nesciens, vel non credens eum à Martino Papa fuisse, absolutum à Iuramento, publice in Concilio Episcoporum, decernit, Formosum nunquam fuisse legitimum Pontificem, & ideo irrita esse debere omnia eius acta, & qui ab illo sacros ordines acceperant, coegit, iterum ordinari, tanquam nihil ab illo accepissent. Displicuit hoc factum omnibus, & ideo Pontifices tres ordine succedentes, Romanus primus, Theodorus secundus & præcipuè Ioannes. 9. conuocato alio Concilio Episcoporum, iudicauerunt, Formosum, verum Pontificem fuisse & Stephani VI. sententiam irritauerunt. Succedit postea Sergius. 3. & in omnibus Stephanum VI. imitatus est. Præcipua ergo quæstio fuit, an Formosus fuisset Papa legitimus nec nè, in qualibus quæstionibus non negamus, posse errare Pontifices, & de facto errasse, Stephanum, & Sergium.

Sed obicies. Stephanus, & Sergius, non solum iudicarunt, Formosum non fuisse verum Pontificem, sed etiam, ordines sacros, quos ille contulerat, non fuisse ratos, qui est error manifestus contra fidem. Nam & si Formosus non fuisset Papa, & semper mansisset depositus, tamen quia aliquando verus episcopus fuerat, & erat quoad caracterem, & ordinis potestatem, quę non potest ullò modo auferri, error in fide est, dicere, ordines sacros ab illo collatos non fuisse veros ordines sacros.

Respondeo. *Stephanum, & Sergium non edidisse aliquod decretum, quo decernerent, ordinatos ab episcopo degradato, esse iterum ordinandos, sed solum de facto iussisse, iterum, eos ordinari. Quę iussio non ex ignorantia, aut heresi, sed ex odio in Formosum procedebat, Notat n. Sigebertus in Cronico anni 903. Stephanum 6. reclamantibus penè omnibus per vim exordinasse a Formoso ordinatos.* Tutte queste son parole all'Illustrissimo Bellarmino. Da questa historia, & dalle parole del Illustrissimo Signor Cardinale si scopre, che in tali controuersie quei Papi non solo hanno errato per ignoranza, ma che anco si sono seruiti della soprema, & Santissima potestà, per instrumento delle passioni dell'animo loro mal composto contro quelli, la cui causa giudicauano.

Parimente il dire che la Serenissima Republica habbia errato, ò nò, & che le sue leggi, & attioni siano o non siano cõtrarie alla immunità della Chiesa, non è cosa de fide, ò de moribus, in generali, però come errarono i duoi Pontefici Steffano, & Sergio in giudicare se le attioni di Formoso fussero legitime, ò nò, cosi non è impossibile, che il Santissimo Pastore Paolo Quinto habbia errato in giudicar se le attioni Venetiane

netiane siano giuste ò nò, & il credere, che habbia errato, non è peccato contra fidem, anzi che peccarebbe contra fidē, chi dicesse che nō ha potuto errare; perche la infallibilità del giudicio nasce dall'assistenza dello Spirito santo, & errando spesso i Pontifici in controuersie tali, gli errori s'attribuirebbono allo Spirito santo, heresia manifesta. Ma intendami bene chi legge: non dico, che sia de fide il dire, che il Papa habbia errato, mai il dire che in cōtrouersia de fatto, e particolare ha potuto errare, & stimarei assolutamente heretico, chi negasse questa propositione.

Si scuopre onde nasca la certezza dell'errore Papale, & con le parole, & dottrina Bellarmina si fa uedere, quanto grauemente peccarebbe la Republica di Vinetia se obedisce al Papa. Cap. III.

NOn credo già, che quella Santissima mente sia mossa da sdegno, o da odio a tanta risolutione, perche si potrebbe *appellare Cæsarē non iratum*, ma bene dalla falsa, & iniqua informatione altrui, dallaquale depende assolutamente questo giudicio. Perche come l'hanno ingannata i suoi ministri dandogli ad intendere, che questa Republica Serenissima habbia fatto legge, sopra i beni enfiteotici, i quali da essa mai non sono stati pur nominati, cosi nella prima legge e facil cosa, che gli habbian persuaso, che questi Prencipi uogliono vsurparsi la auttorità, che hanno i Vescoui, di dar licenza di fabricar Chiese, & leuarla a gli ordinarii, cosa che è alienissima da i loro pensieri, come habbian dimostrato. Nel secondo punto gli haueranno forse dato ad intendere, che quei Chierici sono carcerati per delitti leggieri, & per ordine delle curie ordinarie, & non per delitti graui, & di ordine del sopremo magistrato, cosa lontana dal vero totalmente.

Nel terzo forsi gli haueran fatto credere, che questi Signori habbian fatto quella legge non per necessità, ma per odio di religione, non per conseruare lo stato, ma per distrugger la chieresia, cosa assolutamente falsa, come si e chiaramente dimostrato, & però confido in quel Dio, che hà fondata questa Republica per scudo della fede Catolica, & per la sua generata figlia di Santa madre Chiesa Romana, che non permette-

rà che il commun padre più lungamente resti ingannato a danni di lei, & farà ancora riuogliere le fraudi in capo all'ingannatore.

Fin hora si hà dimostrato, che sua Beatitudine hà potuto errare, & che le attioni Vinetiane sono giuste, & buone, ma come è certa la Republica che siano attioni virtuose così euidentemente che non ui sia dubbio alcuno?

Rispondo prima, che quando anco credessero d'hauer peccato, sono sicuri che la scōmunica è nulla, rispetto che è scommunicata vna moltitudine contra quello, che conforme alla legge diuina insegna Santo Agostino, & questo lo uede; & lo sa ognuno che sà che cosa voglia dire Senato. Ma supposto anco, che per questo capo non fusse nulla.

Rispōdo poi che molte sono le cose, che ci assicurano della uerità, si che non resta dubio alcuno. La fede, la scrittura sacra, i Cōcilij, la ragion naturale, la dottrina de Sommi Pontefici, in quelle cose, nelle quali non possono errare, la auttorità de Padri, le lunghe consuetudini, l'vso delle genti. Et non s'hà veduto, che alcuna di queste sia contraria alle attioni Venete, ma ò tutte fauoreuoli, ò la maggior parte almeno, sì che si tengono sicuri questo Serenissimo Prencipe, & Eccellentissimi Signori, che le attioni loro siano opere virtuose, & meritorie. Ne mai dubiteranno della giustitia loro, fin tanto che non vedono apportare in giudicio ragioni di momento, & che siano disciolti quei nodi, coquali stimano legare indissolubilmente le loro attioni con la giustitia, cosa di che fin hora non hanno pur ombra restando solo contraria l'auttorità del Sommo Pastore, il quale in questo fatto per commune consenso de catolici può errare, & per consiglio de dotti di questo, & d'altri stati, ha errato. Però (salua la riuerenza della potestà, & dignità,) credono di essere obligati, a non ubidire i suoi precetti, raccordeuoli, che Santo Agostino in tal caso dice. *Hic sanè contemne potestatem*, & stimarebbono di offendere grauemente Dio, quando ubidissero sua Santità, & tengono d'esser obligati ad opporsi a queste sentenze anco con rischio della vita, & dello stato loro, confermati in questa opinione dall'Illustrissimo Signor Cardinal Bellarmino, ilquale nella risposta fatta a Gioanni Gersone verso il fine dice queste formali parole.

Se la sentenza commanda una cosa, che chiaramēte sia peccato, all'hora non si deue osseruare, ne temere, & chi dicesse,

che

che si deue osseruare, saria in errore, & di tale assertione sariano vere le cinque propositioni del Gersone; perche sẽza dubbio è falso, che vna sentenza, che obliga à peccare si habbia da osseruare, & anco è impossibile, che la sentenza commandi vn peccato, & obblighi all'osseruanza, & di più è sentenza erronea, quãto à costumi, perche insegna à far male, & anco quanto alla fede, perche chi dice, che sia lecito à far male, è heretico, & se non si pente, si deue dare alla giustitia seculare, acciò sia punito, come merita. Et questa tal sentenza non solo nõ si deue osseruare, ma ne anco tenere, perche dice il Saluatore. *Nolite timere eos, qui occidũt corpus*, & più tosto ha l'huomo da morire che da osseruare vna tal legge.

PARTE SESTA.

SI FANNO VARIE CONSIDERATIONI sopra le attioni della Republica di Venetia intorno alle persone Ecclesiastiche.

Si mostra la Republica osseruatrice diligente delle altre conditioni necessarie alla disubidienza innocente. Cap. I.

CHE la Republica habbia fatto auuertito il Sõmo Pastore della innocẽtia propria con quella riuerenza maggiore, che deue un figlio al padre, che è la terza conditione, non ha dubio, poiche tutto il mondo sà, che non solo più volte con l'ordinario, ma anco con vn estraordinario Ambasciatore ha tentato di render capace la Santità Sua delle ragioni sue; il che dimostra non sprezzo, ma grandissima osseruanza di quel sopremo grado. Et quando ella non hauesse apprezzato & riuerito, il Sommo Pontefice, nõ si hauerebbe con tanti mezi, & con tal summissione procurato di sgannarlo delle sinistre informationi, ma si hauerebbe

be lasciato fare a modo suo, & di qua poi si hauerebbe atteso a far quello, che conuenisse senza riguardo delle sue risolutioni. Ma non è tale la Republica Vinitiana, riuerisce al pari d'ogni altro Prencipe Catolico, la santa Sede, & però fece, che i suoi Ambasciatori non si sdegnassero per ripulse, non si alterassero, per rimporci, non patissero per disgusti, ma tentassero ogni uia di humiltà, & di patienza per far penetrare alla mente del Pontefice la innocenza Vinitiana.

Che potetia ò doueua più fare la Republica ueduttasi doppo tante ragioni & con tanta humiltà spiegate publicar contro una tanta maleditione? vbidire? nò, perche habbiamo dimostrato nella prima parte, & ci ha di sopra auuertiti l'Illustrissimo Cardinal Bellarmino, che quando la scommunica contiene errore intolerabile espresso, come suppone la Serenissima Republica che contenga questa, non si può ubidir senza peccato. Prese adunque partito conforme al consulto di quanti Dottori hanno scritto, di far prima auuisato a suoi sudditi, & a tutto il mondo, che è la quarta conditione, con lettere, l'innocenza sua, & le cause per le quali non uoleua, & non doueua ubidire. Indi armatasi alla difesa, *cum moderamine, inculpatæ tutellæ*, che è l'ultima delle conditioni proposte. Prima auisò con lettera in stampa tutti i Prelati dello stato suo, & tutti i religiosi, che non douessero publicar la scommunica, ò osseruar l'interdetto, & ecco il primo grado di difesa. Se alcuno poi si ha mostrato renitente, ha passato a una correttione alquanto aspra, & a minaccie. Se questo non è stato freno bastante, li ha fatti carcerare, & se farà bisogno, seruirasi contro i disubidienti di quella potestà, che è significata per la spada datagli da Dio ad *vindictam malefactorum*. Si che oue non arriua la conscienza del suddito, deue esser efficace rimedio l'ira del Prencipe, & chi dubita, se lo può ubidire *propter conscientiam*, sia sicuro, che lo deue ubidire *propter iram*, come si ha mostrato in altra scrittura.

Ne si può dubitare, se questa Serenissima Republica possa castigare i Chierici disubidienti, perche si ha fondatamente prouato, che nei casi graui particolarmēte ha potestà da Dio di giudicarli, & castigarli, & il caso grauissimo è di notabile offesa, & di estremo pregiudicio alla Maestà sua, che nei suoi stati i suoi sudditi ardiscano di uoler dichiarar con l'osseruanza ualide, quelle sentenze, che nè alcun Prelato ha publicate in questo stato, ne commandato, che siano osseruate, & ella

stessa si ha dichiarata, che le tiene per ingiuste, & nulle: nè è il douere che un suddito ardisca di opporsi a quello, che in questi stati rappresenta Iddio, massime doue non si tratta causa di fede, & non è sicuro se habbia ragione, ò torto.

Con varie ragioni si mostra, che i Religiosi non sono tenuti d'osseruare l'interdetto, e molto meno partire da questo stato. Cap. II.

IL Prencipe altro non vuole se non, che sia honorato Dio, conseruata la diuotione de Santi, essercitati i santissimi Sacramenti, frequentate le Chiese, fatte oblationi per le anime de poueri defonti, & in somma conseruata la pietà, & la religione Catolica in questi stati, cose tutte commãdate da Dio, tutte instituite per salute delle anime nostre, tutte desiderate da ogni fedele, la onde alcuno non deue essere tanto temerario, che se bene lo commanda il Sommo Pontefice, voglia ciecamente ubidirlo, senza considerare, prima i scandali, gli inconuenienti, le perturbationi che può patire Santa Chiesa in questo stato, tanto in spiritualibus, quanto in temporalibus. Et se alcuno cieca, & ingiustamente si opporrà alla santissima intentione del nostro Catolico Prencipe, esclameranno contro di lui l'anime de suoi antenati, che saran priue per causa di lui de' suffragij di santa Chiesa in questo stato; esclameranno i Santi, che resteran priui della solita ueneratione, esclameranno quell'anime, che per mancamento di Padri spirituali caderanno con poca speranza d'aiuto humano nei lacci del Diauolo, lo castigarà Iddio seuerissimamente, perche hauerà *quantum in se est*, aperta la porta alle heresie, alle bestiemie, allo sprezzo della vera Religione. E commune dottrina de migliori Teologi, che il Chierico è tenuto di vbidire al Prencipe temporale in tutte quelle cose, che non sono cõtrarie a Dio, & all'anima sua; non sono cose cõtrarie à Dio ò all'anima sua i beni raccõtati che seguono l'intẽtione, & il precetto del Prẽcipe, ma bene gli opposti mali da lui diuietati, però sotto pena di graue peccato deue ubidirlo ogni religioso. Si partono d'Europa, & uanno nell'Indie i Religiosi

quasi sicuri di perder la uita per conuertir a Dio quelle genti & saluar quelle misere anime; però non deueranno gli Ecclesiastici ciecamente partire, & lasciar perire queste, che già so no conuertite, & sono nel grege Catolico, & nel grembo di Santa Chiesa. Che offesa han fatto queste pouere pecorelle a i loro pastori, che debbano abbandonarle, & lasciarle in preda al Lupo? Se Iddio non castiga nell'anima i figli per il peccato del padre, ma solamente ne i beni temporali, perche uorran questi religiosi con la loro absenza, punire nell'anima i sudditi, per le attioni del Prencipe, il quale ne anco sanno s'habbia peccato ò nò? San Paolo si oppose arditamente a San Pietro primo Papa, perche insegnaua a giudaizare, & se l'assenza de Religiosi è causa non solo del giudaismo, ma d'ogni iniquità ne i popoli, perche non potrà il Prencipe impedirli, che non partano, quando l'opposito fusse cōmandato ingiustamēte dal successor di S. Pietro? Se la presidētia del Pastore alle pecore è de iure diuino, non potranno certo questi capi chiericati abbandonar i suoi popoli, di cui sono pastori, senza violar tal legge.

Non sarà mai lodato quel Pastore, che veduta vna pecora in bocca al lupo, gli lasci anco in preda tutto il resto del gregge; ne si commendarà quel Capitano, che veduta espugnata dall'inimico vna parte della fortezza leui tutto il presidio, & la lasci preda libera all'inimico, ne il marinaro, che veduta la naue à pericolo di sommergersi l'abbandoni; ne il padre, che veduto il figlio infermo gli leui i medici, & le medicine. I sani non hanno bisogno di medico, ma gli infermi, & tanto più quanto più graue è l'infirmità.

San Clemente Papa commanda espressamente, che i Religiosi, à imitatione di Christo non debbano à modo alcuno abbandonare li scommunicati, ma come Christo cercaua il comercio de' publicani per conuertirli, così anco gli Ecclesiastici deuano pratticar con li scommunicati, & procurare, che si conuertano. *Cæterum Episcope ne eum, qui semel, & iterum lapsus sit, auuerseris, neque audire verbum Domini vetes, neque communitate vitæ priues, neque enim Dominus recusabat quin cum publicanis, & peccatoribus comprandéret, & cum à phariseis de hoc ergueretur, aiebat. Non opus habent medico, qui bene habent, sed qui male. Cum ijs igitur, quos propter peccatum excommunicastis habete, & congreßus, & conuictu curantes, consolantes, fulcientes, illudq. dicentes: Inualescite remissæ manus, & soluta, genua.*

Così

Così dice questo santissimo Papa, successore di San Pietro nel Pontificato, nelle constitutioni Apostoliche lib. 2. cap. 40.

Si che se alcuno si vuol partire, perche corra fama, che Papa Paulo lo commanda, perche non restarà commandandolo indubitatamente Papa Clemente, che è Santo, & gode in Paradiso la palma del suo martirio.

Facciamo di gratia che dui fratelli eguali d'auttorità, padroni d'un'istesso gregge commandino ad vn'istesso pastore, vno che lasci il suo gregge senza custodia libero nelle fauci del lupo, l'altro che non lo abbandoni, ma che ne habbia piu diligente cura, che mai. A chi di gratia il pastore douerà vbidire? non si dirà a quello, che commanda la custodia? sì, perche cessato lo sdegno, anco quell'altro hauerà grato, che gli sia stato custodito il gregge suo. Son pari di auttorità Clemente, & Paulo ambi Sommi Pontefici, Clemente con l'essempio di Christo commanda anco doppo la scōmunica la buona, & indefessa custodia del suo gregge; si dice, che Paulo cōmanda, che si abbandoni, & si vbidira piu tosto à Paulo, che à Clemente? & pure Clemente sapeua bene, come si doueua gouernar la Chiesa, & pure fu discepolo di San Pietro, & di San Paolo, & pur fu dottissimo, & pur è Santo, & gode certamente il Paradiso, & ragioneuolmente si deue credere, che anco il Santissimo Paolo non hauerà a sdegno, che le sue pecorelle, anco contra sua voglia, siano state custodite dal lupo infernale. Dico custodite dal lupo, perche dice l'istesso Santissimo Clemente Apostolic. Const. lib. 2. c. 21. *Siquidem continuò vt aliquis eiectus est ex ecclesia, accedunt ad eum truculenti lupi, & perinde, ac si agnus esset, ita illum prædam esse putant aduorandum, illius interitum quæstui habentes.* Et questi dice di sopra, che sono gli heretici, & infedeli. Elegga dunque ogni religioso vna di due, ò di vbidire all'incerto cōmandamēto di Paolo, & disubidire al certo di Clemēte, ò vbidire al certo precetto di Clemente, & disubidire all'incerto di Paolo Chiamo incerto il precetto del santissimo Papa Paolo; perche non consta ad alcuno che sua Santità, voglia, che i Religiosi, partano, non potendo osseruar l'interdetto. Anzi che consta per lettere scritte a i Padri di San Benedetto, che è di mente contraria. Et ne i luoghi publici della nostra Religione sono state lette varie lettere, e commissioni del Padre Generale, & del Padre Procurator Generale della Religione nostra, nellequali questi Superiori danno diuersi ordini al capo di questa Prouin-

 cia

in clericum, si aliàs non possit cum vi repellere, & hoc facit cum moderamine inculpatæ tutellæ, quod credit non esse excommunicatum: Allegat Innocentium hoc dicentem c. 2. de rest. spol. non enim est ibi manus violenta, vt dicit Canon si quis. Sed violentiæ repulsio. Idem dicit esse, si inijciat manum sic violentam in clericum propulsando pro rebus proximi, scilicet, quod talis non est excommunicatus. Nam licitum est obuiare errori, vbi obuiare potest, aliàs consentire videtur. d. 83. Error.

Priego tutti gli Ecclesiastici raccordarsi, che l'abbandonar le pecore è cosa da mercenario, l'accompagnarle, & esporsi per sua salute a pericolo della morte è cosa da buon Pastore. *Bonus Pastor animam suam dat pro ouibus suis* dice Christo. *Mercenarius autem, & cuius non sunt oues propriæ, videt lupum venientem, & dimittit oues, & fugit, & lupus rapit, & dispergit oues.* Doppo la fuga del Pastore segue la rapina delle pecore, & la dispersione del gregge. Raccordiamoci dell'Inghilterra, & vedremo con isperienza vera questa dottrina. Però in tal caso ognuno potrà ricorrere a San Basilio, che nelle questioni esplicate compendiosamente q. 114. gli da consulto di quello, che ha da fare, con queste parole. *Etiam si multum legitimus, sit & excellenter gloriosus, qui prohibet id, quod à domino præceptum est, aut impellit ad faciendum quod ab ipso prohibitum est, fugiendus, aut etiam abhominandus est vnicuique diligenti Dominum.*

Il custodir il gregge è precetto diuino, l'osseruar l'interdetto è precetto humano, quādo dunque vna di due s'ha da fare ò violar l'interdetto, ò abbandonar il gregge, io per me stimo, che sia bene anteporre la volontà diuina all'humana, ne muterò pensiero fino a tanto che alcuna ragione non mi persuada l'opposito.

Con dottrina de' Padri Giesuiti si mostra, che i Chierici non sono tenuti con graue pericolo osseruar l'interdetto, & che i Laici non peccano ascoltando la messa. Cap. III.

MA dirà qualche semplice, che sò io che il Papa habbia errato? dirò io, che sapete voi che non habbia errato? & se nō sete sicuro ne de vna ne dell'altra parte, non douete voi appigliarui alla parte più sicura? Et è pur meglio, & cosa più sicura il confessarsi, il communicarsi, l'andar a messa, & atten-

der all'culto di Dio, che abbandonarlo. Che danno può appor tar la messa: il sacrificio, la confessione, la communione tutti i sacramenti? Sono cose che non possono nuocere queste, perche sono buone, & ordinate da Dio per nostra salute, ma ben si, che non confessarsi, non communicarsi, il non andar à messa, è cosa cattiua & però volendo & douendo far il meglio, quello si deue fare, che ordinariamente gioua, che appunto è quello, che desidera il Prencipe.

Et perche con le scritture di Roma, e di Bologna ad altro non si mira, che a sbigottire i poueri semplici, con persuader loro contro la charità, che offendono grauissimamēte Iddio, se vanno alla Santa messa, & a diuini vfficij, è forza che a consolatione di queste anime diuote, io registri quì le parole del Nauarro, ilquale insieme co'l Cardinal Gaetano tiene, che i secolari, che ascoltano Santa messa, & altri vfficij diuini al tempo dell'interdetto, benche sia giusto, e ualido; benche i sacerdoti peccassero a celebrare, non peccano essi a d ascoltarla, & non uiolano l'interdetto. Cosi dice questo Dottore nella somma, c. 27. num. 187.

Decimoctauo dico, *quòd laicus non dicitur violare interdictum vllum, quamuis sit validum, & denunciatum, audiendo missam, vel alia diuina officia in loco interdicto, etiam ab eo, qui dicendo ea, peccet, & quamuis audiat cum aliquo personaliter interdicto. iuxta Caietanum verbo, interdicti violatio §. penult.* Ma in quattro casi soli pecca il laico, secondo questo Dottore. Il primo, quando egli è interdetto personalmente. Il secondo quando à instanza sua particolarmente viene detta la messa. Il terzo quando egli dice in Chiesa quelli ufficij, che sono proibiti a chierici. Il quarto quando egli si finge chierico per poter interuenire a gli ufficij, che si dicono secretamente. Chi sarà dunque quel Christiano, che sapendo che non pecca, mentre ua alla Santa messa, & a diuini ufficij, & che la frequenza de Santissimi Sacramenti gioua incomparabilmente all'anima sua, uoglia, non so perche, perdere tanto bene, & habituarsi al male, d'onde poi non gli sia facile il liberarsi, quādo voglia? Ecco la ragione. L'andar a messa non nuoce: il non andare nuoce, perche habilità l'huomo al fastidio delle cose sacre; quando adunque nelle cose dubie, si deue eleggere la parte più sicura; douerà ognuno benche dubio, & incerto, se l'interdetto sia giusto, ò nò, più tosto andare alla messa, che lasciarla.

I religiosi, i quali dubitan di peccare, celebrando la messa, per

per il timore graue, che hanno delle minaccie del Prencipe, vedendole esseguire contro i uiolatori de gli ordini suoi, deuono considerare, che quello, che fa la Serenissima Republica, lo fa, non per dispreggio del Sommo Pontefice, ilquale da lei è tenuto, & honorato come Padre, e Pastore suo, come suo uero, è legitimo superiore spirituale, ne meno in dispreggio della censura, laquale sà che formalmente come censura, è cosa buona, & però adoperata da Santa Chiesa. Ma uuole, che si celebri per disordini, e scandali notabili, che uede poter riuscire dall'osseruanza di questa cēsura, ne' suoi stati, uuole, che si celebri perche tiene l'interdetto per nullo, uuole che si celebri, perche se lo lasciasse osseruare, dichiararebbe le sentenze del Sommo Pontefice giuste, il che stima grandissimo pregiudicio dell'honore, e dello stato suo. E però assicurati, che lo sprezzo della censura non è il motiuo del Prencipe, sono anco sicuri, che il timore è giusto, e che li scusa e dal peccato, & da tutte le pene poste da sacri canoni a uiolatori dell'interdetto, e che però nō sono obligati di esporsi alla morte per osseruar l'interdetto, come li persuadono co' scritti loro quelli che sono fuggiti. Anzi che l'essempio delle religioni partite deue assicurarli, che non ui è quest'obligo; perche quādo per questa strada si hauesse potuto fare acquisto della corona del Martirio, io mi persuado tāto della bontà de' fuggiti, che non credo, che haurebbono scampato un tāto bene. Anzi cō loro questo mi pare un dilemma insolubile, ò s'acquista il Martirio cō l'osseruāza dell'interdetto, o nō s'acquista. Se non s'acquista, perche mi ingannate? e se s'acquista, perche sete fuggiti?

Cosi oltre innumerabili altri Dottori tiene il Padre Soarez Giesuita, & lo disputa profondamente contra certi altri Dottori tom. 5. disput. 6. sect. 3. & apporta la ragione num. 9. *Quia lex positiua præter præsertim humana non obligat cum tanto rigore, ut cum grauissimo detrimento, uel periculo seruanda sit. Sed tota prohibitio, quam homo censura ligatus, prohibetur hos, uel illos actus facere, est mere positiua, & ecclesiastica. Ergo in casu prędicti metus, & periculi cessat*. questa è la ragione di detto padre *ad literam*.

Ma si forma poi una obiettione, laquale uiene anco formata addesso da Padri Giesuiti, in queste scritture, e però è bene, che si senta anco la risposta di un Padre Giesuita. Il uiolar la censura è contra il precetto del superiore, chi non obedisce al superiore, fa contra la legge diuina, adunque chi uiola la censura fa contro la legge diuina; più tosto, che uiolar la legge diuina,

uina, douiam morire, adunque più tosto, che uiolar la censura, douiam morire. Così argomentano i scritti di Bologna, e di Roma.

Risponde il Padre Soarez, che non si guarda la legge remota, ma la prossima, altramente ne seguirebbe, che douessimo anco patir la morte per ogni precetto di qual si uoglia legitimo superiore; perche per legge diuina ognuno è obligato di ubidire a suoi legittimi superiori tanto laici, quanto chierici. E così non sarà mai caso, che si possa tralasciare l'ubidienza, ne mai il timor de la morte scusarà dal precetto, ilche è contro buona, e catolica dottrina.

Con dottrina del Padre S. Bernardo s'insegna à conoscere quando si deue ubidire, & se la ubidienza possa esser cieca. Cap. IIII.

MI sforza l'obligo di charità christiana ad affaticarmi di nouo per suellere dalla radice quel pestifero seme di pericolosa dottrina, il quale si ua disseminando cō scritti, con lettere, e con messi, ne gli animi delle persone più semplici, & è; che non tocca a sudditi giudicare i commandamenti del Prelato, che la perfetta ubidienza deue esser cieca, che chi ubidisce al Prelato ancora che commandi cosa cattiua, non pecca, ma merita, per la uirtù dell'ubidienza santa. Douerebbe bastare quello, che si ha detto nella prima parte; tuttauia per maggior sodisfattione delle persone diuote, voglio anco il testimonio del Padre diuoto Bernardo Santo, il quale diligentemente considera tutti questi punti, & con una lettera a posta fatta riprende aspramente un Monaco chiamato Adamo, che si andaua girando questi caprizzi per la mente. Io apporterò solo certi luoghi principali, ma chi vuole restare consolato, e sodisfatto a pieno, legga tutta questa lettera, che è la settima, che iui potrà pascolare agiatamente con gran gusto.

A quelli, che dicono, che si merita, e che si deue ubidire il superiore anco quando commanda cose cattiue, risponde il Santo Padre con queste parole, le quali tradurrò fedelmente in lingua volgare.

[Da queste cose manifesto si uede, che non si deue ubidire a chi commanda cose cattiue; principalmente quando tu che ubidisci a cattiui precetti, in quello, che pari obediente a

vn'huo-

vn' huomo,ti fai certo disubidiente a Dio,il quale ha uietato tutto ciò che si fa malamente. Et é cosa molto peruersa, che tu vogli far professione di ubidire in quelle cose, nelle quali tu sai di rompere la obedienza superiore per la inferiore, cioè la diuina per l'humana. E che? Quello, che mi commanda l'huomo, me lo vieta Dio, & sentirò l'huomo io sordo a Dio? Non dicono così gli Apostoli: ma gridano; Meglio è obedire a Dio,che a gli huomini. Per questo il Signor nel Vangelo riprendendo i Farisei dice: E perche transgredite uoi il precetto di Dio per le uostre traditioni? Hor dunque è cosa certa, che il far male per commandamento di chi si uoglia non è obedienza, ma più tosto disubidienza.]

A quelli che dicono, se mi commanda il mio Prelato cosa cattiua, tal sia de lui, ci consideri egli,a cui non mi è lecito disubidire. Risponde il Santo Padre.

[Tu mi dirai. Che ho da far io? Ci consideri quello,a cui non mi è concesso disobedire. Nõ è il discepolo sopra il maestro; mi accosto al Prelato, per imparare, non per insegnare. Debbo seguitarlo,e non farmegli guida,ascoltare,e non precettore. Lo rampogna con ironia, *ò istorum temporum Paule simplex,&c.* indi soggiunge.

[Non considera qual cosa gli sia cõmãdata,e questa è obedientia senza tardanza? Se così far si deue: senza causa si legge nella Chiesa *omnia probate,quod iustum est tenete*,cioè essaminate ogni cosa,& appigliateui al bene. Se così far bisogna. Scancelliamo pure dal libro de gli euangeli. *Estote prudentes sicut serpentes*,siate prudenti come serpenti, bastando quello che seguita,*& simplices sicut columbæ*,e semplici come colombe. Non dico,che debbã essere giudicati da sudditi i commandamenti de suoi Prelati,doue non si troua, che commandino cose contrarie a gli ordini di Dio,ma dico, che è necessaria la prudenza,per conoscer, se ui sia qualche cosa di contrario, e la libertà per sprezzarlo ingenuamẽte. Ma dice costui à me non tocca di ricercare; Consideri pur lui che cosa mi commanda.

Dimmi per cortesia: Se egli ti mettesse una spada in mano, & ti commandasse, che l'ammazzassi, l'ubidiresti tù? O uero se egli uolesse urtandolo tù precipitarsi nel fuoco, ò nell'acqua; Acconsentiresti? e che non ti sarà attribuito a peccato di homicidio,non hauer proibito questo, mentre poteui? Hor dunque, guarda, che sotto pretesto d'ubidienza tù

non

non gli sij stato ministro di cosa molto peggiore.]

E poi mostra il Santo,che è minor male,morire annegato, che commettere un peccato, e scandalizare un semplice; e però vuole,che pecchi più grauemente chi ubidisce, & è ministro del superiore,mentre commanda cosa,che sia peccato, ò con la quale si possa scandalizare un semplice, che non farebbe,chi gettasse il superiore in mare,e gli dasse la morte.

Ma dirà quel semplice, come ho da far io per conoscere, quando il mio Prelato mi commanda cosa cattiua, ò contraria alla volontà di Dio? Il Padre San Bernardo in questa lettera sodisfa a questa domanda, & insegna facile regola di conoscere questo,e di sapere quando si debbe vbidire,e quando nò. Le sue parole sono queste.

[Certamente auuertir si deue questo, che alcune cose sono puramente buone, alcune puramente cattiue; & in queste non si deue a gli huomini obedienza alcuna; perche nè quelle si deuono tralasciare, anco se siano prohibite, nè queste si deuono fare anco se siano commandate. Trà queste sono alcune cose di mezo, lequali per il modo, per il luogo,per il tempo, per la persona possono essere, e buone, e cattiue; & in queste è posta la legge della obediēza, come nel legno della scienza del bene,e del male,che era nel mezo del Paradiso, & in queste non ci è lecito di anteporre il nostro giudicio a quello de' Maestri, in queste non si deue spezzare nè il commandamento,nè la prohibitione de' Prelati.]

Quando adūque noi vorremo sapere se siamo tenuti d'ubidire al Superiore ò nò, douiamo essaminare, se l'opera, che ci prohibisce,ò cōmanda sia,ò semplicemente buona,ò semplicemente cattiua, ò indifferente. Buona semplicemente come anco dice lo stesso Santo Padre,è la Fede,la Speranza, la Charità,&c. Cattiuo semplicemente è tutto quello,che è prohibito da Dio, come l'adulterio, la bestemia, lo scandalo del prossimo semplice, & altre si fatte cose. Indifferente,come il mangiar carne, il portar arme, e cose simili, &c.

Il semplice adunque, che vuol sapere se è tenuto d'ubedire al Prelato,che proibisce,che non vadi alla messa,deue considerare, se questo precetto gli prohibisca cosa che sia ò di pietà,ò di fede,ò di charità, & se gli prohibisce attione di questa sorte,non deue vbidirlo,ma se fusse attione indifferente deue prestargli vbidienza. Così anco l'Ecclesiastico,mētre da' suoi Superiori viē chiamato fuori di questo Stato,perche abbādo-

ni queste anime; deuè considerare, se abbandonar l'anime sia attione cōtraria alla charità, ò alla pietà, ò pure indifferente, e così poi regolarsi conforme a quello, che gli detta la ragione retta. Sicuro, che se sia cosa contraria a queste virtù, non pecca, ma merita in disubidire al precetto del suo Superiore, se ben fosse il Sommo Pontefice. Così tiene espressamente San Bernardo in quella Epistola istessa. *Nunquid ideo malum esse desijt, aut vel minoratum est, quia Papa concessit?* Et lo mostra molto diffusamēte contra questo Adamo, & altri Monaci, iquali per precetto d'un'Abbate, e con licentia del Papa erano partiti da vn Monasterio. E tra l'altre belle ragioni apporta questa.

[Sei tu partito spontaneamente ò contra voglia tua? Se sei partito spontaneamente, non adunque per obedienza. Se sei partito contra tua voglia; mostri di hauer hauuto sospetto il commandamento, à cui ti aggrauaua l'vbidire. (Ma doue è suspicione, iui è necessario l'essame.) [Si notino bene queste parole, e si consideri la parola necessario.] Ma tu per fare, ò mostrare proua della tua patiēza, senza essaminare, e discutere il commandamento, ti hai lasciato tirare, non solo fuor del tuo pensiero, ma anco contra conscienza? O patientia degna d'ogni impatientia. Confesso, ch'io non posso non adirarmi contra questa contentiosissima patienza.]

Horsù voglio chiudere questo capo, e priego ogni anima scrupulosa, leggere in fonte questo Padre, che conoscerà, che questa dottrina dell'obedienza nō è tale, quale da alcuni con poca charità è predicata, & che quest'acque vengono da fonti sacri, e dolci, e non da quei mari, che essi vano dicendo.

Si difende da scisma, e da heresia la Republica, & suoi Consultori con dottrina de padri, & con essempi de Santi. Cap. V.

DA quello, che fin'hora s'ha discorso, douerebbe ogn'uno benche sēplice conoscere, che la Serenis. Rep. & suo Doge nō puonno chiamarsi scismatici, ò heretici, pche nō vbidiscono al Sōmo Pastore in queste attioni, dicēdo Sant'Agost. che *nō vtiq. contemnit potestatem, sed eligit maiori seruire.* Riconosce il Papa per Vicario di Christo, & come tale lo honora, & adora. Fa professione di volerlo vbidire al pari di qual si voglia Prēcipe catolico in tutte le decisioni *de fide*, & *de morib.* in generali, & in tutto ciò, in che nō può errare & anco in quello, in che può errare, quando nō sia certa, & sicura, che habbia errato, come ella è adesso. E chi leggerà quello, che habbiamo scritto nella prima parte, toccarà con mano, che questa Republica non si può chiamar sprezzatrice di scommuniche, ò di potestà Ec

clesiastica, e conseguentemente non è heretica, ò scismatica.

A quelli che lacerano questa religiosissima Republica per queste attioni, & i progenitori di questi Signori, per altre simili, & gli danno questi freggi di scisma, & di heresia, rispondono i Vinitiani con San Girolamo in Giosue. *Cesset arcuato vulnere cōtra nos insurger e scorpius, & sanctum opus uenenata carpere lingua desistat, meminerit q. illorum versuum. Os tuum abundauit malitia, & lingua tua concinnabat dolos, sedens aduersus fratrem tuum loquebaris, & aduersus filiū matris tuæ ponebas scandalū, hæc fecisti, & tacui. Existimasti inique, quod ero tui similis? arguā te, & statuā contra faciē tuam.*

Leggano la risposta del sacro Concilio di Trento a gli Ambasciatori Veneti, & vederanno, se i loro antennati meritauano da Ecclesiastici questi titoli, e queste macchie. Queste adunque sono le parole del sacro Concilio, le quali, *statuunt contra faciem detractorum. Nam quod ad Religionem attinet, hæc vestræ beatissimæ Reipublicæ, hæc inquam vera, summa, & propria laus est, quod fidem Christi non acce pit, sed in ea nata, & piè educata eam deinceps per tot sæculorum ætates puram, atque integram sanctè, & religiose conseruauit, ita ut quam latè Venetorum Imperium, & Ditio pateat, nusquam ullum peregrinæ doctrinæ vestigium, nusquàm interruptus orthodoxæ fidei cultus appareat, vbique sanctitas, vbique religio, & catholicæ Ecclesiæ disciplina, atque institutio plurimum vigeant. Quin potius, quod in extremis orientis partib. adhuc lumen aliquod veteris, & sinceræ religionis eluceat, id totū Christi Ecclesia in primis Dei Clementiæ, deinde Venet. Pietati, & Virtuti, acceptū refert.* E pure insino a quei tempi giudicauano i Religiosi, voleuano sapere il sito delle fabriche sacre, e senza loro licenza non voleuano, che fussero instituiti heredi i chierici.

Raccordo a questi, che co' i penelli delle loro lingue non mirano ad altro, che a denigrare il candore della fede, e della pietà del mio Prencipe, & trattano seco *quasi fusse unus ex ipsis*. Raccordo a quelli, dico, che S. Cipriano nō solo nō volle ubidire a Papa Steffano, che gli cōmandò, che nō rebatteggiasse gli heretici, ma quello che più importa, congregò un Concilio Prouinciale, & fece riprouare la opinione del Papa. e oltre di ciò scrisse a Pompeo una letera contra il Papa, in cui lo tratta da empio, da superbo da ignorante, & lo punge con altre assai parole, tutta via è Santo, ne mai è stato dichiarato, ò sospettato heretico, ò scismatico. Et il P. S. Ago. nel · li. de baptismo verso il fine, & in cento luoghi del resto di quell'opera, dice che S. Cipr. & gli altri potero dubitare, & seguire senza peccato mortale qual opinione gli piaceua, fino che nō fu determinata la controuersia da un Conc. generale, essendo che si moueua-

teneuano per buon zelo,e stimauano più pietosa la loro opinione.

Vedo,che nel Conc.8.act.6.essendo rinfacciata a Zacharia Vescouo di Calcedone la sentēza di Papa Nicolò. Rispose: *Papae, Nicolai, & aliorum Patriarcharum Canon Princeps est, & ideo secundū illud agētes nihil faciunt extra id quod decet. Quum vero extra id faciunt, siue Papa Nicolaus, siue alius quispiā, non acquiescimus.* Vedo,che l'Illust.& Reuerend. ma anco dottissimo Cardinal Cusano,nel 2.lib.de concor. cath.al c.14.del Papa dice. *Imo iudicium ipsius per concilium plenariū iterum examinatur, vt inferius ex gestis, & auctoritate August. declaratur. In vanum aūt examinaretur, si omne id ius esset quod Pont.Rom.vellet, quia tunc iniustè sentētiare nequiret. Quare oportet, quod eius iudiciū canonibus perstringatur, quibus subest, & per quos examinatur sentētia, an secundum eos sit iusta nec ne?* Se adunque il Papa in giudicādo può errare(che altro nō voglio cōcludere con questa dottrina)& può anco essere disubidito senza peccato,perche altramēte tutte le sue sentenze sareb bon giuste,& valide; faciamo vn poco di cōparatione tra'l fatto di S.Cipriano,& quello della Repub.Venetiana,& vedremo,se ella possa per questa inubidiēza esser chiamata heretica,ò scisma tica. Iui il Papa cōmanda a un Vescouo,qui a un Prencipe,iui in causa de sacramento,qui in causa di cāpi,di case, di giuriditioni tēporali,iui cosa in che non può errare, qui cosa,in che può errare,non l'ubidisce il Vescouo,non l'ubidisce il Prencipe, però se nō pecca il Vescouo molto meno peccarà il Prencipe. Più oltre, il Vescouo congrega un Concil.contro il Papa,il Prencipe nò, il Vescouo fa dannare la opinione del Papa,il Prēcipe nò, il Vescouo scriue contro il Papa una lettera ripiena di parole pungenti, il Prencipe nò,ma scriue solamēte quello, che è necessario a sua difesa, cioè che la scōmunica è ingiusta,& nulla,& che però pretende non ubidirla. Se dunque determina S.Agost.che il Vescouo nō pecca,ò se pecca,che il peccato era solamente ueniale,oue sono questi, che vogliono anteporre il suo giudicio à quello di tanto Dottore, tassando questa religiosissima Republica con impudentissime parole? Non disubidisce al Papa come S.Cipriano in cosa, in cui non possa errare, nō congrega Concilio contra il Papa,non fa dannare la sua opinione,protesta che vuol viuere Catolica,& ubidiente figlia di Santa Madre Chiesa, & del Sommo Pastore,doue adūque si sognano costoro il loro scisma? Vna di due han da fare necessariamente, ò dannar S.Cipr. per scismatico,ò assoluer la Repub.da queste calunnie,& mentirsi. Parlo, alquanto libero perche troppo ingiustamente è infamato il mio Prencipe & con infamia troppo notabile.

I Vescoui che dissero il suo voto in quel Concilio cōtro la de-

terminatione del Papa,lo differo in buona parte con poca riuerēza della opinione Papale,& tuttauia dice S.Agost. che potero ciò fare sēza peccato mortale. Però molto meno deuono esser condannati,ò biasimati,quelli che ricercati,han detto di questa difficoltà di molto minor momento,quello , che in conscientia sentono,massime sottoponendo essi la loro opinione alla censura, Apostolica.

Si difende l'Auttore dall'oppositione di temerità scuopre varij inganni de gli auuersarij, e con protesto Catolico conclude l'opera. Cap. VI.

NE mi tratti alcuno,da temerario,perche io dica,il mio parere, per la Serenifs. Repub.& affermi,che sono di opinione, che habbia errato il Pontefice, perche mi difenderanno dalla temerità gli Illustrissimi,& Reuerendissimi Sig.Cardinali Bellarmino,et Baronio,il primo de quali habbiamo ueduto,che dāna le sentenze de dui Papi peringiuste,& nulle,& il secondo fa professione di hauer corretto infiniti errori di molti Papi, & della Chiesa Romana ne i Messali ne i Breuiarij ,& ne i Martirologij. Mi difenderà insieme la soggettione, & riserua che con ogni maggiore humiltà possibile io faccio al giudicio, & censura Apostolica, & se sua Beatitudine può hauer errato, io, & ogni altro,che habbia discorso le ragioni del mio Prēcipe,& cōsiderato quello che si può dire à sua difesa,potiamo hauer conosciuto l'error suo hauendoci dato il Signor Iddio l'intelletto per inuestigare,& conoscere il uero;per lo che ogni cōtadino conosce gli errori di S.Pietro,di S.Marcelino,di Steffano , di Sergio, & di altri Sōmi Pōtefici,& questo nō è giudicio di superiorità, ma giudicio di humanità,delquale nō si può priuare alcun huomo,chi non lo priua ancor dell'intelletto,& della ragione, & nō lò rende ò stolido,è bestia affatto. E cosa importuna,& totalmēte fuori di proposito. *Prima sedes à nemine iudicatur.* Perche quella sentētia parla di giudicio giudiciale, non di giudicio discorsiuo, parla di giudicio di superiorità,nō di giudicio d'humanità,parla di giudicio per cui s'assolue,e cōdanna,non per cui si conosce se habbia errato,ò nò,e che sia il uero,fu detta nel Concilio,in cui S.Marcellino Papa confessò l'errore della idolatria,& nō si può dire,che quei Padri non potessero giudicare se hauesse errato,ò nò , perche già tutti lo diceuano, e però non parlauano del giudicio discorsiuo, ò naturale,ma del solo giudiciale , per cui si assolue,ò condanna.

Vanno disseminando gli Auuersarij,che le scritture Vinitiane siano tutte semi di Marsilio da Padoua,& io chiamo Dio in testimonio,che mai non ho ueduto questo Dottore;e se essi lo hāno

studiato

ſtudiato, con che conſcienza, eſſendo proibito? e ſe non l'hanno letto, come affermano, che queſta dottrina ſia ſua? Et quãdo real mente faceſſero conſtare, che le noſtre opinioni fuſſero ſtate cõdãnate da S. Chieſa come empie ne gli articoli di queſto, ò d'altri heretici tra Dottori di Vinetia nõ ue ne ha alcuno, che ſubito nõ correggeſſe gli errori sẽza inuito, non che ſenza sforzo altrui. Mà mẽtre eſſi ſoli lo affermano, e nõ ci fan uedere la cõdannatoria di Marſilio, ſiamo tenuti a nõ credergli pũto per l'ottaua regola di legge de reg. iur. in 6. *Semel malus sẽper præſumitur malus*. Tralaſcio p hora mille ſtomacoſe mẽzogne del P. Comitolo Gieſuita, & mi riſeruo a riſpõdergli particolarmẽte, & già a queſto, che ah ſcritto, la riſpoſta è in prõto; nè altro s'aſpetta a ſtamparla, che l'altre opere che promette, p far di tutte un faſcio. Dirò ſolo, che mẽtre ſudaua ſotto il Torchio la Quarta Parte di qſto mio parere, mi è capitato in mano un diſcorſo del M. R. P. Maeſtro Lelio Medici, Inquiſitore di Firẽze, uno de più celebri Padri della Religione noſtra, e degno d'ogni bene, p le ſingolari ſua qualità. Volẽtieri haurei riſpoſto a tutto il Diſcorſo, ſe il tempo me lo haueſſe cõceſſo, ſicuro che Padre letterato nõ haurebbe a ſdegno pugna letteraria maſſime prouocando; ma la ſtãpa era tãt'oltre, che più nõ ſi poteua. Feci nõdimeno in vn'hora un poco di eſſame ſopra le ragioni ſue de rebus laicorum non alienandis, &c. & inſerij tra l'altre le ſolutioni de' ſuoi argomenti, dellequali ſpero, che reſterà pago, ſe nõ, mi ſcuſarà almeno, per benignità ſua cõ l'anguſtia del tẽpo. Dirò bene, quello che ſtimo a propoſito per nõ preſtar credẽza alcuna alle ſcritture di Bologna, & è, che detto Padre

1 A facciate 9. afferma, che dalla Creatione del Mondo fino al tempo di Samuelle fu gouernato il popolo di Dio da ſoli Sacerdoti, ne mai fu riconoſciuto altro ſuperiore ſi ſpirituale come tẽporale, e politico, che il Sacerdote. Et queſta coſa è aſſolutamente contraria alla verità della ſacra Scrittura, come chiaramente ſi uede da tutto il libro de Giudici.

2 Nell'iſteſſa facciata apporta l'auttorità del Deuteron. 17. *Si difficile*, &c. ſtroppia, e non come la dice la ſacra Scrittura, laſciando fuori, come ſoglion fare gli heretici, due coſe, lequali apportano la ſolutione dell'argomento. Vna è [*& iudicum inter portas tuas uerba uideris uariari*.] l'altra è [*& docuerint te iuxta legem eius*.]

La prima particella dimoſtra, che non toccaua al Sacerdote giudicare le ſentenze de giudici inferiori, ma ſolamente, che quãdo diſcordauano, & nõ cõueniuano in giudicare, all'hora ſi doueua ricorrere al Sacerdote, & al Giudice per deciſione, & però nõ dice aſſolutamente *ſi difficile, & ambiguum apud te iudicium eſſe proſpe-*

xeris

xeris &c. surge, & ascende; ma dice prima; *& iudicum inter portas tuas uerba uideris uariari*.

L'altra particella [*docuerint te iuxta legem eius*] ci manifesta, che li dubij, per i quali si doueua ricorrere al giudice, non erano dubij di leggi politiche, e positiue, ma di legge diuina, perche se si hanno da soluere [*iuxta legem Dei*] adunque *iuxta legem Dei* erano nati. E non dice alcuno a Venetia, che non tocchi al Pontefice decidere i dubbi della legge di Dio.

Ma non sò come questo luogo possa esser a fauore della potestà Papale. Perche il Pontefice non haueua da far altro, che da determinare quel che far si douesse, e non poteua sforzare alcuno all'ubidienza, essendo questo carico solo del Prēcipe temporale, come chiaramente dice il P. M. Lelio, e si uede dal testo. Ma lasciamo queste considerationi, perche io non tratto altro, che la fedeltà sola nel riferire.

A facciate 16. & 17. dice, che Giosesso in Egitto essentò da tributi i Sacerdoti di Dio, ilche non è vero, ma gli essentati furono i Sacerdoti di Faraone, come si uede chiaramente dal Testo e da tutti gli interpreti. A facciate 20. afferma che i Leuiti hebbero la quarta parte di tutti i beni del popolo d'Israelle, e non è uero, ma solamente hebbero la decima.

Hor dunque dico io; se un Padre cosi ingenuo, cosi integro, cosi dotto, e quello che più importa Inquisitore d'uno stato di Firenze inganna non in scritture secrete, ò profane, ma in cose che tutti uedono, tutti leggono, in cose sacre, e sante; qual fede doueremo prestar noi a quelli, che sono per ogni rispetto inferiori a questo, mentre citano giuramēti di pace con Giulio II. i quali mai non sono stati ueduti? se mi falsano la scrittura Sacra, qual rispetto hauranno a scritture profane? se m'ingannano in quello, ch'io uedo, che mi faranno in cosa totalmente ignota? se non han riguardo allo Spirito Santo, qual riguardo hauranno alla Rep. di Vinetia? Non è marauiglia dunque se il P. Comitolo afferma, che le opinioni Vinitiane siano dell'Hus dannate nel Concilio di Costanza, quasi a Vinetia non ui siano i Cōcilij, ne occhi per uederli; non è marauiglia se dice, che la Republica lascia publicamente predicare il Caluinismo, e che molti gētilhuomini Venetiani professano questa setta, come anco non è marauiglia, che il P. Bouio affermi (poco ci manca che non giura) che piu sangue de' religiosi ha sparso in questo tempo dell'interdetto la Republica di Venetia, che non fecero i Gaij, i Neroni, i Diocletiani. Hor dunque già che questi huomini sono conuinti come falsarij della Sacra Scrittura, de' santi Concilij, di imposture, che manifesta-

festamente tutto il mondo sà che sono false, non si sono essi resi indegni, che mai piu in alcuna cosa loro sia prestata credenza?

Mostran bene à chi conuenga il scorpiaco di Tertuliano, mentre dichiarano con queste opere la loro intentione altro nõ essere che infamare la Serenissima Republica eternamente co i loro scritti, renderla odiosa a tutte le nationi, peruertire, e sedurre i suoi popoli, ingannare il Sommo Pontefice, e però anco il Padre Comitolo ha finto nella prima facciata di non vedere la Glossa del Gaetano sopra il luogo di San Tom. 2.2.q.43.ar.8. laquale nondimeno priego, & spero nello Spiritosanto, che da Sua Beatitudine sarà veduta, considerata, & esseguita, & confido ancora in Dio, che la Santità Sua conoscerà a chi si conuenga il nome di Maestri *prurientes auribus*, & premiarà ogn'uno conforme a meriti, e non tolererà che viuano quei scritti, ne i quali è leuata la fama alla Republica di Venetia dilettissima figlia di santa Chiesa.

La disputa è instituita per trouare il vero, e per sgannare chi erra, e nõ per ingãnare, ingiuriare, & infamare il prossimo; però per le viscere di Christo priego li scrittori Põtificij a tẽprar labile, e spuntar la pena, e non scandalizar più il mondo, attristar Dio, & allegrare i communi nimici, con le maledicenze. Il mio fine, e de gli altri Teologi di Vinetia non è di offendere, ma di sgannare il Pontefice, il loro sia di sgannar la Republica, e non di offenderla, che così gli vni e gli altri potrano far molto bene l'ufficio suo senza disgusto delle parti, & come credo, che il Sommo Pontefice se fusse in errore hauerebbe a caro di essere disingannato, così sono sicuro, che la Serenissima Rep. di Venetia è dell'istesso pensiero, & però anco nõ proibisce, ma lascia libera la letura de gli auuersarij suoi.

Mi vengono minacciati da ogni canto fulmini, proibitioni, maledittioni, & altre fiere cose, ma io non le temo, perche confido, che il sommo Pastore, come buon Padre non hauerà à sdegno, che alcuno gli faccia vedere, che i suoi figli non sono infermi. Qual padre non si contenterà di hauer apparecchiate le medicine indarno, purche ritroui i suoi figli liberi da quel male, ch'egli temeua? e chi apporta questa noua, deue aspettare gratie, e non minaccie, fauori, e non trauagli.

Parimente non hauend'io offeso la fede, come spero, e credo, ne hauendo preso carico di scriuere, per intaccar punto le giuridittioni ecclesiastiche, ma solo perche sento in conscienza, che la Serenis. Rep. non habbia peccato, e perche disidero di sapere realmẽte, se in questa occasione sia obligato ognu

no

no vbidire, o disubidire à sua Beatitudine il che saper non si poteua, chi non mostraua le ragioni, che persuadono la parte, ch'io stimo vera. Però mi gioua di sperare che la Santità del Vicario di Christo, non sia per biasimarmi, ne per proibire la lettura delle mie fatiche, perche come dice. Henrico Dottor solenne. *Quodl.* 15.*q.* 15. I buoni prelati, tra quali io stimo ottimo il sommo Pontefice non solo non fuggono, ma bramano queste dispute, della sua potestà, e se alcuno la fugge, è segno che in qlla parte, che lè fugge, teme, & ha sospetto. & apporta l'essẽpio di Mahometo, e di Christo. Quello vietò la disputa della sua lgge, perche la teniua per falsa; & questo perche era sicuro della giustitia sua: pero ha lasciato la disputa di lei libera à fedeli, & à infedeli. Per tanto confido, che il sommo Pontefice Vicario di Christo Signor nostro, nõ vorrà vietare de suoi precetti quello, che Christo istesso de suoi ha concesso. Le parole di Henrico sono queste.

Dico ergo, quod talem disputationem de potestate sua nullus Prælatorũ, refugere debet, sed eam potius appetere, & hoc præcipuè, quia si quis eorum ipsam refugit, illud, in quo eam refugit suspectũ de veritate tenet, sicut Mahomet legem suam suspectam de veritate habuit, & falsitatem eius per disputationem de illa deprehendi metuit, propter quod pęnali edicto legis, de illa disputare prohibuit. Non sic Christus legem suam suspectam habuit, quando eam liberæ disputationi omnium credentium, & non credẽtium illi exposuit. Priego chiunque censurerà la mia scrittura, non la notare di empietà, me inaudito, se non mi auisa in qual parte io habbia errato; perche se egli è huomo, può ingannarsi, e può essere da me desingannato. E se mi farà conoscere l'error mio, io stesso sarò banditore della mia ignoranza.

Io sono Catolico per gratia di Dio Signor Nostro. Et faccio professione di uiuere, & morire nel grembo, & nella ubidienza di Santa Madre Chiesa catolica, & Apostolica Romana, & del Sommo Pastore Vicario di Christo in terra; & stimo di non hauer detto ò fatto cosa che offenda punto la fede, ò la pietà. Tuttauia, quando hauessi offeso in alcuna maniera la Santa Fede (il che non credo) protesto inanti à Dio, & a tutto il mondo, che è error semplice d'intelletto, & non di uolontà, & lo reuoco, annullo, & uoglio che sia non detto, offerendomi pronto per sempre a mutar opinione, se ragioneuolmente mi sia persuaso, & sotto pongo ogni mia parola alla censura di Santa Madre Chiesa, & del Sommo Pastore, i cui Piedi humilmente prostrato adoro, & Baccio.

Io Fr. Marco Antonio Capello da Este Min. Conu.

Parte Prima.

In cui si considera se la scommunica ingiusta apporti danno allo scommunicato, & se deue essere temuta, & obedita.

Parte Seconda.

In cui si essamina la priggionia delli dui Chierici.

X Due

Parte Terza,

In cui si considera la legge delle Fabrice pie.

Parte Quarta.

In cui si considera la legge del non alienar beni stabili in persone Ecclesiastiche senza licenza del Prencipe temporale.

Parte Quinta.

Si considera se la scommunica contenga certo, & euidente errore intolerabile.

Parte Sexta.

Si fanno varie considerationi sopra le attioni della Republica di Venetia intorno alle persone Ecclesiastiche.

IL FINE.

Errori più notabili.

Facciata.	linea		
2	23	o era	opera
6	17	quiftioni	quiftione
17	28	S to	Santo
17	ultima	i predetti Zeologi	i Teologi
22	penul.	inter	in te
24	4	eos umat	eo fumat
25	vltima	humill	humili
25	26	poffet	præbet
30	11	refpucere	refpuere
	32	precatio	precitato
32	1	naturalmente	che naturalmente
	32	gtaria	gratia
33	1	a le potenze	le potenze
42	13	fentit	fenfit
43	2	admiratis	admiraris
45	10	ftrada efsentarli	ftrada d'efsentarli
46	1	è intelligibile	non è intelligibile
51	13	ipforum	ipfum
54	10	chiara caufa	chiara la caufa
55	6	adempifero	adempifsero
55	12	in ponteficato	il ponteficato
55	24	Anatheot	Anathot
57	3	sbregarfene	sbrigarfene
58	1	da gli efsempi	adunque da gli efsempi
58	2	fuperiore al Leuita	fuperiore de iure diuino al Leuita
58	34	giufte eft necefsariè.	giufte e necefsaria
64	26	propijs	proprijs
68	21	peccator tutto'l mondo	peccatore di tutto'l mondo
70	2	fappiamo	fappiano
72	20	memenit	meminit
77	18	il Bracurenfi	il Bracarenfe
78	8	portitonibus	portitoribus
78	32	fecendo	fecondo
84	27	comanda	commenda
94	15	percufsum	perculfum
101	15	uagliamo	uagliano
107	17	perche S. S. Illuftrifs.	perche fe S. S. Illuftriffima
113	28	a compagnati	accompagnati
113	28	d'altre torri	da alte torri
117	26	confiderando	confiderano
121	28	L. fatta	la ha fatta
		il terzo.	il quarto
136	28	fonno	fono
148	15	fanta Mefsa	la fanta Mefsa
149	32	præter	è parola fuperflua
150	11	buona e catolica	ogni buona, e catolica
151	19	afcoltare	afcoltatore.

L'Auttore haueua scritta l'Opera in oratione continua; ma poi risoluto per maggior commodità de Lettori di diuiderla in Capi, ha dato occasione alli Stampatori di fare diuersi errori nelle Rubriche de i Capitoli. Tra quali i più notabili son questi, tutti nella Seconda Parte.

La Rubrica del cap. 6. deue esser questa: La potestà Politica non è subordinata essentialmente alla ecclesiastica come instrumentaria ad architettonica e terza ragione, per il Prencipe temporale.

La Rubrica del Cap. 32. à car. 93. è superflua. & seguita la materia del 31.

La Rubrica del Capitolo 34. à car. 96. che dice: Si risponde al Canone nono del Concilio Calcedonese, vuol dire: Si risponde alla quinta ragione.

Nel principio della facciata 100. va questa Rubrica: Si risponde al nono Canone del Concilio Calcedonese.

GLI Eccellentissimi Signori Capi dell'Eccelso Consiglio di X. infrascritti, hauuta fede dalli SS. Reformatori dello Studio di Padoua, per relatione delli Reuerendi Teologi à ciò deputati, & del circ. Secretario del Senato Giacomo Vieco con giuramento, che nel Libro intitolato *Lettera del Padre Antonio Possevino Giesuita al Padre Maestro Marc'Antonio Capello Minor Conuentuale, con la Risposta di detto Padre, & il suo parere delle Controuersie trà il Sommo Pontefice Paolo V. & la Serenissima Signoria di Venetia*; non vi è cosa contra le Leggi, & è degno di Stampa, concedono licenza, che possi esser stampato in questa Città.

Dat. die 22. Decemb. 1606.

D.
D. Iseppo Morosini. } *Capi dell'Eccel. Cons. X.*
D. Andrea Badoer.

Illustrissimi Consilij Decem Secretarius
Ioannes Baptista Padauinus.